



FONDAZIONE IFEL

Rassegna Stampa del 01 febbraio 2016

INDICE

IFEL - ANCI

01/02/2016 Il Sole 24 Ore «Ricerca a 360 gradi sulle smart city»	7
01/02/2016 Il Sole 24 Ore Blocco dei dirigenti, i Comuni puntano sull'esclusione	8
01/02/2016 La Repubblica - Milano Smog, l'Anci "Vertici inutili senza regia"	9
01/02/2016 Gazzetta del Sud - Messina Comuni ridotti in brache di tela	10
01/02/2016 Gazzetta di Modena - Nazionale "Burocrazia da snellire per chi ospita mini concerti"	11
01/02/2016 La Gazzetta Del Mezzogiorno - Foggia Appalti pubblici, i sindaci vanno a confronto su nuove normative e riflessi sugli enti locali	12
01/02/2016 Corriere Fiorentino - Firenze IL PATTO SLACCIATO E LO SPETTRO DEL PAREGGIO	13
01/02/2016 Corriere Imprese Emilia-Romagna Tanto utile e pochi dividendi: così cresce Società Gas Rimini	14
01/02/2016 Notizia Oggi Vercelli Polveri sottili: aria in città sempre più irrespirabile Ora il Comune punta sui mezzi pubblici a metano	16

FINANZA LOCALE

01/02/2016 Corriere Economia Dai mobili all'Iva: gli altri sconti sugli immobili	19
01/02/2016 Corriere Economia Le virtù (troppo) sottovalutate dello stare in affitto	20
01/02/2016 Il Sole 24 Ore La casa in prestito ai figli rifà i conti con il fisco	22
01/02/2016 Il Sole 24 Ore Anticorruzione, mancano all'appello partiti e tribunali	24

01/02/2016 Il Sole 24 Ore	25
Gare per i servizi locali, la sfida-qualità	
01/02/2016 Il Sole 24 Ore	27
Il coefficiente determina l'esenzione dall'Imu	
01/02/2016 Il Sole 24 Ore	28
Il curatore versa la Tasi	
01/02/2016 Il Sole 24 Ore	29
Le infrazioni ante-2016 fanno scattare la recidiva	
01/02/2016 Il Sole 24 Ore	31
Comodati, lo sgravio si allarga	
01/02/2016 Il Sole 24 Ore	32
Affitti, scontata anche l'aliquota ridotta	
01/02/2016 Il Sole 24 Ore	33
Terreni, plusvalenza tassata solo se il Prg ha terminato l'iter	
01/02/2016 Il Sole 24 Ore	34
L'Isce inciampa sulla nuda proprietà	
01/02/2016 Il Sole 24 Ore	35
Sulle società piano dei tagli con alienazioni «automatiche»	
01/02/2016 Il Sole 24 Ore	36
Al controllo è sufficiente anche il patto parasociale	
01/02/2016 Il Sole 24 Ore	37
Fondo decentrato alla prova della riforma	
01/02/2016 Il Sole 24 Ore	38
Bilanci, arriva il test per il pareggio	
01/02/2016 ItaliaOggi Sette	39
Il nuovo Isee sparglia le carte	
01/02/2016 ItaliaOggi Sette	43
Fisco sul mattone, sanzioni soft	
01/02/2016 ItaliaOggi Sette	45
Riduzioni estese a tutti i tributi locali	

01/02/2016 Corriere della Sera - Nazionale	47
Verso lo stop alle tasse salva deficit	
01/02/2016 Corriere Economia	49
I furbetti globali del Fisco avranno (finalmente) una vita un po' più dura	
01/02/2016 Il Sole 24 Ore	51
I primi fondi del piano Juncker premiano biochimica e ferrovie	
01/02/2016 Il Sole 24 Ore	54
Fallimenti, recupero a ostacoli per l'Iva	
01/02/2016 Il Sole 24 Ore	56
No al favor rei sull'uso del contante	
01/02/2016 Il Sole 24 Ore	58
Contributo unificato, per le liti con il fisco il raddoppio non vale	
01/02/2016 Il Sole 24 Ore	59
Pubblicità, il cartellone abusivo versa l'imposta	
01/02/2016 Il Sole 24 Ore	60
Prove dall'estero a utilizzo limitato	
01/02/2016 La Repubblica - Nazionale	62
Poletti: "Pronti 320 euro al mese per un milione di poveri"	
01/02/2016 La Repubblica - Affari Finanza	64
IL PARADISO DELLE TASSE CONCORDATE VIA SKYPE	
01/02/2016 La Repubblica - Affari Finanza	65
Fitoussi: "Più fiducia per far ripartire l'Europa"	
01/02/2016 La Repubblica - Affari Finanza	67
"L'Italia prova a risollevarsi servono riforme più coraggiose"	
01/02/2016 Il Messaggero - Nazionale	69
Italia in marcia con conti a posto e debiti in calo	
01/02/2016 Il Messaggero - Nazionale	71
«Stop alla cultura dell'austerità adesso l'Europa cambi la rotta»	
01/02/2016 ItaliaOggi Sette	73
Fisco, multinazionali sotto tiro	
01/02/2016 ItaliaOggi Sette	74
Elusione, multinazionali messe spalle al muro da Ue e Ocse	

01/02/2016 ItaliaOggi Sette Transfer pricing senza segreti	76
01/02/2016 ItaliaOggi Sette Chi paga il conto, da Google a Apple	78
01/02/2016 ItaliaOggi Sette Maxi-verifiche, effetti divergenti	80
01/02/2016 ItaliaOggi Sette Iva, manutenzioni agevolate	82
01/02/2016 Il Giornale - Nazionale Arriva una mina sul bail-in «Misura incostituzionale»	84

GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE

01/02/2016 Il Messaggero - Roma Ex depositi in vendita per salvare Atac <i>ROMA</i>	87
--	----

IFEL - ANCI

9 articoli

Luigi Nicolais Presidente Cnr INTERVISTA

«Ricerca a 360 gradi sulle smart city»

«Tra gli esempi, la rete dell'illuminazione di Bologna trasformata in una rete dati»
Vera Viola

«Il Cnr opera a 360° gradi sulle città intelligenti, con particolare attenzione ai temi dell'energia, della mobilità, della qualità della vita, dei materiali. Con istituti presenti su tutto il territorio nazionale e con ricercatori che lavorano in sinergie su progetti di grande interazione». Luigi Nicolais, presidente del Cnr, spiega il lavoro che il Consiglio nazionale delle Ricerche sta facendo nel settore della riqualificazione urbana e dell'adeguamento alle nuove tecnologie. Non dimentichiamo - aggiunge - che siamo un grande sistema con oltre 10mila ricercatori impegnati in svariati settori e che questi oggi lavorano in collaborazione con le università e con le imprese. Insomma, oggi l'Italia dispone di una organizzazione complessa che può dare una spinta importante all'economia. Veniamo alla riqualificazione urbana: cosa offre il Cnr che lei presiede a questo settore? L'adesione all'Orp-Italia è finalizzata a mettere a frutto gli studi in corso? Mi chiede cosa offre il Cnr? Tanto. Ed è difficile sintetizzarlo. Ma partirei da qualche esempio concreto. A Bologna la rete dell'illuminazione pubblica è stata trasformata in una rete dati che, per la sua capillarità, può permeare tutta la città. I pali della luce sono diventati sensori che consentono una gestione avanzata dei flussi energetici e controllano lo stato dell'ambiente. Un progetto che stiamo implementando aggiungendo altri servizi per cittadini e turisti, come collegamento internet ad alta velocità tramite hotspot wifi pubblici, gestione automatizzata della sosta nei parcheggi cittadini, controllo del traffico e della mobilità, bilanciamento e gestione dell'energia consumata, telecontrollo e telegestione, tramite applicativi web-based, degli impianti di illuminazione pubblica. E poi? Abbiamo realizzato un intervento a Siracusa sul turismo e la valorizzazione dei monumenti. "Cnr Smart Cities Living Lab Siracusa" guida il turista in un viaggio digitale, virtuale e tridimensionale nel patrimonio della città antica, grazie ai Qr code dislocati sul territorio, ad applicazioni gratuite e al portale "Welcome to Siracusa". La città siciliana è stata selezionata attraverso un bando nazionale, promosso da Cnr e Anci, e oggi tale progetto si candida tra le buone pratiche internazionali sul tema delle città intelligenti. L'utente può accedere al sistema da casa, attraverso il portale www.welcomesiracusa.it, o sul territorio, tramite un'apposita app. Il portale permette di prendere visione dei più importanti punti storico-archeologici con mappe interattive, corredate di descrizioni testuali e fotografiche, tour virtuali con riprese da terra e da drone. La "realtà aumentata" rende possibile sovrapporre alla città moderna quella antica. La sfida che ora ci attende è trasferire tutto ciò in altri contesti culturali chiave del Paese. Queste le più recenti applicazioni: ma quale struttura il Cnr mette a servizio delle città? Abbiamo istituti in tutta Italia che si occupano di settori che incrociano il tema della gestione delle città, della riqualificazione e dei servizi. Partirei da quelli che si occupano di energia: problema centrale se pensiamo che l'edilizia degli anni 60 e 70 disperde il 40% di energia. Aggiungerei l'Istituto di Tecnologia delle costruzioni, che ha una sede a Milano e ne ha appena inaugurata una a Napoli presso la Federico II. L'Istituto che studia i processi di combustione, quello sui materiali alternativi. E potrei continuare ancora molto a lungo.

Foto: IMAGOECONOMICA

Foto: Cnr. Il presidente Luigi Nicolais

Personale. Applicazione incerta

Blocco dei dirigenti, i Comuni puntano sull'esclusione

L'AMBITO Il turn over al 25% non abroga le norme che per i vertici amministrativi prevedono limiti più ampi
FUORI PARTITA Il congelamento dei posti non coperti in organico non riguarda gli incarichi di posizione organizzativa nei Comuni più piccoli
Arturo Bianco

La possibilità di assumere dirigenti a tempo indeterminato e non applicazione ai Comuni e alle regioni del vincolo a dichiarare indisponibili i posti dirigenziali vacanti alla data del 15 ottobre del 2015. Sono questi i principali chiarimenti che l'Ance sollecita alla Funzione pubblica sulla applicazione delle disposizioni della legge di stabilità 2016 sul personale. Disposizioni in cui le richieste dell'associazione sono state accolte per gli ampliamenti delle capacità di assunzione offerte ai Comuni nati a seguito di fusioni e alle Unioni e per la conferma delle norme dettate in questa materia per gli enti non soggetti al Patto di stabilità. Le regole ampliano gli spazi di flessibilità nelle amministrazioni di ridotte dimensioni, anche se si deve annotare lo scarso coordinamento delle misure dettate in materia di Unioni, nei cui confronti sono posti sia il tetto di spesa per le nuove assunzioni del 100% dei cessati dell'anno precedente sia il tetto della sostituzione integrale del turn over. I chiarimenti richiesti dall'Ance dovrebbero arrivare rapidamente, e si registrano aperture sulle interpretazioni proposte dagli enti locali. Il dubbio principale riguarda la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti da parte degli enti locali e delle regioni. Il dubbio nasce dal fatto che la legge, al comma 228, nel limitare al 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente il tetto di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato, stabilisce che esse riguardino il «personale di qualifica non dirigenziale». Non essendo state abrogate le disposizioni che fissavano in una misura più elevata il tetto di spesa per le nuove assunzioni, l'Ance ritiene che il nuovo limite non operi per le assunzioni dei dirigenti, per i quali sono da ritenere di conseguenza confermati i tetti più elevati previsti dalla precedente normativa. La seconda incertezza è sull'ambito di applicazione del comma 219 che impone di considerare indisponibili gli incarichi dirigenziali non coperti alla data del 15 ottobre 2015. Se è vero che la disposizione prevede l'applicazione a tutte le Pa, l'Ance punta a escludere dal raggio d'azione le regioni e agli enti locali. Gli argomenti non mancano. In primo luogo, esiste una norma specifica per queste amministrazioni, il comma 221, che detta peraltro solo vincoli di principio. I principi affermati in modo consolidato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, poi, ribadiscono che i vincoli dettati a regioni ed enti locali devono lasciare loro ampia autonomia nelle modalità di applicazione. C'è poi il riferimento legislativo alle amministrazioni che hanno effettuato le razionalizzazioni previste dal DL 95/2012, cioè le sole amministrazioni statali, e il richiamo alla dirigenza di prima e seconda fascia che esiste solamente nelle amministrazioni statali. Si può ritenere acquisita la lettura per cui i vincoli dettati alla dirigenza non si applicano al conferimento di incarichi dirigenziali ai titolari di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenti: il riferimento legislativo va infatti a coloro che sono inquadrati con il contratto dei dirigenti. Rimangono aperti i dubbi sulla interpretazione della sezione autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n. 27/2015), in base alla quale gli enti non devono avere aumentato rispetto al triennio 2011/2013 l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente: una lettura che blocca le amministrazioni locali che hanno ridotto la spesa d'esercizio. In materia di assunzioni si deve considerare acquisita la possibilità di continuare a utilizzare i resti derivanti dalla mancata integrale utilizzazione delle capacità assunzionali del triennio precedente: il riferimento del comma 228 ai soli spazi offerti per il 2016 non è infatti accompagnato dall'abrogazione della relativa disposizione. Si deve infine ritenere certo che i Comuni virtuosi in cui il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente è inferiore al 25% possano nel 2016 disporre di una capacità assunzionale che arriva al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni, in quanto la disapplicazione di questo regime di favore opera solamente per gli anni 2017 e 2018.

L'INQUINAMENTO

Smog, l'Anci "Vertici inutili senza regia"

ILARIA CARRA

È di nuovo emergenza smog. E sono i sindaci lombardi a insistere con il Pirellone perché faccia da regista: «Serve un automatismo perché non si può più procedere in ordine sparso con i provvedimenti», è l'appello che il presidente di Anci Lombardia, Roberto Scanagatti, rivolgerà oggi al tavolo proprio in Regione. Intanto, inanellati 12 giorni di fila di smog fuorilegge nelle centraline della provincia, da oggi scattano i divieti antipolveri: a Milano e in 21 comuni dell'hinterland stop ai diesel Euro 3 dalle 8.30 alle 18 e un grado e due ore in meno di accensione delle caldaie.

A PAGINA II È DI NUOVO emergenza smog, con i valori del Pm10 arrivati a quasi tre volte il limite consentito. Alla vigilia dei divieti antipolveri, che scattano oggi a Milano e in 21 Comuni dell'hinterland, e del tavolo di stamattina in Regione per discutere di aria, i sindaci lombardi chiamano in causa proprio la giunta Maroni perché svolga quel ruolo di coordinamento che da tempo, e da più parti, le viene chiesto. «Noi sindaci vogliamo fare un passo in avanti altrimenti continuiamo a fare tavoli e non cambia poi molto - è l'appello del presidente di Anci Lombardia e sindaco di Monza, Roberto Scanagatti - . Non è più possibile continuare in ordine sparso, serve un automatismo.

Ora tocca davvero alla Regione fare da regista e definire regole e strategie che nelle emergenze valgano per tutti».

Se ne discuterà stamattina all'incontro tecnico convocato dal Pirellone su richiesta proprio di Anci. Ma l'assessore all'Ambiente, Claudia Terzi, è intenzionata in realtà a ribadire la sua contrarietà a ogni misura di tipo emergenziale, quindi l'esito del tavolo rischia di essere in questo senso poco fruttuoso. Anche in vista del vertice romano voluto domani dal ministro all'Ambiente, Gian Luca Galletti, dove la Regione ribadirà la richiesta di quei 12 milioni di incentivi per politiche sostenibili. In ogni caso, da oggi scattano i divieti antismog a Milano e in altri 21 Comuni dell'hinterland che hanno aderito al protocollo della Città metropolitana: Arese, Baranzate, Barenzate, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cesate, Cinisello, Cornaredo, Cusago, Inzago, Lacchiarella, Legnano, Novate, Pero, Rho, San Donato, Segrate, Sesto, Senago e Vanzaghelo. Stop quindi ai diesel Euro 3 dalle 8.30 alle 18 (dalle 7.30 alle 10 per i mezzi commerciali) e un grado e due ore in meno di accensione delle caldaie. Sabato si sono raggiunti difatti i dodici giorni consecutivi della media di Pm10 fuorilegge nelle dieci centraline a Milano e provincia. La pioggia leggera scesa all'inizio del weekend non solo non ha abbassato le polveri, ma la mancanza di vento e di ricambio di aria hanno fatto schizzare i valori medi a 140 microgrammi per metro cubo quando il limite di legge sarebbe 50, con 136 di valore al Verziere, in centro città. Il meteo non aiuta, anzi. È gennaio, ma sembra primavera: a gennaio è piovuto pochissimo, praticamente gli stessi millimetri di pioggia caduti ad agosto. Un record di siccità che contribuisce ad appesantire l'aria e che preoccupa il mondo dell'agricoltura.

www2.arpalombardia.it <https://amat-mi.it> PER SAPERNE DI PIÙ

I PUNTI

LE AUTO Da oggi scatta il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 3, in vigore dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.

I mezzi commerciali invece sono bloccati dalle 7.30 alle 10

IL RISCALDAMENTO Da oggi c'è l'obbligo di prevedere un grado e due ore in meno di accensione delle caldaie di edifici pubblici e privati. Le misure valgono fino a quando per tre giorni di fila il Pm10 resterà sotto i limiti

L'AREA Il protocollo della Città metropolitana sarà in vigore a Milano e in altri 21 Comuni tra i quali Sesto, Bresso, Cusago, Inzago, Legnano, Rho, Pero, San Donato, Senago, Segrate e Vanzaghelo

Foto: LO SMOG I grattacieli di Porta Nuova avvolti da una nuvola di aria inquinata

A causa dei mancati trasferimenti da parte della Regione

Comuni ridotti in brache di tela

Amenta: i tributi dei cittadini servono per pagare gli interessi alle banche

Michele Cimino PALERMO Comuni siciliani al verde. In molti, a causa dei mancati trasferimenti della Regione, rischiano di non poter pagare gli stipendi ai dipendenti. Nell'anno appena trascorso sarebbero dovuti pervenire loro 650 milioni di euro, ne sono arrivati poco più di 135. Per cui, per pagare gli stipendi dei dipendenti e per garantire servizi essenziali, hanno dovuto indebitarsi con le banche. «Il che - ha rilevato il vice presidente di Anci Sicilia Paolo Amenta - si è tradotto in quasi 50 milioni di interessi passivi di scoperta: praticamente prendiamo tributi dei cittadini e li paghiamo alle banche». E ha precisato che dei 340 milioni di anticipo della quota corrente sono arrivati solo 55 milioni, non sono stati trasferiti i 115 milioni di quota capitale, destinati agli investimenti, mentre dei 200 milioni per gli stipendi dei precari degli enti locali, i comuni hanno ricevuto solo 80 milioni. Mercoledì i vertici di Anci Sicilia incontreranno l'assessore all'Economia Alessandro Baccei per illustrargli la gravissima situazione che si è determinata. «Non sono più pagate - ha spiegato Amenta - le cooperative del terzo settore che si occupano di servizi sociali, ci sono serie difficoltà per i rifiuti e, ormai, anche gli stipendi sono diventati un problema. Lo avevamo detto che sarebbe successo. E purtroppo così è stato». Per il presidente di Anci Sicilia Leoluca Orlando, responsabile del disastro è la Regione e sostiene da qualche tempo la Sicilia è «in stato di calamità istituzionale». A suo giudizio, infatti, si è creato «un sistema criminogeno, che spinge gli amministratori locali a muoversi sul filo del rasoio. Qui - ha aggiunto - si comincia ad avere difficoltà a trovare un candidato sindaco nei comuni». «A Palermo - ha ricordato - abbiamo messo i conti in sicurezza, ma ci sono molti comuni che sono a rischio di chiusura». Come se non bastasse, non solo la Regione non ha trasferito ai Comuni all'incirca 500 milioni della somma stanziata in Finanziaria, ma con la nuova Finanziaria il governo regionale prevede di azzerare lo stanziamento in quota capitale, cioè i fondi per gli investimenti. D'altronde, se i mancati trasferimenti rendono quasi impossibile garantire la spesa corrente, è impensabile ritenere che dalla Regione possano arrivare fondi per la spesa capitale. «Fino al 2009 - ha ricordato Leoluca Orlando - i trasferimenti per spesa corrente superavano i 900 milioni, l'anno scorso erano 340 milioni e ce ne hanno dati solo 55». E non va meglio per le ex Province. «Per loro, ha sottolineato Amenta - ci sono solo 19 milioni di trasferimenti. Mi chiedo - ha aggiunto, dopo aver ricordato che ben 256 comuni, praticamente i due terzi, non hanno potuto approvare nel 2015 i bilanci preventivi - come questi comuni falliti possano diventare soci di un consorzio già fallito in partenza. Altro che Grecia...» «Le nove province - ha commentato Orlando - sono tutte teoricamente in dissesto. Finirà che i Comuni non vorranno entrare nei consorzi per non aggiungere nuovi guai a quelli che già hanno».

Agricoltura | «Le industrie di trasformazione delle arance minacciano di sospendere ogni attività già dal primo febbraio. Se la paventata serrata dovesse tradursi in azione, sarebbe la fine della campagna agrumaria in Sicilia, con un danno incalcolabile per tutta la filiera.» A lanciare l'allarme è il deputato regionale Nello Musumeci, dopo la presa di posizione di alcune aziende.

Foto: «Sistema criminogeno». Leoluca Orlando e Paolo Amenta, rispettivamente presidente e vice dell'Anci Sicilia, l'associazione che raggruppa i Comuni dell'Isola

"Burocrazia da snellire per chi ospita mini concerti" l'appello

"Burocrazia da snellire per chi ospita mini concerti"

"Burocrazia
da snellire
per chi ospita
mini concerti"
l'appello

Modena si faccia promotrice, assieme all'Anci, ai deputati modenesi e alle rappresentanze locali e nazionali delle Associazioni culturali, per far ottenere un trattamento agevolato alle attività con forte caratterizzazione sociale e promozione della creatività giovanile, anche non affiliate. Lo chiede il Consiglio comunale di Modena con l'approvazione all'unanimità di un ordine del giorno emendato di Per me Modena, illustrato da Marco Chincarini, dal titolo "Agevolazioni di spettacoli dal vivo e snellimento amministrativo". Il documento chiede "di dare indicazione agli uffici preposti di recepire e dare applicazione, qualora non fosse già stato fatto, alla Legge Boeri contenuta nel decreto cultura Bray del 2013, con la quale viene ridotta la burocrazia per concerti con meno di 200 persone che si svolgono entro le ore 24, per i quali si potrà fare un'autocertificazione per documenti quali la licenza di pubblico spettacolo, autocertificazione da consegnare allo Sportello unico delle attività produttive del Comune di appartenenza". L'ordine del giorno domanda inoltre di attivare risorse per potere promuovere "questa opportunità e sostenere così l'esibizione di artisti emergenti e la filiera economica di riferimento" e di "attivare e promuovere un percorso che aiuti tutti gli interessati a trovare risposte e soluzioni alle problematiche".

CASALNUOVO A L'INCONTRO HANNO PRESO PARTE ANCHE AMMINISTRATORI E TECNICI DI DIVERSE REGIONI

Appalti pubblici, i sindaci vanno a confronto su nuove normative e riflessi sugli enti locali

CASALNUOVO. Alcuni momenti del convegno DINO DE CESARE CASALNUOVO MONTEROTARO. Grande interesse e notevole affluenza al convegno svoltosi a Casalnuovo Monterotaro su un tema quanto mai attuale: "Gli appalti dei Comuni dopo le ultime novità normative e la legge di stabilità 2016", organizzato dall'Asmel in collaborazione con l'Anci Puglia e il centro subappenninico, al quale hanno partecipato sindaci, amministratori locali, responsabili degli uffici tecnici e segretari comunali di molti centri della Puglia, Molise, Campania, Basilicata e Calabria, che si sono confrontati sulle varie e sostanziali problematiche degli enti locali, in particolare la normativa sulla legge delega di riforma degli appalti, il mercato elettronico della pubblica amministrazione, la legge di stabilità e le nuove direttive in materia di normativa anticorruzione. «Siamo onorati della scelta dell'Asmel - ha asserito il sindaco Pasquale De Vita in apertura dei lavori - di ospitare questo importante convegno nel nostro Comune, dimostratosi virtuoso nel recepire la normativa di semplificazione dell'attività contrattuale e degli adempimenti burocratici, nonché di aver saputo rispettare i vincoli del patto di stabilità». Dopo il saluto del presidente dell'Anci Puglia, senatore Luigi Perrone, ha svolto la relazione centrale dei lavori il segretario nazionale Asmel, Francesco Pinto, il quale ha avanzato la proposta "di abolire completamente il codice degli appalti con l'immediata introduzione delle direttive comunitarie di settore, con l'obiettivo di eliminare una ragnatela di prescrizioni che appesantiscono gli adempimenti burocratici. Uno dei principali antidoti alla corruzione, infatti, è rappresentato proprio dallo sfoltimento e dalla semplificazione delle normative». I lavori del convegno, che ha avuto il supporto tecnico di Halley informatica, sono stati conclusi da Vito Rizzo, esperto di contrattualistica pubblica, che ha illustrato le ultime normative in materia di legge di stabilità, anticorruzione, mille proroghe e codice degli appalti. Sono 2.200 in tutta Italia e 56 in Puglia gli enti locali aderenti all'Asmel, associazione che ha sede a Gallarate, la cui finalità è quella «di stimolare e sostenere l'innovazione e la valorizzazione del sistema delle istituzioni locali secondo i principi di sussidiarietà, autonomia e decentramento». Adesso si passa alla fase successiva in attesa di concretizzare gli impegni programmatici elencati nell'accordo.

COMUNI

IL PATTO SLACCIATO E LO SPETTRO DEL PAREGGIO

S.O.

Circa 355 milioni di euro a disposizione dei Comuni toscani per il 2016: è il risultato dell'allentamento del patto di stabilità interno per i municipi virtuosi previsto dalla legge di stabilità, secondo quanto è emerso durante l'incontro annuale organizzato dall'Anci sulla fiscalità locale. Nell'occasione è stata presentata una ricerca Irpet che mostra come i Comuni toscani siano più virtuosi della media: il 91% ha rispettato i vincoli di bilancio, contro l'88% in Italia. Sono quindi 244 (su 267) i Comuni toscani che potranno beneficiare dell'allentamento del patto di stabilità, con 355 milioni di euro in più da destinare a investimenti. Secondo Irpet «la legge di stabilità riconosce all'intervento degli enti locali, più vicini al territorio, una capacità di attivazione della ripresa economica». Sempre secondo lo studio ci sono però anche elementi di debolezza: la manovra è provvisoria (relativa solo al 2016) e nel 2017 incombe il pareggio di bilancio rafforzato. Su questo tasto ha battuto Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli e responsabile Anci Toscana per la finanza locale: il fatto che il pareggio di bilancio non sia stato cancellato, ma solo rinviato, «rischia di annullare gli effetti positivi del patto di stabilità. Poiché tante opere hanno un programma pluriennale, si rischierebbe di vanificare quanto di buono è stato fatto. Posticipare il pareggio aiuterebbe gli investimenti». Molti osservatori sottolineano che comunque il 2016 si presenta meno traumatico rispetto agli anni precedenti. Secondo Diego Mazzotta, esperto di finanza degli enti locali, «nella speranza che per il futuro l'assetto della finanza locale si stabilizzi, i Comuni farebbero bene ad abituarsi ad approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, indipendentemente da eventuali differimenti».

MONOPOLI

Tanto utile e pochi dividendi: così cresce Società Gas Rimini

Nel 2016 la multiutility punterà su elettrico, nuove sinergie e reti gas. L'ipotesi Borsa Tani Fuori dal nostro territorio stiamo pensando a un salto con un partner molto importante

Andrea Rinaldi

«Medium is better». Potrebbe essere questo lo slogan del gruppo Sgr (Società Gas Rimini), multiutility a capitale interamente privato che fornisce gas e luce (ma non solo) a 42 comuni tra Romagna e Marche, ad altri 39 in Bulgaria tramite Citygas Bulgaria Ead e con propaggini che arrivano fino alla Sardegna grazie a una partnership con il gruppo Coseam. La società - una holding mista, ma anche società operativa, controllata al 79% da GasRimini Holding - ha chiuso il 2014 con 246.729.068 (con accise) di ricavi: a fare la parte del leone la vendita di gas (168.850.355 euro, in flessione) ed energia elettrica (38.244.164 euro, in aumento), ma contribuiscono anche le attività diversificate, come il congressuale (200 convegni per un totale di quasi 90.000 presenze nel 2015) e il ristorante Quartopiano (660.000 euro di fatturato nel 2014), che ha rappresentato l'Emilia-Romagna per sino a Expo con lo chef Silver Succi. E poi tanto utile (20.382.933 euro nel 2014) e pochi dividendi (6.346.000 euro nel 2014, ma negli anni passati erano ancora più bassi). Non stupisce che i fondi facciano la fila per bussare alla porta del gruppo romagnolo. Un unicum, quello di Sgr Rimini e che oggi arriva a festeggiare i 60 anni di vita, accanto ai colossi semipubblici Hera e Iren. A reggerla sono la presidente Micaela Dionigi, nipote del fondatore Aldo Domeniconi, e l'ad Bruno Tani (anche presidente di Anigas), coppia sul lavoro e nella vita. Il futuro è molto nitido per i due manager: «C'è in ballo l'ampliamento del business - anticipa Tani - abbiamo sinergie da utilizzare nei settori energia, rinnovabili ed efficienza energetica. Per quanto riguarda lo smart metering, tra le aziende che controlliamo ce n'è una, Utilia, che ha una partnership con Hp e che porterà a evoluzioni interessanti». Una parte importante l'avrà anche il «non contatore»: «siamo partiti con i check-up ai clienti nel '93, subito dopo la legge sulla sicurezza degli impianti - ricorda l'ad - La strategia prevederà di allargarsi lungo la filiera fino al cliente finale e coltivarlo fuori casa, vedi l'esperienza fatta all'estero: prima abbiamo metanizzato 5 comuni in Slovenia e ora la Bulgaria, dove abbiamo vinto la concessione per 35 anni contro grosse multinazionali in una regione, l'antica Tracia, da un milione di abitanti». Essendo già partite in Italia le gare per la distribuzione del gas «noi, oltre a difendere il nostro territorio, puntiamo al raddoppio del business in 5 anni (circa 25 milioni di euro i ricavi da distribuzione di gas nel 2014, ndr.) - annuncia il ceo - sul fronte vendita la crescita dovrebbe proseguire, anche se sappiamo essere asintotica». A fronte poi di una perdita dell'8% del mercato gas, abbiamo conquistato un 25% di mercato luce, che prima era zero. Ecco perché la liberalizzazione è stato un vantaggio. Sul retail inoltre abbiamo un margine importante e insisteremo nella prossima campagna con il discorso dell'elettrico». Eppure Piero Fassino al congresso Anci disse che in futuro ci sarà spazio solo per pochi big player come Hera, A2A e Iren. «Dal punto di vista industriale questa cosa ha un suo fondamento - annuisce Tani - per quel che riguarda la scala dipende che processo consideriamo: se andiamo ad acquistare gas in Russia o in Medioriente, ci vogliono economie di scala; però la filiera è tutto mercato e lì ci sono spazi anche per player di dimensioni ridotte». I servizi di Società Gas Rimini sono concentrati in un'unica zona: «non a macchia di leopardo, per la gestione del gas la nostra dimensione economica dunque è sufficiente». Per la vendita di gas ed energia il gruppo Sgr coltiva alleanze con Hera: Tani siede nel suo cda ed Hera è socia al 29,8% della società di vendita romagnola. «Pensiamo poi ad altre alleanze. Fuori dal nostro territorio abbiamo in mente un salto con un partner molto importante». Per questo l'ipotesi Borsa non è disdegnata: «Si tratta di un accesso a un mercato che potremmo valutare se ci capitasse il business importante, dove posizionare la nostra efficienza e il nostro know how organizzativo per fare un salto di dimensione». Nonostante la crisi, il gruppo riminese ha sempre assunto: almeno 10 persone all'anno «tanti stagisti che poi regolarizziamo, crediamo molto nei

giovani, pensi che nell'82 eravamo in 30, oggi siamo 382», dice la presidente Dionigi, a cui sta molto a cuore la qualità di vita del personale. Dopo l'asilo aziendale, lo yoga e il mercatino interno, quest'anno le donne over 45 usufruiranno di screening mammario gratuito e convenzioni con l'Irst di Meldola. Il 2016 è stato anche l'anno dei 710.000 euro donati alla città di Rimini con l'Art bonus: il contributo più alto in regione da privati. «Pensiamo di allargare il centro congressi e il ristorante e di creare un museo dell'energia per le scuole: vogliamo creare qualcosa di bello che da qui si allunghi al mare, con percorsi benessere e un polo di accoglienza, ne stiamo ragionando con il Comune». Inumeri VALOREDELLAPRODUZIONE 215.904.718euro (al 31/12/2014) Ravenna Forlì-Cesena Rimini Pesaro-Urbino Macerata VOLUMI 71 milionidim 3 gas venduto CLIENTI 1.757 clienti gas 39 COMUNI distribuzione e vendita gas 708 km di rete Trakia BULGARIA VOLUMI 216,9 milioni di m 3 gas venduto 183 milioni di kWh energia elettrica venduta CLIENTI 174.443 clienti gas 22.150 clienti luce 17.649 clienti caldaie, condizionatori, fotovoltaico 42 COMUNI distribuzione gas 2.713 km di rete 253,9 milioni di m 3 di gas vettoriato ITALIA Chi sono Micaela Dionigi , presidente del gruppo Sgr (Società gas Rimini) Bruno Tani , ad del gruppo Sgr, nonché presidente di Anigas

INQUINAMENTO Sindaco al lavoro con Atena per un distributore. Si studia un blocco traffico contemporaneo ai grandi centri vicini

Polveri sottili: aria in città sempre più irrespirabile Ora il Comune punta sui mezzi pubblici a metano

VERCELLI (god) Sette superamenti del livello di tolleranza nel solo mese di gennaio e il picco domenica 24 con la presenza di 114 micron grammi di polveri sottili per metro cubo di aria in città. Non si ferma dunque l'emergenza smog a Vercelli: l'inquinamento mette paura tanto che non sono esclusi nuovi blocchi del traffico come avvenuto (invero abbastanza inutilmente) lo scorso 27 dicembre. Il tetto di 50 micron grammi per metro cubo di polveri sottili (trattasi di prodotti della combustione dei a scoppio e delle caldaie per il riscaldamento come pure il materiale di consumo di freni e pneumatici auto e dell'asfalto piuttosto che degli scarichi industriali) è già stato scavalcato sette volte soltanto nel primo mese dell'anno; il 2016, quindi, promette veramente male se si pensa che il limite annuo ammesso dalla legislazione europea è di soli 35 superamenti per singolo punto di rilevazione. L'anno scorso i superamenti furono 88. A destare preoccupazione, oltre al PM10 (polveri di diametro uguale o inferiore ai dieci millesimi di millimetro), è il PM2,5, ovvero il «particolato» fine: si tratta di polveri che non vengono assorbite dalle mascherine e cagionano danni anche ai non fumatori penetrando fino ai polmoni attraverso la respirazione dalla bocca. I livelli di tolleranza ammessi dall'Unione Europea sono di 40 micron grammi per metro cubo di media annuale e di 50 micron grammi per metro cubo di valore massimo giornaliero per il PM10; per il particolato fine il tetto scende a 25 micron grammi per metro cubo. Meritano molta attenzione anche le stufe a pellets: quest'ultimo combustibile quando brucia produce benzopirene, idrocarburo della serie aromatica particolarmente aggressivo per la salute dei cittadini. Anche il suggestivo caminetto mette a serio rischio la qualità dell'aria: bruciare la legna produce infatti moltissime polveri sottili tanto che in diversi capoluoghi gli stessi caminetti sono stati messi al bando. Va ricordato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ben conoscendo le correlazioni tra l'inquinamento atmosferico da polveri sottili e l'insorgenza di malattie cardiovascolari ha imposto limiti decisamente più rigidi, ovvero di 20 e 10 micron grammi per metro cubo le concentrazioni massime rispettivamente di PM10 e PM2,5. Analizzando i dati Arpa delle due centraline della città sul PM10 si scoprono dati preoccupanti. Nella settimana dal 18 al 24 gennaio, in corso Gastaldi, la media giornaliera è stata di 75 micron grammi per metro cubo con lunedì 18 unica giornata tollerabile e ben quattro giorni di fila da allarme rosso (aria «insalubre»), dal 21 al 24 con il picco di 111 domenica 24. Ancor più gravi i dati di inquinamento rilevati nella stazione del Campo Coni, che domenica 24 ha fatto segnare addirittura un picco di 116 micron grammi per metro cubo. Quello stesso giorno ha sfondato largamente i limiti il livello del particolato sottile, il PM2,5 con una media giornaliera arrivata a quota 102 micron grammi per metro cubo, ovvero dieci volte il limite ammesso dall'Om s. L'INTERVENTO DEL COMUNE Nei giorni scorsi si è parlato di nuovi blocchi al traffico in centro storico. Un pannicello caldo che non serve, come conferma il consigliere comunale con delega all'Ambiente, Remo Bassini. «Limitare la circolazione delle auto al solo centro storico non porta a nulla. Occorre invece un blocco delle auto contemporaneo in tutti i grandi centri del circondario, da Vercelli a Novara, da Biella a Casale, fino a Trino, Santhià e Alessandria. Il sindaco Maura Forte si sta adoperando a tal proposito per incontrare i sindaci di questi centri all'Anci». In tema ambientale Maura Forte sta lavorando di concerto con Atena, alla costruzione di un distributore di metano per autotrasporti di cui la città è al momento sprovvista (durante la passata amministrazione un privato voleva realizzarne uno ma non riuscì a parlarne a chi di dovere...). Detto distributore di gas metano andrebbe a rifornire i mezzi pubblici che Atap sarebbe disposta a concedere al Comune di Vercelli (a Biella circolano già). Un'altra soluzione allo studio è rappresentata dall'utilizzo di automezzi elettrici. Si tratta, come si può ben immaginare, di soluzioni a lunga scadenza; i primi mezzi a metano potrebbero ragionevolmente entrare in circolazione solo tra un anno. Per cui per ora non

resta che sperare in Giove Pluvio e raccomandarsi con i cittadini di tenere più basso possibile il riscaldamento (a Ferrara hanno puntato con successo a 19 gradi all' interno delle case); mancherebbero tuttavia coloro che dovrebbero occuparsi dei controlli, visto che alla Polizia Municipale non c'è abbastanza personale nemmeno per impedire la circolazione delle auto nelle zone vietate nei giorni di blocco al traffico.

Daniele Gandolfi

I DATI MEDI IN CITTA' 21 gennaio: 71 microgrammi/mc **** 22 gennaio: 73 microgrammi/mc **** 23 gennaio: 77 microgrammi/mc **** 24 gennaio: 114 microgrammi/mc ***** 25 gennaio: 85 microgrammi/mc **** 26 gennaio: 58 microgrammi/mc **** 27 gennaio: 44 microgrammi/mc *** 28 gennaio: 47 microgrammi/mc *** 29 gennaio: 39 microgrammi/mc *** gli asterischi indicano il livello di gravità

FINANZA LOCALE

19 articoli

Novità

Dai mobili all'Iva: gli altri sconti sugli immobili

G. PA.

La legge di Stabilità prevede oltre a quelli per il leasing anche altri incentivi all'acquisto della casa. Il più rilevante è la possibilità per chi compra un'abitazione non di lusso dal costruttore di avere il rimborso di metà dell'Iva, a condizione che l'immobile sia di classe energetica A+, A o B (in pratica tutte le case costruite negli ultimi anni). Il meccanismo del bonus è analogo a quello per la ristrutturazione: una detrazione Irpef per 10 anni. Chi ha pagato 10 mila euro di Iva ad esempio potrà avere uno sconto fiscale di 500 euro all'anno.

Il mercato della permuta è incentivato dalla possibilità, per chi possiede già un'abitazione e la vuole vendere per acquistarne un'altra, di non perdere le agevolazioni prima casa purché venda l'immobile già in possesso entro un anno dall'acquisto della nuova abitazione. Con le regole precedenti bisognava «liberarsi» della casa vecchia prima del rogito per quella nuova. Stando alla lettera della legge di Stabilità l'agevolazione si applica sull'imposta di registro proporzionale e le case nuove (che scontano invece l'Iva) sarebbero escluse. Con tutta evidenza è un errore di scrittura e si attende un chiarimento dal ministero dell'Economia (nella foto il ministro Pier Carlo Padoan) con cui si precisi che la norma vale anche per gli immobili soggetti a Iva.

Infine per gli under 35 è stato istituito un particolare bonus mobili: si potrà scaricare, sempre con il meccanismo della detrazione Irpef decennale, il 50% della spesa sostenuta fino a 16mila euro (invece di 10.000) e senza l'obbligo di ristrutturare contestualmente l'immobile, come invece è previsto per il bonus «standard».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'intervento

Le virtù (troppo) sottovalutate dello stare in affitto

MARCO LIERA

Secondo l'Indagine di Banca d'Italia sul 2014, il 70% delle famiglie italiane possiede almeno un immobile residenziale, e il 67,7% è proprietario dell'abitazione in cui vive. Il 20,7% sta in affitto, e il restante 11,6% occupa una casa a uso gratuito, in usufrutto o riscatto. Le abitazioni di residenza occupate dai proprietari hanno un valore medio pari a 220mila euro. Le famiglie in affitto pagano un canone medio di 4mila euro/anno, con un valore medio della casa occupata di 122mila euro. Si noti che la quota di famiglie proprietarie dell'abitazione è salita di oltre il 18% dal 1977 al 2014. La casa ha un peso rilevante nel patrimonio complessivo di chi ne è proprietario: sempre secondo la Banca d'Italia, il valore degli immobili rappresenta oltre i quattro quinti della ricchezza delle famiglie. Si è realizzata così una elevata concentrazione in una classe di attivi illiquida e volatile, caratteristiche non sempre correttamente percepite dai proprietari. Va aggiunto che gli acquisti sono stati sovente realizzati con mutuo, aumentando ulteriormente i rischi corsi dalle famiglie proprietarie.

Sul perché gli italiani abbiano dimostrato nei decenni passati una propensione all'acquisto delle case di abitazione ai massimi livelli mondiali (diventando così un formidabile motore di consenso elettorale, come dimostra la cancellazione della Tasi sulle prime case a partire da quest'anno), si potrebbe discutere a lungo. Ci sono probabilmente ragioni comportamentali, come quelle legate alla mobilità della popolazione. Probabilmente ha influito la percezione (spesso infondata) di maggiore sicurezza del «matton» rispetto alle alternative di impiego finanziario. Gli immobili - prima che vari governi mettessero mano al fenomeno - sono stati poi dei facili veicoli di reimpiego di somme non dichiarate.

Banalmente, si può ipotizzare che un'alta percentuale di proprietari immobiliari sia dovuta anche alla difficoltà di perseguire l'alternativa dell'affitto dell'abitazione, che di per sé rappresenta una scelta finanziaria assai meno rischiosa.

Da una parte, le politiche fiscali hanno tradizionalmente privilegiato l'acquisto con mutuo (pur tenendo conto delle ripetute riduzioni delle detrazioni per interessi), rispetto alla locazione, che comporta risparmi di imposta molto limitati per i conduttori, e subordina determinate agevolazioni fiscali per i soli proprietari persone fisiche all'applicazione di condizioni sui canoni al di sotto di quelle di mercato. I governi che si sono succeduti, pertanto, non sono stati del tutto neutrali nell'alternativa acquisto/affitto, come sarebbe auspicabile; quello in carica, poi, ha reso più attraente l'acquisto con leasing rispetto a quello con mutuo. Leasing che protegge di più il credito dei soggetti finanziatori, che in caso di default del debitore possono attivare una procedura di sfratto per recuperare il bene anziché una più complicata e lunga esecuzione immobiliare come accade con i mutui in sofferenza.

Soprattutto, il confronto con Paesi sviluppati in cui la quota di famiglie proprietarie dell'abitazione è assai più bassa, come la Svizzera (44%) o la Germania (53%) suggerisce empiricamente che la locazione possa diventare una alternativa diffusamente perseguibile alla proprietà ove siano presenti investitori istituzionali proprietari di grandi patrimoni residenziali a reddito. Rispetto ai proprietari persone fisiche, gli istituzionali danno agli inquilini maggiori certezze sulla possibilità di continuare a occupare l'immobile, ovviamente a condizione di pagare regolarmente i canoni. In Italia questo ruolo è stato ricoperto in passato dagli enti previdenziali e dalle assicurazioni, che tuttavia a partire dalla fine degli anni '90 hanno dismesso gran parte degli immobili abitativi. Il profilo rischio rendimento di un immobile residenziale a reddito deve scontare la lunghezza dei tempi di liberazione del bene in caso di morosità del conduttore, rendendolo così poco attraente dal punto di vista degli investitori istituzionali.

Al netto delle ovvie esigenze di protezione delle fasce più deboli di famiglie, i bisogni abitativi potrebbero essere soddisfatti in modo assai più ampio tramite la locazione se questa venisse realizzata a condizioni di

libero mercato e con garanzie di maggiore tutela giuridica della proprietà in caso di morosità del conduttore. Una maggiore diffusione della locazione (che negli Usa sta diventando ancora più popolare per la propensione dei millennials all'economia della condivisione anziché di quella basata sulla proprietà) porterebbe a minori rischi di riduzione repentina e inattesa del benessere delle famiglie, e a una allocazione della ricchezza più adeguata alla crescente incertezza dei redditi attesi.

*Fondatore di YouInvest-La Scuola per Investire

@LieraMarco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il numero

mila euro 220 Il valore medio delle abitazioni principali possedute dalle famiglie italiane

COMODATI E IMU

La casa in prestito ai figli rifà i conti con il fisco

Cristiano Dell'Oste e Valeria Uva

Una casa è una casa, non un garage. Muovendo da questa incontestabile premessa, il ministero dell'Economia ha provato a raddrizzare lo sconto scritto maluccio, in verità - che la legge di Stabilità ha concesso per ridurre Imue Tasi sulle abitazioni date in comodato ai figli o ai parenti più prossimi. A Telefisco è stato precisato che lo sconto c'è anche se il «comodatario» possiede un box o un terreno. Ma attenzione: è necessario registrare il contratto. Entro giovedì senza sanzioni. Servizi u pagina 6 pCi sono ancora tre giorni di tempo per registrare senza sanzioni un contratto di comodato, cioè fino a giovedì 4 febbraio, e far scattare fin dal 1° gennaio 2016 l'agevolazione Imue Tasi sulle case concesse in uso gratuito ai parenti. E se fino a ieri questa possibilità era riservata ai pochissimi fortunati che centravano i requisiti fissati dalla legge di Stabilità 2016, con gli ultimi chiarimenti del dipartimento delle Finanze il cerchio si allarga, almeno un po'. In occasione di Telefisco 2016, le Finanze hanno chiarito che il possesso degli immobili diversi dalle case non blocca la riduzione del 50% dell'imponibile (e dunque dell'imposta, si veda a pagina 19). Ma procediamo per gradi, e vediamo prima in cosa consiste l'allargamento del perimetro e poi come ottenere l'agevolazione. Salvi terreni e negozi Può ottenere lo sconto Imue Tasi anche chi possiede altri immobili non abitativi oltre la casa data in comodato e quella in cui abita. In pratica, fermi restando gli altri requisiti fissati dalla legge (si veda la scheda) il possesso di una quota di un terreno o di un negozio - per esempio - non bloccano più l'agevolazione. Sono salvi anche i proprietari di abitazioni con due o più pertinenze dello stesso tipo, per esempio due garage. Per le regole Imu-Tasi, infatti, uno solo è classificato come pertinenza, mentre il secondo è comunque un altro immobile. Non essendo però ad uso abitativo non va a intaccare il tetto dei due immobili, valido per lo sconto. La registrazione Il contratto di comodato, secondo il Codice civile, è valido anche se non è messo per iscritto. Ma la legge di Stabilità impone di registrarlo alle Entrate per avere lo sconto Imu e Tasi. Registrazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula, quindi normalmente entro il 20 gennaio. Chi si fosse accorto in ritardo della nuova opportunità, però, può arrivare alla data del 4 febbraio senza perdere nulla né pagare sanzioni. I tributi locali si versano per dodicesimi e un periodo di almeno 15 giorni vale come un mese. Perciò, per poter "contare" anche gennaio, il comodato deve riportare come giorno di stipula - al più tardi - il 15 gennaio, il che porta a una data limite per la registrazione di giovedì prossimo, per l'appunto. Se sfora questo termine, il proprietario avrà due strade: considerare il contratto solo dal momento della registrazione, pagando le imposte in misura piena sul periodo non coperto, oppure pagare le sanzioni per la registrazione tardiva e gli interessi sfruttando il ravvedimento operoso, che è stato reso più conveniente dalla legge di Stabilità 2016, e beneficiando della limatura degli interessi legali (allo 0,2% dal 1° gennaio). La convenienza Per registrare il contratto, ai 200 euro di imposta di registro bisogna aggiungere l'imposta di bollo su ogni copia del contratto da registrare (16 euro ogni quattro pagine o 100 righe). L'entità dello sconto dipende dalla rendita catastale e dall'aliquota comunale applicabile nel 2016 (il Comune non potrà aumentare quella deliberata nel 2015, ma potrebbe prevedere uno sconto). Vediamo un esempio. La rendita media delle case date in uso gratuito ai parenti è di 468,44 euro (si veda il grafico). Immaginando per semplicità che il Comune abbia istituito solo un'aliquota Imu del 9,6 per mille, il prelievo ammonta a 756 euro all'anno. In questo caso, lo sconto del 50% vale 378 euro e supera di circa 150 euro le imposte di registrazione. Ogni mese di ritardo, invece, costa 31 euro di maggiore Imu, da controbilanciare con il costo del ravvedimento. Nel conto finale entra in gioco anche l'eliminazione della Tasi a carico dell'utilizzatore, in questo caso il comodatario che usa la casa come abitazione principale: uno sconto che vale dal 10 al 30% della Tasi, in quei Comuni uno su due - in cui erano stati chiamati alla cassa anche l'inquilino e l'occupante.

200

euro Imposta di registro È l'importo da pagare per registrare un comodato

In Norme tributarie pagina 19 Le risposte delle Finanze a Telefisco sull'agevolazione per i comodati

Gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in Italia

Unità immobiliari

% sul totale delle unità

Abitazioni

Il quadro

468,44

931.046

89,61

1.113,75

1.294,96

1.947,53

380,49

363.369

16.774

6.028

19.250

11.070 1,1% Negozi 2,9% 1,8% 1,6% 2,9% 1,9% I NUMERI Immobili produttivi Uffici e studi professionali Immobili con altri utilizzi Pertinenze box auto, cantine, ecc. Rendita catastale media Valori in euro COME OTTENERE LO SCONTO I vincoli sull'immobile Il dimezzamento delle tasse non scatta per le abitazioni di lusso. Si tratta degli immobili accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 L'agevolazione La legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto il dimezzamento della base imponibile sia dell'Imu che dell'eventuale Tasi per le abitazioni date in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado Il perimetro Sono parenti in linea retta di primo grado solo i genitori e i figli. Dall'agevolazione sono quindi esclusi, ad esempio, fratelli, cugini e coniugi (che non sono neanche classificati come parenti) Le condizioni per il proprietario La norma della Stabilità precisa che il proprietario non deve possedere altro immobile in Italia, se non quello adibito a propria abitazione principale che deve essere ubicato nello stesso Comune dell'immobile dato in comodato. In occasione di Telefisco, il Mef ha precisato che con «immobile» si intende un immobile abitativo. Quindi non interferisce con l'agevolazione il possesso di terreni e fabbricati non abitativi Le condizioni per il comodatario Il soggetto che riceve l'immobile (comodatario) deve adibirlo ad abitazione principale e stabilirvi la residenza e il domicilio Le condizioni del contratto Lo sconto Imu-Tasi si applica solo ai comodati con contratto registrato. La registrazione deve essere svolta entro 20 giorni dalla stipula. C'è tempo fino al 30 giugno 2017, invece, per dimostrare i requisiti per l'agevolazione tramite la dichiarazione Imu-Tasi al Comune

Fonte: "Gli immobili in Italia 2015", agenzia delle Entrate, dipartimento delle Finanze

LA PAROLA CHIAVE

Contratto di comodato 7 Secondo la definizione del Codice civile (articolo 1803) il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa, mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito. Il contratto può essere concluso in forma scritta o verbale. Il contratto può avere una durata limitata nel tempo, ma sono ammessi anche comodati con scadenza non precisata.

IMPRESE & LEGALITÀ

Anticorruzione, mancano all'appello partiti e tribunali

Lionello Mancini

«Chi ben comincia è a metà dell'opera» dice il proverbio. E l'Italia ha cominciato a erigere difese anticorruzione? Le classifiche internazionali migliorano e l'ottimismo è d'obbligo. Ma, al di là delle percezioni, il «Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei Piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche» presentato dall'Authority a fine dicembre, racconta un Paese ancora incapace di intercettare il malaffare prima che le minacce diventino mazzette. Ciò che ancora difetta, rileva l'Anac, non è tanto l'adesione formale degli uffici pubblici alla legge 190/12 ma, nella generalità dei casi, scarseggiano quella focalizzazione e quella specificità rispetto agli ambiti di applicazione, che depotenziano gli stessi Piani fino a farli risultare inadeguati. Anche perché il loro aggiornamento annuale non tiene ancora abbastanza conto delle esperienze vissute sul campo. Con alcune eccezioni, ovviamente. E alcune assenze preoccupanti tra i soggetti che dei Piani si sono dotati. L'analisi dell'Authority ha riguardato 1.911 tra amministrazioni centrali e locali (Regioni, Comuni e Province), enti del Servizio sanitario, Università, Camere di commercio. In 71 non hanno elaborato alcun Piano e il campione reale scende perciò a 1.840 amministrazioni. Dalla quantità alla qualità. Solo il 63% del campione «ha adottato e pubblicato l'aggiornamento 2015-2017» e risulta statisticamente evidente che gli enti locali sono più in difficoltà, specie quelli più piccoli, più poveri, perlopiù del Sud. Ed era prevedibile, ma è anche la prova che la gestione del rischio corruzione è più carente proprio laddove ce ne sarebbe più bisogno. Il timore è che - in assenza di uno scatto - passerà molto tempo prima che le amministrazioni più deboli si aggiustino con il copia-incolla di qualche documento solo "per mettersi a posto" con la legge. Capire per contrastare è una regola basilare e perciò inquieta non poco leggere nel Rapporto che «l'analisi del contesto esterno, insufficiente o inadeguata nel 96,5% dei Piani, è addirittura assente nell'84,5% dei casi», perché tale carenza riguarda gli enti territoriali del Paese a qualunque latitudine, con le ricorrenti, particolari insufficienze tra quelli più piccoli e meridionali. Inquieta anche perché indagini e sentenze hanno già dimostrato che per il malaffare è più agevole "scalare" le realtà amministrative minori, dove bastano pochi voti per prendere il timone di appalti e concessioni. Tale carenza, purtroppo, fa il paio con la scarsa conoscenza dei processi interni agli uffici, indispensabile per concentrare l'attenzione sugli snodi più a rischio. Ma anche dove l'analisi dei rischi venga effettuata, la capacità di prevenzione resta inadeguata nei due terzi dei casi. L'Anac non rinuncia a qualche punto di ottimismo (i Piani migliorano ogni anno rispetto ai precedenti), ma la qualità resta «generalmente insoddisfacente» nonostante risulti chiaro che i Piani sono migliori quando siano preceduti da linee guida e poggino su una seria formazione. In altre parole, la prevenzione è più efficace se guidata da precisi indirizzi, che a cascata coinvolgano la struttura (come dimostra il sistema camerale, ispirato e guidato da Unioncamere). Anche per questo sarebbe stato interessante (e rassicurante) trovare tra i 1.911 tra ministeri, Asl, Cdc, Comuni, anche qualche ufficio giudiziario: pur senza esserne obbligati, si presume che chi vi opera sia particolarmente sensibile a queste buone pratiche, proprio mentre cronache recenti raccontano di tribunali che avrebbero tratto notevole giovamento da una rete di prevenzione. Invece, niente. Un'assenza che fa il paio con quella dei partiti politici, visti i loro frequenti incontri ravvicinati con le mazzette. Il problema non è secondario, perché l'ente che stila un Piano triennale, addirittura anticipando gli obblighi di legge, dimostra di aver colto l'idea che nessun ambito è immune e che la corruzione non risiede solo negli uffici degli altri. Chissà che il Rapporto sui Piani 2016-2018 non riservi qualche piacevole sorpresa.

Riqualficazione del territorio Facility management. Reti, energia, sicurezza e pulizia: le attività da assegnare richiedono oggi un apporto di competenze e risorse aggiuntive

Gare per i servizi locali, la sfida-qualità

Best practice. Realizzato dal Cnr un progetto digitale per il rilancio dei monumenti di Siracusa Sia lo «sblocca-Italia» sia il Ddl sugli appalti tengono conto solo in parte delle esigenze di cambiamento CRESME CONSULTING Per l'istituto di ricerca, Consip e Autorità anticorruzione dovrebbero trovare modalità innovative di assegnazione e monitorarne gli effetti ROMEO (IFMA-ITALIA) È contraddittorio puntare sui piccoli appalti: occorre partire da una griglia precisa sui requisiti del servizio e sulle vere ca
Vera Viola

otto le gare Consip in corso per il facility management nel settore degli uffici che dovrebbero concludersi nel 2016, per un valore di circa 10 miliardi. Riguardano i comparti beni culturali, sicurezza, energia per la sanità, pulizia delle caserme, ed ancora energia, alla quarta edizione. Altre quattro le gare concluse nel 2015 per il facility management, che hanno dato vita ad altrettante convenzioni. L'affidamento dei servizi della pubblica amministrazione passa per la centrale acquisti. E anche per questo settore il disegno di legge delega sulla riforma del Codice degli appalti accenna a qualche modifica procedurale. «La gestione dei servizi alle città sta subendo una profonda trasformazione - per il Cresme Consulting - Pertanto su questo tema c'è grande esigenza di cambiamento: i Comuni non riescono più a tenere sotto controllo i servizi urbani, come sicurezza, manutenzione, reti tecnologiche, immagine, design. Si tratta di temi che anche le leggi affrontano in modo diverso, si pensi all'articolo 24 dello Sblocca Italia che tende a coinvolgere nella gestione e nella progettazione i cittadini, oggi disponibili anche a dedicare risorse aggiuntive rispetto a quelle che già versano ai comuni». Le esperienze di questo tipo all'estero sono numerose e cominciano a farsi strada anche in Italia, al Nord come al Sud. Per il Cresme Consulting il disegno di legge sulle procedure di appalto accenna ad affrontare questa problematica. All'articolo 1, lettere bb e cc (criteri di efficienza delle gare) o anche lettera tt. «Sarebbe utile - secondo il Cresme - che Anac (l'Autorità anticorruzione, ndr) e Consip collaborassero allo scopo di individuare nuovi indirizzi e tipologie di gare d'appalto più innovative. Soprattutto per migliorare la qualità dei servizi. Inoltre, credo sia necessario monitorare, dopo l'assegnazione dell'appalto, gli effetti prodotti dalla tipologia di procedura di assegnazione sul servizio». Per Consip, il confronto con il mercato, il monitoraggio non solo della gara ma anche degli effetti di questa sul servizio e il costante adeguamento alle esigenze del committente pubblica amministrazione sono prassi costante. Specie nei settori in cui le convenzioni vengono ripetute, come per le forniture di energia. Inoltre da tempo nel comparto dei servizi è stata adottata la tendenza a integrare diverse prestazioni in un'ottica di efficienza ed economicità. Più netto il giudizio degli operatori. «Si avverte l'esigenza di strumenti nuovi al fine di favorire la ripresa del mercato e indurre il Paese a modernizzarsi» commenta Ifma-Italia (l'associazione internazionale che riunisce tutti gli operatori del facility management, cioè quella parte del mercato che eroga servizi alle comunità, siano esse aziendali o collettive). Ifma è presente in 94 Paesi con 24 mila membri tra cui Coca Cola, Walt Disney, Alcatel, Enel, Ferrero, Gucci, Novartis, che gestiscono circa 10 miliardi di metri quadrati di proprietà, per vendite annuali - in prodotti e servizi - pari a 100 miliardi di dollari. «Consip è un asse portante del sistema economico italiano - secondo Alfredo Romeo, presidente di Ifma Italia - perché dovrebbe determinare e calmierare i costi dei servizi alle pubbliche amministrazioni. Una centrale di acquisti strategica, che muove miliardi di euro all'anno e che di fatto "confeziona" il mercato e le politiche delle amministrazioni territoriali che sono obbligate a rivolgersi a essa. Vorremmo da questa un confronto reale con il mercato». Il presidente di Ifma Italia, inoltre, precisa: «Se il governo punta a ridurre le centrali di acquisto dalle attuali 5 mila a 30, è contraddittorio puntare sui piccoli appalti». Dunque, un capitolato di appalto per erogare servizi congrui dovrebbe partire - spiega Romeo - da una griglia di esigenze: analisi e interpretazione dei bisogni della comunità in oggetto; definizione dei requisiti del servizio che si andrà ad erogare; misurazione dei livelli di qualità; adeguato e

moderno sistema di controllo; autentico e professionale governo dei servizi; strumenti per valutare le reali capacità dei soggetti che si presentano sul mercato e che hanno competenze e know-how reali. Infine, conclude Romeo, in materia di nuovo Codice degli appalti e in sede di definizione delle linee guida sarebbe opportuno che «le imprese venissero ascoltate». Esigenze analoghe vengono espresse anche dal settore dei servizi di sicurezza. Bruno Fragnito, presidente dell'Associazione operatori servizi integrati di sicurezza e presidente provinciale della Sezione Trasporti, mobilità, sicurezza di Confindustria Benevento commenta: «Nel comparto della sicurezza non armata, che dà lavoro in Italia a 5 mila persone - dice Fragnito - vengono assegnate gare a prezzi eccessivamente bassi. Ciò ci allarma poiché tale sistema lascia spazio a riciclaggio e infiltrazioni criminali. Chiediamo maggiori controlli».

UNA SERIE IN QUATTRO PUNTATE Gestire le città/4 Quarto e ultimo di una serie di Focus tutti dedicati a esperienze italiane e straniere di riqualificazione urbana e gestione integrata di servizi Il primo Focus è stato pubblicato il 5 ottobre 2015, mentre le successive puntate sono uscite il 26 ottobre e il 27 novembre (nel riquadro a fianco la pagina dell'ultima uscita)

Foto: UMBERTO GRATI

Agricoltura. Non versano l'imposta coltivatori e imprenditori che già utilizzavano il moltiplicatore più basso

Il coefficiente determina l'esenzione dall'Imu

Gian Paolo Tosoni

L'esenzione dall'imposta municipale sui terreni agricoli di pianura coincide con i casi in cui fino allo scorso anno la base imponibile si determinava moltiplicando il reddito dominicale rivalutato per il coefficiente 75. Lo conferma il dipartimento Finanze del ministero dell'Economia in occasione di Telefisco 2016. Ovviamente le condizioni non devono essere nel frattempo cambiate. Infatti l'esenzione da Imu sui terreni agricoli di pianura compete nella ipotesi in cui tali immobili siano posseduti e coltivati da soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) iscritti nella gestione previdenziale agricola. Invece i soggetti che determinavano la base imponibile con il coefficiente 135 continueranno ad assolvere l'Imu, a meno che i terreni non siano situati in zone montane (Comuni indicati nella circolare ministeriale n.9 del 14 giugno 1993) o nelle isole minori. Importante la conferma che sono valide per l'anno 2016 al fine di individuare i terreni esenti da Imu le istruzioni emanate con la circolare del medesimo Dipartimento n. 3/DF/2012 in materia di agevolazioni specifiche per i terreni agricoli. La risposta del Dipartimento si riferisce soltanto al caso prospettato che è quello comune in cui il terreno di proprietà di persone fisiche in possesso delle qualifiche professionali di coltivatore diretto o Iap sia coltivato da una società di persone alla quale il terreno risulta affittato. Nella fattispecie, spetterà l'esenzione da Imu in quanto i proprietari sono comunque conduttori del fondo anche se mediante una società di persone di cui sono soci. Il ministero non esclude che sulla base della nuova normativa possano essere aggiunte ulteriori istruzioni. La circolare n. 3/DF/2012 aveva fornito altre utili indicazioni in ordine alle agevolazioni per i terreni agricoli che dal 2016 si traducono in esenzione totale dall'imposta. In primo luogo, le agevolazioni erano estese anche alle società proprietarie di terreni agricoli, titolari della qualifica di imprenditore agricolo professionale qualora l'amministratore nelle società di capitali, oppure un socio in quelle di persone, abbia la qualifica di Iap con tanto di iscrizione all'Inps. In questi casi, secondo la circolare, la base imponibile si otteneva con il coefficiente 75 che dal 2016 si traduce con l'esenzione dall'imposta. Sempre nella stessa circolare è stato precisato che un terreno agricolo, anche ricadente in una zona edificabile, se posseduto e coltivato da un coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale scontava l'Imu sul valore catastale. Ciò significa che da quest'anno l'imposta municipale non è più dovuta anche in questo caso. Se il terreno è in comproprietà con un soggetto sprovvisto delle qualifiche professionali anche quest'ultimo assolve l'Imu sul valore catastale del terreno, calcolato però con il coefficiente 135.

Immobili d'impresa. Resta da chiarire se il fotovoltaico possa essere considerato imbullonato

Il curatore versa la Tasi

G.P.T.

Il curatore fallimentare deve versare la Tasi alle scadenze ordinarie e non può rinviare il pagamento della tassa entro il trimestre successivo al decreto di trasferimento degli immobili come invece avviene per l'Imu. Veramente una inutile complicazione per la procedura fallimentare, anche perché la tassa sui servizi indivisibili è quasi sempre di importi modesti. Il dipartimento delle Finanze ha quindi ritenuto che nella fattispecie il maggiore termine per il pagamento dell'Imu (norma di carattere eccezionale) non possa essere applicato per analogia alla Tasi. In sostanza la Tasi viene considerata una spesa in prededuzione. Su un altro fronte riguardante gli immobili di impresa, è stato chiarito che sarà un documento di prassi in corso di emanazione da parte delle Entrate a chiarire i criteri di rideterminazione della rendita catastale dei fabbricati strumentali (categorie catastali D ed E). Quindi resta per ora senza risposta la domanda se sia possibile considerare "imbullonato" un impianto fotovoltaico che ha comportato un aumento della rendita catastale (in quanto ha fatto lievitare di oltre il 15% il valore dell'immobile). Si tratta di un dubbio che discende dalla norma contenuta nella legge di Stabilità 2016 secondo la quale, per gli opifici e i fabbricati destinati alle attività industriali, la rendita catastale deve essere rideterminata escludendo gli impianti fissi funzionali a uno specifico processo produttivo. Ovviamente la riduzione della rendita comporta una minore Imu. Il dipartimento delle Finanze si è limitato a precisare che l'eventuale utilizzo in autoconsumo dell'energia elettrica prodotta dall'impianto collocato sull'unità immobiliare «non ha alcuna influenza ai fini catastali, risultando rilevante la valutazione oggettiva dell'immobile». Si ricorda che i proprietari di fabbricati strumentali hanno la facoltà di presentare richiesta di rideterminazione della rendita catastale mediante la procedura telematica Docfa. Secondo la legge di Stabilità, se la richiesta verrà presentata entro il 15 giugno 2016 i proprietari saranno legittimati a tenere conto della nuova minore rendita in sede di pagamento dell'Imu relativa al primo semestre 2016. L'auspicio è che i chiarimenti ministeriali arrivino per tempo evitando una corsa degli ultimi giorni.

Telefisco 2016 IL CONVEGNO DEL SOLE 24 ORE

Le infrazioni ante-2016 fanno scattare la recidiva

Penalità più severa L'inasprimento dettato dal Dlgs 158/2015 riguarda le violazioni «della stessa indole» commesse nei tre anni precedenti Il triennio 2013-2015 conta per l'aumento delle sanzioni

L'ALLEGGERIMENTO Vale anche per i tributi locali la riduzione delle ammende per la presentazione delle dichiarazioni nei 30 giorni di ritardo

Rosanna Acierno

Le violazioni commesse nel 2016 fanno scattare l'aumento della sanzione nel caso in cui il contribuente sia incorso in un'altra violazione della stessa indole nel triennio 2013-2015. La nuova riduzione della sanzione prevista in caso di presentazione di dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine si applica invece anche ai tributi locali. È quanto ha precisato il dipartimento delle Finanze del Mef in occasione di Telefisco 2016, rispondendo a una serie di quesiti sui tributi locali. Il Dlgs 158/2015, nel riformare il sistema sanzionatorio amministrativo tributario, ha tra l'altro rimosso il carattere discrezionale dell'aumento della pena in caso di recidiva per violazioni della stessa indole, con la conseguenza che gli uffici, in presenza di una medesima violazione commessa nei tre anni precedenti, sono ora obbligati ad aumentare fino alla metà la sanzione nella misura stabilita dalla legge. Pertanto, trattandosi di norma di sfavore e peggiorativa, è stato chiesto all'amministrazione di chiarire se il periodo di riferimento dei tre anni precedenti potesse includere il 2013-2015 oppure se il periodo infratriennale dovesse decorrere dal 2016, rendendo così applicabile la recidiva di fatto dal 2019. In proposito, le Finanze affermano che la nuova obbligatorietà della dichiarazione di recidiva con conseguente aumento della sanzione se il soggetto sia incorso in altra violazione della stessa indole nei tre anni precedenti si applica alle violazioni accertate a partire dal 1° gennaio 2016 senza incidere sulla tempistica della precedente violazione accertata in via definitiva. Pertanto, è a partire dalla data di commissione della violazione che si retroagisce per stabilire il triennio di riferimento. In particolare, se la violazione viene commessa nel 2016, il periodo di riferimento può includere il 2013-2015. Ad esempio, se nel 2017 verranno accertate da un Comune due infrazioni della stessa indole, una commessa nel 2016 e un'altra nel 2015, si renderà applicabile la "nuova" recidiva. La questione non è certo di poco conto se si pensa, non solo, a quanto sia frequente incorrere nell'accertamento di due violazioni dello stesso tipo nel corso di quattro periodi di imposta (ipotesi più che comune, basti pensare all'applicazione per più anni della riduzione Imu per i comodati da parte di un contribuente che non vi ha diritto), ma anche al fatto che violazioni commesse quest'anno, se accertate, faranno comunque scattare la recidiva. La commissione di due violazioni della stessa indole in un arco temporale di almeno quattro anni è, infatti, relativamente probabile. La chance della deflazione Alla luce di questa risposta, occorrerà valutare l'opportunità, nel caso di verifiche in corso e di violazioni della stessa natura commesse in due esercizi, di aderire a un istituto deflattivo del contenzioso o di optare per il ravvedimento operoso. La recidiva, infatti, non opera se il contribuente si avvale dell'accertamento con adesione, la mediazione, conciliazione giudiziale o se fruisce del ravvedimento operoso anche solo con riferimento a un solo atto impositivo. Il caso della sproporzione Peraltro, alla luce di quanto previsto dal Dlgs 158/2015, questo "irrigidimento" della disciplina sanzionatoria viene controbilanciato dalla possibilità da parte dell'ufficio di ridurre le sanzioni fino alla metà del minimo «qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione». Ipotesi che potrebbe porsi spesso nel caso dei tributi locali, il cui importo ammonta a pochi euro su base annua, come nel caso della Tasi. Le dichiarazioni Di rilievo anche la risposta relativa all'estensione ai tributi locali della riduzione della sanzione per la tardiva presentazione della dichiarazione. Il Dlgs 158/2015 ha previsto la riduzione alla metà della sanzione per dichiarazioni e denunce fiscali presentate con un ritardo massimo di 30 giorni dal termine prefissato, ponendo però dei dubbi sulla possibile estensione anche alle dichiarazioni Imu, Tasi e Tari. In proposito, il Mef ha chiarito che la riduzione è applicabile anche ai tributi

locali, non essendovi disposizioni particolari in materia che stabiliscano il contrario.

LA PAROLA CHIAVE

Recidiva 7 La recidiva scatta in presenza di una violazione ripetuta. Con la riforma delle sanzioni (Dlgs 158/2015) è divenuto obbligatorio per gli uffici applicare la recidiva in presenza di un'altra violazione della stessa indole commessa nel triennio precedente. Si considerano della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

La conseguenza La proprietà di un negozio o di un terreno non blocca l'abbattimento dell'imponibile

Comodati, lo sgravio si allarga

Cumulo possibile Si ritiene ammissibile abbinare la riduzione a quella prevista per fabbricati storico-artistici
Contenzioso Nel rito tributario niente penalizzazioni per i ricorsi improcedibili o inammissibili Il possesso di
altri immobili diversi da quelli abitativi non blocca l'agevolazione LA TASSA SUI SERVIZI Il comodatario
non deve versare la Tasi mentre il possessore pagherà tra il 70 e il 90% ma su imponibile dimezzato
Pasquale Mirto

Diventa un po' più facile ottenere l'agevolazione sulle abitazioni concesse in comodato, dopo i chiarimenti del dipartimento delle Finanze in occasione di Telefisco 2016. Le difficoltà interpretative sulla nuova norma della legge di Stabilità erano state già evidenziate nell'interrogazione parlamentare 5-07445 del 21 gennaio 2015, ma il Governo non aveva fornito una risposta immediata, rinviando a una circolare ministeriale in corso di predisposizione da parte del dipartimento delle Finanze. La risposta più attesa era quella sul termine «immobile», visto che la normativa richiede che il soggetto passivo possa possedere in Italia al massimo due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e uno dato in comodato a un parente in linea retta di primo grado (padre/figlio). Nella disciplina Imu il termine immobile ha un significato ben preciso, riguardante i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli. Sicché, una lettura rigorosamente tecnica porterebbe a escludere la possibilità di accedere alla riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dati in comodato in tutti i casi in cui il soggetto passivo/comodante possieda qualsiasi altro immobile, come un terreno agricolo, un'area fabbricabile, ma anche il secondo garage della propria abitazione, visto che, ai fini Imu, si può considerare come pertinenza un solo garage. L'altra possibile interpretazione è quella di ritenere che il riferimento al termine immobili sia atecnico, e che esso sia relativo alle sole unità immobiliari ad uso abitativo. Peraltro tale lettura non è neanche avulsa dal contesto letterale, vista la previsione che il comodato è agevolato anche nell'ipotesi in cui «oltre all'immobile concesso in comodato» - quindi necessariamente un'abitazione - il comodante possieda, nello stesso Comune, «un altro immobile adibito a propria abitazione»: quindi, ancora una volta, necessariamente un'abitazione. Il Mefa questa seconda interpretazione, precisa che «laddove la norma richiama in maniera generica l'immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo». Altra precisazione riguarda la Tasi. Il ministero ricorda che il comodatario non dovrà pagare nulla, perché anche per il detentore è stata prevista l'esenzione sugli immobili adibiti ad abitazione principale. Il possessore, invece, pagherà la Tasi nella misura stabilita dal Comune (70-90%) e, in difetto, nella misura standard del 90 per cento, riducendo la base imponibile del 50 per cento, come per l'Imu. Infine, nel caso di concessione in comodato di un'abitazione storica, ad avviso del ministero, opera la doppia riduzione, ovvero riduzione del 50% per immobile storico e ulteriore riduzione del 50% per immobile in comodato, e quindi il contribuente versa sul 25% della base imponibile. Il Mef precisa che tale conclusione non è in contrasto con la risposta, fornita in occasione di Telefisco 2012, al quesito in cui si chiedeva se potesse essere applicato il cumulo della riduzione del 50% in caso di abitazione storica dichiarata inagibile o inabitabile. Nella risposta a tale quesito «è stato escluso il cumulo poiché non appare coerente con la logica della norma prevedere un'ulteriore agevolazione già insita in quella specificatamente disposta per questi immobili».

I chiarimenti 01 IMMOBILI DIVERSI Nel novero degli immobili che precludono l'accesso all'agevolazione rientrano solo quelli abitativi 02 INQUILINI A ZERO TASI L'inquilino comodatario non deve pagare la Tasi, perché l'immobile è anche abitazione principale (dunque esente) 03 ABITAZIONI STORICHE Ammessa la doppia riduzione: 50% per l'età dell'immobile e ulteriore 50% per il comodato. La base imponibile si riduce al 25 per cento

Canone concordato. La riduzione del 25% si applica sul prelievo definito a livello comunale, seppure inferiore a quello ordinario

Affitti, scontata anche l'aliquota ridotta

L'ADEMPIMENTO I proprietari di alloggi locati a canone calmierato dovranno presentare la dichiarazione nel giugno del 2017

Luigi Lovecchio

La riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato si applica sull'aliquota deliberata dal Comune e non sull'aliquota ordinaria. Per tali immobili, inoltre, bisogna presentare la denuncia Imu/Tasi nel 2017, anche se questo obbligo non è condizione per la fruizione del beneficio. I chiarimenti delle Finanze in occasione di Telefisco fanno luce sugli aspetti applicativi dell'agevolazione riferita ai fabbricati locati a canone concordato. In forza dell'articolo 1, commi 53 e 54, della legge 208/2015, ai contribuenti proprietari degli immobili in esame è riconosciuto l'abbattimento del 25% dell'imposta, sia ai fini Imu che ai fini Tasi. È stato pertanto chiesto su quale aliquota debba essere calcolata questa riduzione, se su quella ordinaria o su quella deliberata dal Comune. In molti Comuni è stata infatti adottata un'aliquota agevolata in caso di immobili a canone concordato, che costituiscono l'abitazione principale dell'inquilino. La risposta delle Finanze, del tutto condivisibile, è che l'abbattimento si conteggia sull'aliquota deliberata dal Comune, anche se inferiore a quella ordinaria. Nel caso appena ipotizzato, questo significa che lo sconto del 25% dovrà essere calcolato, per gli immobili utilizzati come abitazione principale, sull'aliquota ridotta. La seconda questione riguarda l'obbligo della presentazione della denuncia Imu/Tasi. Va subito evidenziato che la questione si porrà nel giugno 2017. Al riguardo, le Finanze confermano che, poiché i Comuni non sono in grado di reperire l'informazione sulle singole unità affittate a canone concordato, la denuncia Imu è obbligatoria. Va tuttavia precisato che l'adempimento non è posto a pena di decadenza della riduzione. Questo significa in concreto che la mancata presentazione della denuncia non determinerà il venir meno della stessa ma comporterà l'irrogazione della sola sanzione fissa. Un altro dubbio riguardava la locazione di fabbricati di interesse storico-artistico. In questo caso, ci si può basare su quanto affermato dalle Finanze nella risposta che cita le abitazioni in comodato e si può ritenere che sia possibile cumulare l'agevolazione del 25% sull'imposta con la riduzione a metà dell'imponibile, prevista per tali tipologie immobiliari. Nella norma, infatti, non c'è alcuna preclusione in tal senso. Sono stati infine richiesti chiarimenti relativi agli alloggi sociali, che sono esenti da Imu e, a partire dal 2016, anche dalla Tasi. Si chiedeva di definire esattamente il perimetro di tale fattispecie. Sul punto il fisco si è tuttavia dimostrato abbastanza evasivo: la risposta si limita a richiamare il contenuto del Dm infrastrutture del 22 aprile 2008, citato nell'articolo 13, Dl 201/2011, senza offrire precisazioni particolari. Vale peraltro evidenziare che le Finanze confermano l'obbligo dichiarativo nel caso in esame, questa volta posto a pena di decadenza dell'agevolazione. Nel quesito si era rappresentata anche la fattispecie degli alloggi «strutturalmente» sociali ma temporaneamente inutilizzati: non è chiaro in tal caso se l'esenzione competa comunque. La risposta più rigorosa dovrebbe essere negativa, ma vi sono spazi per letture diverse.

Immobili. Gli atti preliminari non sono sufficienti

Terreni, plusvalenza tassata solo se il Prg ha terminato l'iter

Giorgio Gavelli Gian Paolo Tosoni

La cessione di un'area agricola la cui edificabilità non è stata ancora varata con deliberazione comunale - se avviene al di fuori del reddito d'impresa - determina una plusvalenza non imponibile ai fini Irpef. Solo a decorrere dall'adozione del piano urbanistico o di una sua variante, infatti, l'area acquisisce quella potenzialità edificatoria richiesta dall'articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir, per poter configurare una plusvalenza imponibile, posto che, per i terreni agricoli, l'imponibilità si ha solo in casi marginali indicati dalla stessa disposizione (rivendita infraquinquennale di area non acquisita per successione). Con questo principio, la Commissione tributaria di II° grado di Bolzano (decisione 95/2/2015, presidente Ranzi, relatore Zelger) fornisce un elemento di certezza in una materia che spesso è caratterizzata da interpretazioni difformi tra contribuenti ed Entrate. Motivo della disputa è un dato normativo che non brilla per chiarezza, assoggettando (in tutti i casi) a imposizione le plusvalenze «realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione». Se il termine «suscettibili» lascia intravedere una situazione di mera potenzialità, la qualificazione «vigenti» riferita agli strumenti urbanistici porta in tutt'altra direzione. Ricordiamo che il legislatore è già dovuto intervenire con una interpretazione autentica, l'articolo 36, comma 2, del DL 223/2006, secondo cui un'area è da considerare fabbricabile «se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo». Già questa interpretazione fu una novità nell'imposizione diretta, anche se la giurisprudenza di legittimità, con la mente rivolta più alle imposte indirette e locali, ha quasi sempre avallato la sua retroattività (Cassazione, Sezioni unite 25506/2006). Ma una cosa è dire che l'area è già edificabile perché così la definisce lo strumento urbanistico approvato, senza necessità di attendere ulteriori approvazioni o strumenti particolareggiati attuativi, un'altra è pretendere di giungere alla stessa conclusione per un terreno che, come nel caso affrontato dai giudici altoatesini, alla vendita è ancora agricolo con la trasformazione urbanistica non è ancora approvata dal Comune. Nel caso specifico, l'Agenzia aveva addotto in giudizio l'intervenuto parere positivo della Commissione urbanistica provinciale e la lievitazione del prezzo dell'area rispetto a quella "puramente" agricola. Ma la Commissione tributaria ha smentito che questi elementi potessero - ai fini Irpef - far qualificare l'area come edificabile, poiché in base alla normativa provinciale (Lp 13/1997) ciò si verifica solo con la deliberazione del Consiglio comunale che adotta il piano o la variante, a nulla valendo un iter amministrativo non ancora completato.

ULTIMO COMMA

L'Isee inciampa sulla nuda proprietà

Giorgio Maraspin

Nella disciplina dell'Isee contenuta nel Dpcm 159/2013, i meccanismi di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale dovrebbero essere riconsiderati nella componente immobiliare, per la quale sussiste un elemento di iniquità. Il patrimonio immobiliare viene infatti assunto in base ai valori Imu al 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Ne deriva che piena proprietà, usufrutto e diritto di abitazione sono considerati ai fini Isee di pari valore, mentre nessun valore è attribuito alla nuda proprietà. Questo è illogico, se si considera che: - il proprietario gode e dispone dell'abitazione (articolo 832 del Codice civile): può usarla, venderla, locarla, cambiarne destinazione d'uso. Quando muore, la proprietà va ai successori; - l'usufruttuario gode dell'abitazione, (articolo 981 del Codice civile): può usarla e locarla, senza però cambiarne la destinazione. L'usufrutto non si trasmette per successione. Quando l'usufruttuario muore, l'usufrutto si estingue; - il titolare del diritto di abitazione ha un diritto ancora più limitato dell'usufruttuario: può usare la casa solo per i bisogni suoi e della famiglia (articolo 1022 del Codice civile). Il diritto di abitazione non può essere ceduto né dato in locazione e si estingue alla morte del titolare. La nuda proprietà consiste nella proprietà gravata da usufrutto o da diritto di abitazione. Estinguendosi questi ultimi diritti, essa si espande e torna piena. Il nudo proprietario non può locare a terzi, ma può alienare il suo diritto, momentaneamente compreso dall'usufrutto o del diritto di abitazione. La nuda proprietà si trasmette per successione a causa di morte, non dà reddito ma ha un valore patrimoniale che aumenta proporzionalmente all'avanzare dell'età dell'usufruttuario (o del titolare del diritto di abitazione). Ai fini Isee, invece, proprietario pieno e usufruttuario (e titolare del diritto di abitazione) con il criterio del valore ai fini Imu sono considerati alla pari, e cioè possedere entrambi un patrimonio ad esempio di 100mila euro; per il nudo proprietario invece non si considera alcun patrimonio. Le conseguenze ingiuste sul calcolo dell'Isee appaiono evidenti, e si potrebbe anzi ritenere che la norma che comporta questa iniquità sia affetta da illegittimità costituzionale, con riferimento agli art. 1 e 3 (principio di uguaglianza) e 53 (principio di capacità contributiva) della Costituzione. Per rimediare, si potrebbe guardare ai meccanismi di calcolo di usufrutto, diritto di uso e abitazione e nuova proprietà, legati all'età, previsti in materia di imposta di registro, dove il valore dell'usufrutto è calcolato applicando, al valore della piena proprietà, i coefficienti legati all'età in base agli articoli 48 e 46 del Dpr 131/1986 e del prospetto allegato «C», che viene adeguato dal ministero dell'Economia in corrispondenza di ogni variazione del saggio degli interessi legali. Infatti per l'imposta di registro - se la piena proprietà di un immobile vale ad esempio 100mila euro a prescindere dall'età - l'usufrutto (o diritto di abitazione) dello stesso immobile per un novantenne, con i coefficienti ministeriali, vale il 15% della piena proprietà cioè 15mila euro; mentre la nuda proprietà gravata dall'usufrutto di un novantenne, vale l'85% cioè (100mila - 15mila = 85mila euro). Per poter rimediare all'iniquità nell'Isee, sarebbe pertanto sufficiente modificare l'articolo 5 del Dpcm 159/2013, aggiungendo un ulteriore comma, dopo i commi 2 e 3, stabilendo per l'appunto che per i diritti immobiliari diversi dalla piena proprietà (usufrutto, abitazione, nuda proprietà) - ai fini dell'indicatore della situazione patrimoniale, debba tenersi conto dei coefficienti correlati all'età della persona in base agli articoli 46 e 48 del Dpr 131/1986 e del suo allegato «C», prospetto dei coefficienti.

Riforma Pa/1.

Sulle società piano dei tagli con alienazioni «automatiche»

Stefano Pozzoli

ANCORA non si sono esauriti i termini (31 marzo) per presentare la relazione sul piano di razionalizzazione previsto dalla manovra 2015. Il tema torna all'ordine del giorno con il nuovo testo unico sulle partecipate che lo ripropone, con alcune significative novità, sia come strumento ordinario, annuale, sia come fatto straordinario, da effettuarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della norma. C'è anzitutto un ampliamento della platea degli enti coinvolti, che si allarga a tutte le Pa. Pertanto, ci saranno enti che dovranno fare un piano completamente nuovo e altri che si limiteranno a un aggiornamento del vecchio piano. La norma del decreto legislativo, però, prevede modifiche significative a quanto stabilito nella legge 190/2014. Anzitutto tace sul comma 612 che parlava di «adozione» da parte del sindaco e di altro vertice politico. Questo fa ritenere che, anche nel caso del Comune, l'approvazione del piano di razionalizzazione debba essere fatta dal Consiglio comunale. Il decreto, ancora, se riprende la manovra 2015 per quanto riguarda la dismissione delle partecipazioni, ne puntualizza però due elementi importanti. Il primo è che se la quota non viene venduta, deve essere liquidata dalla società a prescindere dalla natura dell'attività che svolge, mentre prima la procedura di recesso valeva solo per le partecipazioni "vietate". La seconda è che, se l'ente è il socio unico e non riesce a vendere la sua società, questa debba essere messa in liquidazione. In sostanza, la decisione di piano potrà avere effetti molto pesanti e deve quindi essere attentamente meditata. Cambiano, in parte, i criteri con cui "giudicare" le società da inserire nella razionalizzazione, che coinvolge non solo le aziende che esercitano attività non ammesse, quelle con più amministratori che dipendenti le società non di servizi di interesse generale in perdita quattro volte negli ultimi cinque esercizi, ma anche quelle che nel triennio abbiano conseguito un fatturato medio inferiore al milione di euro. Quest'ultimo criterio sembra discutibile e, comunque, meritevole di puntualizzazione: una holding, ad esempio, non ha tecnicamente «fatturato» ma percepisce dividendi. Questi vanno ignorati o considerati, ai fini della norma, come fatturato? Come principi guida, ancora, sono previste le aggregazioni e le esigenze di contenimento dei costi, elementi che dovrebbero portare a fusioni e accorpamenti più che a dismissioni. Servono approfondimenti ulteriori, ma sembra trattarsi, più che di vincoli tassativi, di elementi su cui motivare eventuali scelte o deroghe. Il piano dovrà essere inviato alla sezione della Corte dei conti e al nuovo organismo di monitoraggio previsto dal decreto. È importante notare che, questa volta, l'omissione dell'adempimento comporta, per quanto riguarda la procedura ordinaria, una sanzione amministrativa di carattere pecuniario. Altrettanto non è esplicitato per quella straordinaria, dove si afferma però che la mancata ricognizione non consente di esercitare i diritti sociali sulle partecipate. Curiosamente per la revisione ordinaria si prevede la proroga dei benefici fiscali previsti dal comma 568-bis della legge 147/2013, mentre su ciò si tace per la straordinaria. Solo per la procedura straordinaria, infine, si prevede che in caso di affidamenti competitivi successivi alla liquidazione, valga la disciplina dei trasferimenti di azienda per quanto riguarda il personale. Una assicurazione tutta "politica", vista la natura delle società che dovrebbero essere cedute.

Riforma Pa/2.

Al controllo è sufficiente anche il patto parasociale

Massimiliano Atelli

Lo schema di Testo unico sulle partecipate approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri e ora atteso all'esame delle commissioni parlamentari tocca, fra l'altro, anche il delicato tema dei patti parasociali. Si tratta di strumenti di governo extra-assembleare delle società di capitali, ideati nella pratica delle società quotate e diffusi anche in altri ambiti, trovando infine una rinnovata occasione di rilancio proprio nel quadro delle forme di assicurazione e mantenimento del controllo analogo "congiunto", nelle società in house a partecipazione pubblica totalitaria con pluralità di soci pubblici (come conferma, per espresso, l'articolo 16, comma 4, lettera c dello schema). In estrema sintesi, le coordinate di fondo sul tema, nell'ambito dello schema di Testo unico sono di massima quattro: In primo luogo, i patti parasociali sono strumento necessario e sufficiente (in alternativa ad altre situazioni tipizzate) per realizzare la nozione di controllo prevista dall'articolo 2359 del Codice civile, con ciò che caso per caso ne può in concreto conseguire; La titolarità del potere di concludere o di sciogliere i patti parasociali, poi, si radica in capo all'organo consiliare negli enti locali (in conformità all'assunto, fatto proprio qualche tempo fa anche dalla Consob nel caso di Acea Spa, secondo cui la titolarità del pacchetto azionario spetta, appunto, all'organo consiliare); La disciplina dei patti parasociali fra soci pubblici (ma anche fra soci pubblici e soci privati, come sembrerebbe suggerire l'articolo 17 dello schema) è in deroga a quella codicistica, quanto alla loro possibile durata massima (anche più di cinque anni); In caso di cessazione degli affidamenti diretti alle società in house, infine, perdono efficacia i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo. Al di là dell'evidenziato aspetto della loro possibile durata ultraquinquennale, non vi sono divergenze tali, rispetto alla normativa codicistica, da connotare nel senso di una forte specialità la disciplina dei patti parasociali con parti pubbliche contenuta nello schema di Testo unico attuativo della riforma della Pubblica amministrazione. Lo conferma, meglio di ogni altra circostanza, la conferma espressa che l'eventuale contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determina l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato. Ciò detto, restano tuttavia fermi alcuni interrogativi, già in altra occasione sollevati, quale ad esempio quello sul controverso rapporto fra simili patti (quando le parti interessate siano tutti pubbliche) e istituti ideati (e usati) fino a oggi proprio per gettare un ponte, per così dire, fra diritto pubblico e diritto privato. Basta pensare, per fare un esempio, agli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 241/1990, e (sul piano degli effetti) alla loro disciplina, che in parte rimanda a quella contenuta nell'articolo 11 della stessa legge. Un tema fra molti, da non sottovalutare pregiudizialmente, perché l'ibridazione delle categorie giuridiche di rado resta scissa dall'ibridazione delle conseguenze effettuali.

Contratti integrativi. L'applicazione dei principi contabili complica la gestione delle risorse decentrate

Fondo decentrato alla prova della riforma

IL DUBBIO Va chiarito come calcolare la riduzione delle risorse proporzionale ai dipendenti «assumibili» in base alle regole del turn over

Gianluca Bertagna

L'armonizzazione coinvolge la gestione del salario accessorio negli enti locali. Va innanzitutto sottolineato che un principio contabile, molto approssimativo in alcuni passaggi, non può condizionare le procedure previste dai contratti nazionali. Semmai, le regole di contabilità spiegano come imputare le somme al bilancio a seconda dell'avanzamento della contrattazione. Per meglio capire queste regole, è però necessario puntualizzare almeno due aspetti. L'avvio della procedura sugli integrativi è data dall'atto di costituzione del fondo, che serve a quantificare le risorse a disposizione. Questo atto, di natura amministrativa, può anche essere aggiornato e integrato nel corso dell'anno. Inoltre, «costituire» non vuol dire «impegnare». L'impegno nasce solo da un'obbligazione esigibile, e i principi contabili ricordano che le prestazioni esigibili in materia di personale sono quelle riferite al trattamento fondamentale, fisso e continuativo, o stabilito in un contratto integrativo definitivo. Dal punto di vista operativo, l'ente locale può trovarsi in tre situazioni. La casistica più grave è l'assenza di costituzione del fondo. I principi contabili parlano di «deliberazione», mentre è ormai acclarato che si tratti di atto dirigenziale, da effettuare quindi con determinazione. In questo caso, viene affermato che le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la «sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale». A questo punto, è giusto richiamare quanto affermato dall'Aran nella relazione al contratto nazionale del 22 gennaio 2004 sulle risorse stabili del fondo, giudicate dall'Agenzia come «valore unitario che resta confermato stabilmente anche per i successivi esercizi finanziari». Nell'orientamento applicativo «Ral 078» è stato precisato che si tratta di somme non riducibili. La quota "obbligatoria" a cui si riferisce il principio contabile, in assenza di costituzione del fondo, sembra quindi riconducibile alla sola parte consolidata e stabile. Un secondo caso si riscontra quando un ente costituisce il fondo del salario accessorio, ma entro il 31 dicembre non si riesce a stipulare in maniera definitiva il contratto decentrato. In questo caso, le somme non ancora destinate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. C'è infine la situazione ideale, cioè la costituzione e la contrattazione all'interno dello stesso anno. Con la sottoscrizione dell'integrativo si genera un debito esigibile che potrebbe, però, essere liquidato in parte nell'esercizio successivo. Queste somme confluiranno quindi nel fondo pluriennale vincolato di parte corrente. Chiarite le questioni contabili, è tempo di costituire il fondo per l'anno 2016. Con la manovra è nata una nuova criticità: come gestirei nuovi vincoli del comma 236 che pongono come tetto il fondo del 2015 e la riduzione proporzionale. Effettivamente, la proposta del kit predisposto dall'Aran e condiviso dalla Ragioneria sembra essere uno strumento ormai semplice e consolidato; voci incluse e voci escluse sono bene esposte e i calcoli automatici sono chiari ed immediati. L'attenzione si sposta, quindi, sull'ultimo inciso del comma 236: la riduzione proporzionale del fondo sulla base della riduzione dei dipendenti deve tener conto anche dei dipendenti «assumibili» sulla base del turnover vigente. Espressione troppo laconica per non aver bisogno di nuovi chiarimenti.

Contabilità. Voce per voce, le istruzioni sui calcoli da allegare ai preventivi 2016-2018 che devono essere approvati entro il 31 marzo

Bilanci, arriva il test per il pareggio

Approvato da Arconet il prospetto per certificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica I CRITERI Le regole si applicano anche alle variazioni Il fondo crediti dubbi va detratto solo per la parte non finanziata dall'avanzo

Patrizia Ruffini Cinzia Simeone

Tutti gli enti locali dovranno allegare il nuovo prospetto dimostrativo dei vincoli di finanza pubblica sia al bilancio di previsione sia alle variazioni di bilancio, e il fondo crediti di dubbia esigibilità va detratto solo per la parte non finanziata dall'avanzo di amministrazione. I chiarimenti emergono dal prospetto approvato dalla commissione Arconet nel corso della riunione del 20 gennaio scorso, i cui resoconti sono stati ora pubblicati sul sito. In base al comma 712 della legge di stabilità 2016, gli enti devono allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto per la verifica del rispetto del saldo fra entrate finali e spese finali. Arconet ha approvato le specifiche voci di entrate e di spesa da considerare per la dimostrazione del rispetto del saldo, di seguito analizzate. Nella parte entrate il prospetto relativo agli anni 2016-2018 per gli enti locali comprende: solo per l'esercizio 2016, il fondo pluriennale vincolato per spese correnti e il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale, al netto delle quote finanziate da debito; le entrate dei Titoli da 1 a 5, al netto, per il titolo 2, del contributo Imu-Tasi (comma 20 legge stabilità 2016). La parte spese correnti abbraccia: la previsione riferita alle somme impegnate ed imputate all'esercizio di riferimento, il fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016), meno il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, meno il fondo contenzioso e altri accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Sono inoltre portati in detrazione delle spese correnti gli interventi di bonifica ambientale (comma 716 della stabilità) e le spese per sisma del maggio 2012 (comma 441) per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Per le spese in conto capitale sono incluse: le previsioni di somme impegnate e imputate all'esercizio di riferimento, il fondo pluriennale vincolato di parte capitale (solo per il 2016), meno il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte capitale e altri accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Sono sottratte, inoltre, le spese in conto capitale per edilizia scolastica (comma 713), interventi di bonifica ambientale (comma 716), sisma maggio 2012 (comma 441) e per il museo nazionale della Shoah (solo per il 2016 per Roma Capitale). Il fondo crediti di dubbia esigibilità va indicato al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo, che può essere iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto nei casi in cui, a consuntivo, l'ammontare definitivo del fondo risulta superiore all'importo richiesto. I fondi di riserva e i fondi speciali delle regioni, stanziati per garantire flessibilità alla gestione, non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione, per cui non vanno previsti a preventivo (rileveranno solo a consuntivo eventuali quote non utilizzate). Al saldo fra entrate e spese finali (inclusive delle spese per incremento attività finanziarie) andranno aggiunti o sottratti gli spazi finanziari ceduti o acquisiti tramite la regione e l'intervento della Ragioneria generale dello Stato (pareggio orizzontale nazionale); nelle more dell'attribuzione si suggerisce di indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Sono inoltre da includere gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali anni 2014 e 2015. L'equilibrio finale, comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali, deve essere positivo o pari a zero per essere in regola con i vincoli di finanza pubblica. Il prospetto dovrà essere allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione approvata dal consiglio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione del prospetto. In attesa di questi passaggi, che richiederanno ancora alcune settimane, è necessario che gli enti che approvano il bilancio di previsione verifichino il rispetto del vincolo di finanza pubblica, allegando un prospetto costruito sulla base di quanto reso noto dalla commissione Arconet grazie alla pubblicazione dei resoconti.

I dati del ministero del lavoro sul monitoraggio del Riccometro, al terzo trimestre 2015

Il nuovo Isee spargia le carte

Indicatore più favorevole per la metà delle famiglie
CARLA DE LELLIS

Carte mischiate con il nuovo Isee. Per quasi la metà dei nuclei familiari (47%) è risultato più favorevole, per il 42% meno favorevole: solo in un caso su nove (due terzi riguardano Isee nulli), non ci sono state variazioni nel passaggio dalle vecchie alle nuove regole. Ad attestarlo sono i dati del ministero del lavoro sul monitoraggio del nuovo Riccometro, al terzo trimestre 2015. Le Dsu (dichiarazioni sostitutive uniche) presentate sono state circa 3,5 milioni, il più delle quali attraverso Caf (solo nel 2,1% dei casi è stata preferito il fai-da-te). In chiaroscuro anche il quadro delle nuove regole: 174 le Faq, soprattutto dei Caf, a cui ministero del lavoro e Inps sono stati chiamati a rispondere nel 2015. Primo compleanno. Il nuovo Isee ha da poco spento la prima candelina. È in vigore, infatti, dal 1° gennaio 2015 ed è disciplinato dal dpcm n. 159/2013. In base ai dati del ministero del lavoro, le Dsu che sono state presentate nel corso dell'anno 2015 sono state poco meno di 3,5 milioni. C'è stata una partenza lenta a gennaio, mese in cui, insieme a quello di agosto, è comunque storicamente registrato il minor numero di Dsu presentate; poi il sistema ha cominciato ad acquisire ussi più numerosi e a settembre ha raggiunto il picco: oltre 620 mila Dsu, circa 145 mila in media a settimana. Per il ministero tutto ciò dimostra che la familiarizzazione con le nuove regole è stata relativamente rapida. Per quanto concerne i canali di trasmissione delle Dsu, sono i Caf a predominare. I cittadini che hanno preferito far da sé, presentando cioè direttamente online la Dsu con la procedura assistita dell'Inps, sono stati circa 70 mila: il 2,1% del totale. Marginale il numero, invece, delle Dsu che sono state presentate all'ente erogatore: circa 23 mila, meno dello 0,7%. L'impressione del ministero è anche un'altra: sembrerebbe che con il nuovo Isee, specie in alcune regioni del Mezzogiorno, si stia riducendo l'anomalia di un elevatissimo numero di Dsu presentate in presenza di una spesa sociale molto bassa; sembra cioè che la Dsu venga più spesso presentata solo quando serve, cioè solo a fronte della effettiva richiesta di prestazioni sociali agevolate. I tempi. Il regolamento Isee fissa in due settimane, dalla presentazione della Dsu, il termine di rilascio dell'attestazione dell'indicatore da parte Inps (si tratta di dieci giorni lavorativi, di cui quattro ai Caf o altro ente che acquisisce la Dsu, quattro per l'interscambio dati tra l'Inps e l'Agenzia delle entrate e due per il rilascio dell'attestazione da parte di Inps). Dopo un breve periodo di sfioramento del termine, da metà febbraio 2015 il sistema rilasciava le attestazioni nei tempi previsti. La tendenza, spiega il ministero, è a rilasciare l'attestazione in tempi molto più veloci di quelli previsti dal regolamento: i tempi medi di rilascio, infatti, sono calati fino a meno di un terzo di quanto previsto dal regolamento, collocandosi nei mesi estivi a ridosso dei quattro giorni. A settembre, però, si osserva un lieve allungamento dei tempi di rilascio (di circa 1,5 giorni in media), dovuto al notevole incremento delle Dsu presentate ai Caf. Gli effetti del passaggio al nuovo Isee. In via generale (cioè per l'Isee ordinario e per la popolazione nel complesso), le distribuzioni del nuovo Isee appaiono molto simili a quelle che si sarebbero ottenute ricalcolando l'Isee con le vecchie regole sulle stesse dichiarazioni. In altri termini, a ogni data soglia di Isee la popolazione che si colloca al di sotto con il nuovo Isee non è molto diversa da quella che vi si sarebbe collocata con il vecchio Isee: le differenze sono sempre nell'ordine del + o - 1%. E ciò nonostante la distribuzione si stia «spostando» verso destra, con l'afflusso nel terzo trimestre di valori Isee più elevati che nei mesi precedenti (tipicamente connessi alla richiesta di prestazioni universitarie). Tanto rumore per nulla? Stando ai numeri, insomma, sembrerebbe che la nuova normativa abbia di fatto poco inciso sul panorama delle prestazioni sociali. Il ministero mette le mani avanti: obiettivo dichiarato del governo non era «aumentare» l'Isee, ma migliorarne l'equità. Nel report perciò sottolinea che non deve stupire la verosimiglianza delle distribuzioni, che è anzi un effetto desiderato della riforma. Se per classi di Isee non vi sono grosse variazioni quantitative, ciò non implica in alcun modo che qualitativamente

le popolazioni rimangano simili. Il risultato, dunque, è sugli effetti delle nuove regole: il nuovo Isee, secondo il ministero, risulta più favorevole per quasi la metà dei nuclei familiari (47%), mentre è meno favorevole nel 42% dei casi. Quindi, pur rimanendo le distribuzioni sostanzialmente le medesime, solo in un caso su nove (due terzi dei quali riguardano Isee nulli) non si osservano variazioni nel passaggio dalle vecchie alle nuove regole. Chi utilizza l'Isee. Le prestazioni alle quali si accede attraverso il Riccometro sono molteplici: dagli asili nido alle mense scolastiche, dall'università ai contributi economici per il contrasto alla povertà, dalle prestazioni socio-sanitarie agli sconti tariffari e così via. Il 50% delle Dsu proviene da nuclei familiari con minorenni, mentre circa il 20% da quelli con persone disabili. Uno su tre è il numero dei nuclei che non presentano questi particolari carichi familiari. Quanto alle Dsu degli universitari, di cui già si è detto, piuttosto esigue per tutto il primo semestre, cominciano a manifestarsi nel periodo estivo per poi esplodere nel mese di settembre con l'avvio del ciclo di domande per il diritto allo studio legate al nuovo anno accademico: oltre 220 mila Dsu nel mese di settembre, pari al 36% del totale. La quota di Dsu di universitari passa così dal 7% del totale nel primo semestre al 15,2% nel periodo qui analizzato; sarà proprio a causa di questo sbilanciamento nella popolazione Isee che si osserverà una riduzione degli Isee nulli e un aumento dei valori medi e mediani dell'Isee rispetto a quanto presentato nel precedente report.

I dati del nuovo Isee

Classi di reddito

Nuovo Isee

Vecchio Isee

Nulla

8,5%

8,4%

0 - 3.000

5,4%

5,3%

3000 - 6.000

3,2%

3,3%

6000 - 9.000

5,4%

6,5%

9000 - 12.000

100,0%

100,0%

12.000 - 15.000

Diminuisce

11,3%

Si annulla

7,2%

Aumenta

La ricchezza delle famiglie

Nuovo Isee

Classi di reddito

Vecchio Isee

10,8%

11,5%
15.000 - 20.000
16,3%
15,1%
20.000 - 25.000
17,0%
17,6%
25.000 - 30.000
16,0%
15,3%
Oltre 30.000

10,2%
9,7%

Totale

7,3%

7,3%

Gli effetti del passaggio dal vecchio al nuovo ISEE

46,7%

Resta stabile

4,3%

Resta nullo

42,0% Fonte: Elaborazione ItaliaOggiSette su dati Ministero del lavoro

I principali chiarimenti

Voci di reddito

Carta acquisti

No

Voucher (buoni lavoro)

Sì

Sì

Casa all'asta

Sì

Fabbricato esente ai fini Imu

Sì

Coniuge residente all'estero

Coniugi separati in casa

Redditi fondiari

Riscatto fondo pensioni

C/C promiscuo

Da indicare sulla DSU

Carte di credito prepagate e carte conto

Sì, in due importi: al 31/12 e giacenza media

Pensione estera tassata in Italia e all'estero

No (se è stata fatta dichiarazione redditi)

Pensione estera tassata solo all'estero

No entra nel nucleo familiare

Epoca di verifica età del figlio (minorenne)
Alla data della Dsu
Due ISEE se il comune ha separato il nucleo
Rilevano in misura rilevante per il Fisco
Non rileva ai fini ISEE
Rileva per intero ai fini ISEE

Le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016. Effetto retroattivo per il favor rei

Fisco sul mattone, sanzioni soft

Per ritardi e omissioni Imu-Tasi dimezzato il quantum
SERGIO TROVATO

I contribuenti che non hanno pagato, in tutto o in parte, il saldo Imu e Tasi o lo hanno versato in ritardo possono regolarizzare le violazioni pagando una mini sanzione dell'1,66% entro il prossimo 15 marzo. Per le sanatorie effettuate entro 90 giorni dalla scadenza, infatti, la legge di riforma delle sanzioni tributarie ha dimezzato il quantum dovuto a titolo di penalità. Non è più possibile avvalersi del ravvedimento sprint entro 14 giorni dalla commissione della violazione, fruendo di una sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione base), né del ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando una sanzione ridotta all'1,5% (1/10 del 15%), ma gli interessati hanno ancora la chance di condonare le violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento di Imu e Tasi entro 90 giorni da quando sono state commesse, con la sanzione ridotta all'1,66% (1/9 del 15%). Considerato che il pagamento del saldo doveva essere effettuato dai titolari di immobili soggetti al prelievo (fabbricati, aree edifi cabili, terreni, questi ultimi solo per l'Imu) entro lo scorso 16 dicembre, per fruire dell'abbattimento della sanzione i contribuenti devono sanare le irregolarità entro il 15 marzo. Tuttavia, in alternativa, possono avvalersi del ravvedimento lungo entro un anno, ma con una sanzione più salata, dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%). Quest'ultima sanzione è l'unica a non essere stata ridotta dalla legge di riforma rispetto al passato. Va ricordato che già con la legge di Stabilità 2015 (190/2014) erano state ampliate le fattispecie di condono per i tributi locali. In effetti proprio a partire dal 2015, oltre al ravvedimento veloce (30 giorni) e lungo (un anno), il legislatore ha dato al contribuente la possibilità di regolarizzare le violazioni di omesso, tardivo o parziale versamento del tributo entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore pagando una sanzione ridotta a 1/9 del minimo. L'articolo 1, comma 637, della legge di Stabilità 2015 non ha limitato questa fattispecie di ravvedimento, a differenza delle altre, ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate. La norma ha inserito la lettera a-bis) al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, concedendo maggiori possibilità agli interessati di sanare le violazioni commesse, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, versando una sanzione ridotta a 1/9 del minimo (30%) qualora il contribuente si ravveda entro il termine di 90 giorni dalla commissione della violazione, ferme restando le altre forme di condono già previste dalla legge. Le nuove sanzioni. La nuova disciplina contenuta nel decreto legislativo 158/2015 ha invece delineato un quadro delle mini sanzioni, applicabili in seguito al ravvedimento, diverso rispetto al passato. In particolare, entro 14 giorni dalla commissione della violazione gli interessati possono fruire di una sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione base). In alternativa, hanno la possibilità di avvalersi del ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando una sanzione ridotta all'1,5% (1/10 del 15%). Si può poi sanare la violazione entro 90 giorni da quando è stata commessa, con la sanzione ridotta all'1,66% (1/9 del 15%). Infine, come in passato, l'ultima chance è rappresentata dal ravvedimento lungo, entro un anno dalla violazione, ma la misura della sanzione si innalza al 3,75% (1/8 del 30%) . Favor rei. Va posto in rilievo che, in virtù del principio del favor rei, le nuove sanzioni ridotte si applicano non solo alle violazioni commesse dal 2016, ma anche a quelle commesse prima dell'entrata in vigore della riforma. Per esempio, ci si può ravvedere nei vari tempi stabiliti dalla legge fruendo del dimezzamento delle sanzioni anche per gli omessi, parziali o tardivi versamenti del saldo Imu e Tasi 2015, la cui scadenza era fissata per lo scorso 16 dicembre. Tra l'altro, le nuove disposizioni più favorevoli, producono effetti anche per le violazioni già contestate con gli atti di accertamento che non siano ancora divenuti definitivi. Gli adempimenti. Per sanare le irregolarità l'adempimento può essere effettuato anche in momenti diversi. Ciò che conta è che l'ultimo versamento avvenga entro il termine stabilito ex lege. Considerato che le scadenze sono diverse

(14 giorni, 30 giorni, 90 giorni o 1 anno), per stabilire quale sanzione va pagata fa fede la data dell'ultimo versamento. Fermo restando che solo l'adempimento spontaneo, prima che le violazioni vengano accertate dal comune, evita di incorrere nella sanzione edittale del 30% e di pagare interessi maggiorati fino a 3 punti percentuali rispetto al tasso legale, eventualmente deliberati con regolamento comunale. Del resto, la sanatoria richiede che oltre alla sanzione venga pagato anche il tributo dovuto con i relativi interessi legali. A partire dal 2016 il saggio degli interessi legali è stato ridotto allo 0,2%. Quindi, sarà ancora più conveniente pentirsi. Gli interessi maturano giorno per giorno e si calcolano in base al principio del pro rata temporis, vale a dire tenendo conto dei tassi in vigore nei diversi periodi d'imposta. Per esempio per il 2015, come stabilito dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2014, il saggio degli interessi legali è stato fissato nella misura dello 0,5%.

Nuove fattispecie e misura sanzioni Ravvedimento veloce, entro 14 giorni dalla commissione della violazione: sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione base) Ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione: sanzione ridotta all'1,5% (1/10 del 15%) Ravvedimento intermedio, entro 90 giorni dalla commissione della violazione: sanzione ridotta all'1,66% (1/9 del 15%) Ravvedimento lungo, entro un anno dalla commissione della violazione: sanzione dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%) Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento per intero di tributo, sanzione ridotta e interessi La sanatoria è ammessa prima che le violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo vengano accertate dal comune Il tasso d'interesse legale dovuto dal 2016 è pari allo 0,2% annuo Gli interessi maturano giorno per giorno

Pagina a cura DI SERGIO TROVATO

Riduzioni estese a tutti i tributi locali

La riduzione delle sanzioni prevista dalla legge di riforma (decreto legislativo 158/2015) si applica anche alle violazioni commesse in materia di tributi locali. Da quest'anno, infatti, sono state dimezzate le sanzioni anche per le violazioni commesse dai contribuenti per Imu, Tasi, Tari e, in generale, per tutti gli altri tributi amministrati dagli enti locali. Le penalità, poi, possono essere ulteriormente ridotte se i contribuenti provvedono alla regolarizzazione spontanea nei tempi previsti dalla legge. Le nuove sanzioni si applicano non solo alle violazioni commesse dal 2016, ma anche a quelle commesse negli anni precedenti. Com'è noto la legge di Stabilità 2016 (208/2015) ha anticipato l'entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio rinviata in un primo momento al 2017. L'articolo 1, comma 133, della suddetta legge, invece, ha disposto la decorrenza a partire dal 1° gennaio 2016 delle norme contenute nel decreto legislativo 158/2015. In particolare, con le modifiche che apportate al sistema sanzionatorio sono state dimezzate le penalità per i ritardi nei versamenti di imposte e tasse non superiori a 90 giorni, con l'abbattimento alla metà della sanzione ordinaria del 30% prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997. Inoltre, per i pagamenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza si ha l'ulteriore benefi cio di pagare, in caso di accertamento della violazione, solo l'1% per ogni giorno di ritardo.

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

21 articoli

Verso lo stop alle tasse salva deficit

Iva e accise, il governo vuole eliminare il ricorso alle «clausole di salvaguardia» Coperture, si tornerà a discutere alle Camere. Flessibilità, Roma ottimista sul giudizio Ue Bruxelles Già questa settimana sono in agenda le previsioni economiche della Commissione Ue
Lorenzo Salvia

ROMA Il giudizio vero e proprio arriverà ad aprile. Ma già questa settimana, con le previsioni economiche in calendario per il 4 febbraio, dalla Commissione europea potrebbe arrivare qualche segnale sulla delicata partita della flessibilità, cioè l'aumento del rapporto fra deficit e prodotto interno lordo, per far quadrare i conti della legge di Stabilità.

In attesa di segnali, il governo italiano ostenta un certo ottimismo. Specie sulla clausola di flessibilità finora considerata più a rischio, lo 0,2% legato all'emergenza migranti e sicurezza. Come mai? L'Italia si è detta pronta a fare la sua parte per i 3 miliardi di euro che Bruxelles darà alla Turchia con l'obiettivo di fermare le partenze dei rifugiati verso l'Europa. Verseremo i 231 milioni di nostra competenza ma a patto che questi non vengano conteggiati nel deficit. L'accordo pare fatto. E sembra difficile che la stessa regola non valga per le altre spese che in questi mesi l'Italia sta sostenendo alla voce migranti e sicurezza. «Semmai il capitolo sul quale occorre vigilare è la flessibilità per gli investimenti, che vale anche di più, lo 0,3%» dice il vice ministro all'Economia Enrico Morando. Perché? «Abbiamo un tasso di realizzazione degli investimenti programmati molto basso, quando va bene arriviamo al 50%», spiega Morando. Fare di più sarebbe un risultato storico. Cosa succederebbe se non dovessimo usare tutti i soldi autorizzati per gli investimenti nell'anno in corso? «Nulla nel 2016 - dice Morando - ma ne sconteremo l'effetto negativo l'anno successivo».

Forse anche per questo si profila un'importante novità nella prossima legge di Stabilità, la vecchia Finanziaria che dovrebbe cambiare pelle ancora una volta. L'intenzione è di non fare più ricorso alle clausole di salvaguardia. Una questione tecnica solo a prima vista. Le clausole di salvaguardia sono le tasse tappabuchi, come l'aumento dell'Iva o delle accise della benzina, che scattano in automatico se le coperture per alcune spese si rivelano insufficienti in corso d'opera. Sarebbe una rivoluzione visto che è proprio così che è arrivato l'ultimo aumento dell'Iva e che negli ultimi anni le tasse tappabuchi sono diventate una pericolosa abitudine.

Il primo passo per l'addio alle clausole di salvaguardia sarà formalizzato nei prossimi giorni, quando le commissioni Bilancio di Camera e Senato presenteranno un disegno di legge che riscrive le regole della legge di Stabilità. Non è una mossa isolata perché il testo riprende il lavoro di un'indagine conoscitiva approvata in Parlamento e sulla questione ci sono già stati contatti con il governo. Niente clausole di salvaguardia, dunque. Ma cosa succederà se i soldi per una voce di spesa dovessero finire? «Si torna in Parlamento - spiega Francesco Boccia (Pd), presidente della commissione Bilancio della Camera - e si decide lì dove prenderli, dove tagliare e chi tassare. Tutto alla luce del sole e senza sorprese».

Non fare più ricorso alle clausole di salvaguardia, però, non vuol dire aggirare quelle che pendono tuttora sulla testa del contribuente, eredità delle manovre passate. Quest'anno ne sono state fermate per 17 miliardi ma l'anno prossimo ce ne sono per 15 miliardi, l'anno dopo si arriva a 20 miliardi. Questi sono soldi che andranno trovati comunque. E non sarà facile.

lorenzosalvia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La parola

salvaguardia

La «clausola di salvaguardia» è stata introdotta per la prima volta nella manovra di luglio 2011. Si tratta della norma che prevedeva l'aumento automatico dell'Iva nel caso non fossero stati recuperati 6,5 miliardi l'anno con il riordino dei bonus fiscali e assistenziali. La disciplina risponde ai desiderata della vigilanza Ue che permette, in alcuni casi, una deviazione dal percorso di aggiustamento dei conti con le cosiddette «clausole di flessibilità».

La vicenda

Potrebbe esserci un'importante novità nella prossima

legge di Stabilità, quella che dovrà essere approvata entro la fine dell'anno. L'intenzione del governo è quella di non fare più ricorso alle clausole di salvaguardia. Ossia le tasse tappabuchi, come l'ultimo aumento dell'Iva o l'incremento delle accise della benzina, che scattano in automatico se le coperture per alcune spese si rivelano insufficienti in corso d'opera. Negli ultimi anni le clausole di salvaguardia sono diventate una pericolosa abitudine.

Nei prossimi giorni le commissioni Bilancio di Camera e Senato presenteranno un disegno di legge che riscrive proprio le regole della legge di Stabilità

L'intervento

I furbetti globali del Fisco avranno (finalmente) una vita un po' più dura

PAOLO LUDOVICI e GIAMMARCO COTTANI*

Il 2015 ha segnato una svolta nel rapporto tra le amministrazioni fiscali e le grandi multinazionali. I capi di Stato hanno infatti approvato il «Piano di Azione» volto a contrastare le strategie di natura fiscale che talune imprese operanti su scala transnazionale pongono in essere per erodere la base imponibile («base erosion») e, dunque, sottrarre imposta al fisco (profit shifting, da cui l'acronimo inglese Beps).

Tali pratiche, sino a poco tempo fa del tutto legittime, tendono a esacerbarsi in contesti ad alto tasso di innovazione (si pensi al caso delle imprese operanti nel settore della digital economy), in particolare quando sussiste la possibilità di separare il luogo di svolgimento delle attività economiche generatrici di profitti dal luogo in cui è esercitata la potestà impositiva su tali profitti.

Il pacchetto di misure Beps fornisce ai governi un sistema di soluzioni per colmare le lacune presenti nei sistemi fiscali vigenti che, sino ad oggi, hanno permesso a talune imprese di dirottare i propri profitti verso Stati a fiscalità bassa o inesistente, senza tener conto del luogo dove è svolta l'attività economica sottostante.

La significatività del progetto può essere facilmente compresa prendendo in considerazione l'impatto che il fenomeno Beps produce sul gettito fiscale dei Paesi. Secondo le analisi svolte dall'Ocse, infatti, le perdite di base imponibile sono stimabili in una forchetta compresa tra i 100 e i 240 miliardi di dollari l'anno, vale a dire tra il 4 e il 10 per cento del gettito globale relativo all'imposizione societaria.

Più in dettaglio, secondo dati raccolti all'interno del «Piano di Azione Beps» presentato dall'Ocse nel febbraio 2013, si è dimostrato che nel 2010 «piccoli» Stati come Barbados, Bermuda e le British Virgin Islands hanno raccolto più investimenti esteri diretti (5,11% del totale mondiale) rispetto a super-potenze quali Germania, e Giappone ferme, rispettivamente, al 4,77% e al 3,76%. Il totale degli investimenti azionari interni nei Paesi Bassi e Lussemburgo attraverso strutture societarie appositamente costituite per l'ottenimento esclusivo di vantaggi fiscali (i cosiddetti «special purpose vehicles» o Spv) ha rappresentato ben oltre l'80% del totale degli investimenti interni di questi stessi paesi.

Da non sottovalutare anche il risvolto «sociale» del fenomeno. Le pratiche elusive impattano anche sulla fiducia nei sistemi fiscali, producendo effetti distortivi sulle scelte di investimento, che vengono definite sulla base di strategie tributarie aggressive, anziché da ragioni economico-produttive. Nessuna big delle multinazionali di successo è stata «risparmiata» dall'eco mediatica del progetto. Basti pensare al caso sintomatico di Apple, il cui amministratore delegato Tim Cook è stato convocato dinanzi al Congresso americano per legittimare le pratiche fiscali (formalmente del tutto legittime) del proprio gruppo, accusato invece dal fisco americano di aver sottratto 74 miliardi di dollari grazie all'utilizzo di società estere che potevano beneficiare di regimi tributari di favore.

Alla luce di ciò, il pacchetto di azioni incluso nel progetto Beps introduce nuovi standard minimi in materia di:

- 1) scambio di informazioni tra Paesi, sulla base di un modello definito «Country by Country reporting» volto a fornire per la prima volta alle amministrazioni finanziarie una visione di insieme ed esaustiva dell'attività svolta in ciascun Paese da un gruppo multinazionale, ivi inclusi i profitti generati e le imposte pagate;
- 2) limitazioni alle pratiche fiscali dannose, con specifico riguardo allo sfruttamento di beni immateriali come marchi o brevetti;
- 3) revisione delle linee guida in materia di prezzi di trasferimento. Quest'ultimo intervento, in particolare, sottolinea la necessità di procedere ad un riallineamento della catena del valore, come strutturata dalle imprese multinazionali su base meramente contrattuale, con le attività economiche sottostanti, generatrici di reddito imponibile.

Da ultimo, il rapporto Beps contiene raccomandazioni volte a modificare tanto le legislazioni fiscali nazionali, quanto le indicazioni Ocse contenute nel Modello di Trattato o nelle Linee Guida sul Transfer Pricing. La rilevanza del progetto è riscontrabile nelle iniziative di alcuni gruppi multinazionali che stanno valutando l'opportunità di aderire ad una transazione con il fisco italiano

Nel pacchetto di misure sostanzialmente anti-elusive emergono anche le raccomandazioni sul cosiddetto patent box, che di fatto può determinare una significativa riduzione della base imponibile per le società titolari di beni immateriali. Si tratta, comunque, di una misura in linea con la filosofia del Beps giacché, stimolando l'introduzione di normative omogenee nei diversi Stati, impedisce che la localizzazione dei fattori produttivi sia inquinata da logiche prevalentemente tributarie.

*Ludovici&Partners

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Italia finanziati sette progetti nel 2015

I primi fondi del piano Juncker premiano biochimica e ferrovie

Chiara Bussi

Biochimica, carrozze dei treni per i pendolari, banda ultralarga, energia. Sono sette i progetti italiani - tra cui sei già finalizzati - che hanno avuto il via libera della Bei con il piano Juncker per il rilancio degli investimenti nella Ue. I numeri sono ancora piccoli, ma il nostro Paese si situa in pole position a pari merito con Parigi e Londra. I finanziamenti approvati ammontano a 7,5 miliardi con un effetto leva di 50 sui 315 stimati entro il 2017.

«A convincere la Bei è stato un mix di fattori: la produzione di acciai di nuova generazione grazie all'attività di ricerca e sviluppo, l'incremento della catena del valore aggiunto, la riambientalizzazione del sito di Servola e il salvataggio di oltre 400 posti di lavoro». A parlare è Mario Caldonazzo, ad di Finarvedi, holding di Arvedi, la prima azienda italiana che ha ricevuto i finanziamenti sotto l'ombrello del Piano Juncker nell'aprile 2015. I numeri sono ancora piccoli, perché finora sono sette i progetti italiani che hanno ricevuto l'ok del cda della Banca del Lussemburgo, ma il nostro Paese si situa in pole position insieme a Francia e Gran Bretagna. Lo rivela la lista delle 42 operazioni approvate o siglate lo scorso anno dalla Bei con la garanzia dell'Efsi, il Fondo europeo per gli investimenti strategici, motore del Piano. Finora hanno avuto luce verde tre finanziamenti a imprese irlandesi, mentre Danimarca e Olanda sono a pari merito con due. In coda Belgio, Finlandia, Polonia, Slovacchia, Croazia e Svezia, che hanno ottenuto un accordo ciascuno. La Germania compare una volta sola con il finanziamento destinato alla banca regionale franco-tedesca SaarLB. A ricevere i maggiori riconoscimenti è stato finora il settore dell'energia con 17 progetti finanziati, seguito dai trasporti e dagli investimenti innovativi. Complessivamente, se si sommano anche le 84 operazioni gestite sotto la regia del Fei, che offre controgaranzie alle banche per aumentare il volume dei finanziamenti alle Pmi, sono state 126 le operazioni già inserite nel piano europeo. Insieme danno vita a finanziamenti totali per 7,5 miliardi e investimenti smobilizzati per circa 50 miliardi rispetto a un effetto leva di 315 miliardi stimato entro il 2017. Se si restringe il focus solo sulle operazioni già finalizzate, la dote stanziata è di 2,95 miliardi, dei quali 1,33 in Italia. Qui tra i sette progetti citati sono sei - il livello più alto nella Ue - quelli che hanno già portato all'erogazione dei finanziamenti, mentre il dossier Autovie Venete ha avuto l'ok del cda della Bei, ma non è ancora stato finalizzato. A questi si aggiungono 10 operazioni siglate dal Fei, il Fondo europeo per gli investimenti con organismi finanziari, banche e Cdp, destinati a fornire controgaranzie per aumentare la potenza di fuoco dei finanziamenti alle Pmi. Chi sono i pionieri italiani? Vecchie conoscenze della Bei come Telecom Italia o neofiti come Novamont, azienda novarese attiva nella biochimica e nelle bioplastiche che era stata inserita tra i 98 progetti prioritari inviati dal governo a Bruxelles nel novembre 2014. «I primi contatti - racconta Giulia Gregori, responsabile della pianificazione strategica sono avvenuti con il ministero dello Sviluppo economico e il Tesoro. I colloqui con la Bei sono iniziati solo in un secondo tempo, nel marzo 2015». La finalizzazione del prestito da 15 milioni è arrivata a dicembre e servirà a finanziare due progetti del valore complessivo di 105 milioni: da un lato, spiega Gregori, la riconversione di due siti industriali in crisi a Patrica, nel Lazio, e a Terni in bioraffinerie, dall'altro attività di Ricerca e sviluppo in Piemonte che consentirà una diversificazione dei prodotti. «Due aspetti - sottolinea Gregori - che contribuiranno a rilanciare la competitività europea. La due diligence è stata un processo molto costruttivo, ma anche impegnativo. Un aspetto che ha premiato è stata la nostra attenzione all'innovazione, che ci ha consentito di attivare borse di formazione per 20 ricercatori per tre anni». Il risultato, conclude, «non è solo un prestito a condizioni vantaggiose, ma una certificazione di qualità legata all'esame della Bei che ora può essere spendibile a livello europeo». Tra i pionieri figura anche 2i Retegas, secondo operatore nazionale nel settore della distribuzione del gas metano. Il finanziamento da 200 milioni, racconta il direttore finanziario Antonio Pettini, «contribuirà all'installazione di oltre 2,8 milioni di contatori elettronici domestici tra il 2015 e il 2018 e alla creazione di un sistema centralizzato di telelettura e

telegestione dei contatori». A facilitare e velocizzare l'iter, spiega Pettini, «è stata anche la credibilità della nostra azienda, che nel 2014 ha quotato un'emissione obbligatoria sulla Borsa irlandese ottenendo il livello di investment grade dalle agenzie di rating». Telecom Italia ha invece ottenuto 500 milioni per lo sviluppo delle reti a banda ultralarga. «Il nostro progetto, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea - spiegato dalla società - è stato presentato all'inizio del 2015 ed è stato giudicato idoneo. L'aver ricevuto la garanzia concessa dall'Efsi ci ha permesso di migliorare ulteriormente i termini economici del finanziamento e di allungarne la scadenza». Ora «continueremo il lavoro con Bei per includere sotto l'ombrello del piano Juncker altri investimenti». L'operazione siglata con Trenitalia è invece innovativa sia per il settore - le tratte regionali per i pendolari - che per la costruzione finanziaria. «Sul piano tecnico spiegato dalla società - il grande lavoro svolto è stato quello di creare le condizioni contrattuali e finanziarie ideali affinché la Bei diventasse sottoscrittrice di un titolo obbligazionario emesso da Fsa valere sul proprio Programma Emtn quotato presso la Borsa irlandese». Il finanziamento «riguarda gli investimenti previsti in Lazio, Liguria, Toscana, Veneto e Piemonte e contribuisce alla copertura del 43% del fabbisogno totale per l'acquisto di 49 motrici e 250 carrozze a due piani». L'unica realtà del Mezzogiorno inserita finora nei fondi Bei per il piano Juncker è Raffineria Milazzo, frutto di una joint venture paritetica tra Eni e Q8 Italia. «Il nostro progetto, che ha ottenuto un finanziamento di 30 milioni dalla Bei - dice il direttore finanziario Luca Franceschini - punta sulla protezione ambientale, l'efficienza energetica e la sicurezza. Il confronto con la Bei è stato costante, con un esame ai raggi X degli aspetti finanziari, ma anche di quelli tecnici da parte di un team cosmopolita. Il risultato è un riconoscimento al nostro impegno ambientale e dimostra che il piano Juncker è reale e avvicina l'Europa».

IL PIANO

Che cos'è? È il Piano lanciato dalla Commissione Ue nel novembre 2014 per rilanciare gli investimenti nella Ue, che tra il 2007 e il 2014 sono diminuiti di 550 miliardi

Come funziona? Il motore è il Fondo per gli investimenti strategici (Efsi), che è diventato pienamente operativo a gennaio. Nel frattempo, nel corso del 2015, la Bei ha accelerato anticipando le risorse. Il Feis ha un capitale iniziale di 21 miliardi di euro, di cui 16 miliardi gestiti dalla Bei per finanziare progetti in diversi settori (infrastrutture, digitale, istruzione, ricerca, innovazione, energia, ambiente), in grado di generare finanziamenti per circa 49 miliardi con un effetto leva moltiplicatore fino a 240 miliardi. Saranno invece gestiti dal Feis 5 miliardi a favore delle Pmi, in grado di generare finanziamenti per circa 12 miliardi con un effetto leva fino a 75 miliardi

Progetti approvati e/o siglati a livello Ue con garanzia Efsi nel 2015 sotto l'ombrello della Bei e del Fei
Finanziamenti smobilizzati

Il bilancio dell'attività nel 2015

126

84

50

16

42

7 6 3 2 1 7,5 1,33 di cui 2,95 Valore totale MILIARDI Italia Svezia Francia Spagna Irlanda Polonia Acedo Arvedi Fonte: Bei MILIARDI MILIARDI Finlandia Danimarca Slovacchia MILIARDI MILIARDI Approvati Approvato Approvato Approvato Finalizzato Cdp Sace Raffineria di Milazzo Trenitalia Novamont 2i Rete Gas Cdp Cosme LE RISORSE Valore totale finanziamenti approvati Valore dei finanziamenti approvati e già finalizzati Gran Bretagna Finanziamenti smobilizzati Bper Ifsmeg Telecom Italia Credem Ifsmeg Credem Cosme 21 Investimenti Programma 101 Operazioni Bei con garanzia Efsi Operazioni Fei con garanzia Efsi Valore investimento Valore investimento Mediocredito Trentino Alto Adige RiverRockItalian Hybrid Capital Fund 100 227 500 1.800 30 236 15 105 300 700 200 415 9,5 134 47,5 328 19 131 28,5 281 22 308 13,8

770 10 140 3 42 30 840 6 560 I PROGETTI E I FINANZIAMENTI Progetti Fei Progetti Bei LA CLASSIFICA DEI PAESI 1 approvato 6 finalizzati 3 approvati 4 finalizzati 4 approvati 3 finalizzati 2 approvati 4 finalizzati 1 approvato 1 finalizzato IL PIANO JUNCKER IN ITALIA Progetti finalizzati in Italia con garanzia Efsi nel 2015 sotto l'ombrello della Bei e del Fei Le operazioni siglate sotto garanzia Efsi e il valore dell'investimento. Dati in milioni

IMPOSTE INDIRECTE NORME & TRIBUTI

Fallimenti, recupero a ostacoli per l'Iva

Giorgio Gavelli Gian Paolo Tosoni

Per molti anni le imprese dovranno seguire un doppio binario per recuperare l'Iva versata, ma non incassata a fronte di fatture emesse a clienti incappati in una procedura concorsuale. Le nuove regole sulle rettifiche, infatti, si applicano solo alle procedure concorsuali aperte dal primo gennaio 2017. Finora quella data per le note di variazione occorre attendere la fine della procedura. La nuova pagina 21 delle nuove regole sulle rettifiche impongono ai professionisti di esaminare il tipo di procedura concorsuale in cui si trova il debitore. La situazione è quella del mancato pagamento (totale o parziale) da parte del cessionario o committente. In questo caso, per la rettifica delle operazioni fatturate diventa fondamentale - sia per gli effetti, sia per la decorrenza delle novità - la distinzione tra tre diverse tipologie di procedure: e quelle concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi); r quelle paraconcorsuali (accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della legge fallimentare e piano attestato ai sensi dell'articolo 67 della stessa legge); t quelle esecutive individuali. Vediamo le differenze come emergono dal nuovo testo dell'articolo 26 del decreto Iva. La novità più rilevante riguarda le procedure concorsuali tradizionali, disciplinate alla lettera a) del comma 4. Qui l'atto iniziale della procedura costituisce il momento a partire dal quale si ha diritto a effettuare la rettifica, tramite emissione di nota di accredito per l'importo non incassato. Si tratta - secondo il successivo comma 11- della sentenza dichiarativa per il fallimento, del decreto di ammissione per il concordato preventivo e così via. L'Agenzia dovrà chiarire se, ai fini della rettifica, resta l'onere dell'insinuazione (risoluzione 195/E/2008) oppure se, come auspichiamo, si possa prescindere da essa. Ricordiamo che in queste ipotesi non opera il limite annuale decorrente dall'effettuazione dell'operazione imponibile (comma 3), e la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica il presupposto per la variazione in diminuzione (risoluzione 89/E/2002 e circolare 31/E/2014). Questa sostanziale modifica allinea temporalmente la rilevazione del recupero Iva a quella della perdita del credito corrispondente al ricavo divenuto imponibile nelle imposte dirette al momento della cessione o prestazione. Perdita che, a questo punto, comprenderà l'imponibile ma non più l'imposta, che viene recuperata istantaneamente. La novità, tuttavia, non ha decorrenza immediata. Essa, infatti, come tutte le altre novità riguardanti questa tipologia di procedure, a norma del comma 127 dell'articolo 1 della legge 208/2015 si applica alle procedure che hanno inizio dal 1° gennaio 2017 in poi, ovviamente anche per le cessioni/prestazioni poste in essere prima di tale data. Per tutte le procedure già oggi dichiarate e per tutte quelle che lo saranno sino al 31 dicembre prossimo, pertanto, si applica la "vecchia disciplina", che, nell'interpretazione costante dell'Agenzia (circolare 77/E/2000) implicitamente avallata dalla Cassazione (sentenza 27136/2011), rende possibile la rettifica solo quando la procedura si è rivelata infruttuosa («per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell'attivo») e, quindi, sostanzialmente al termine della medesima. Per molti anni, pertanto, le imprese dovranno seguire un doppio binario in merito al recupero dell'Iva versata (ma non incassata) a fronte di fatture emesse a clienti incappati in una procedura concorsuale. Ai fini di tale discriminazione non rileva né il momento di emissione della fattura né quello in cui è intervenuto il mancato pagamento ma solo la data di avvio della procedura. Questa tipologia di procedure si caratterizza anche per un altro elemento. Di solito, infatti, se il cedente/prestatore esercita la facoltà di rettificare l'operazione, il cessionario/committente ha l'obbligo di rettificarla a sua volta (a debito). Questo però non accadrà per le procedure concorsuali "tradizionali", per effetto dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 26 (già in vigore). La procedura, pertanto, come confermato dall'Agenzia nel corso di Telefisco, non deve farsi carico dell'Iva veicolata dalla nota di accredito che sarà emessa dal cedente/prestatore. In questo aspetto il nuovo testo non si discosta dalla prassi precedente, la quale

prevedeva (risoluzioni 155/2001 e 161/2001) che il credito erariale conseguente alla nota d'accredito emessa non fosse incluso nel riparto finale (oramai definitivo), ma rappresentasse un credito esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis. Tuttavia, siccome per le procedure dichiarate dal 2017 le note di accredito verranno emesse in corso (e non più al termine) della procedura, la previsione del legislatore appare quanto mai opportuna.

Il quadro 2015 2015 2016 2016 2017 2015 2015 2016 2017 2016 2017 LA TEMPISTICA 2014 (e precedenti) 2015 (e precedenti) Anno di cessione o prestazione Anno di ingresso del debitore nella procedura Termine della procedura Termine della procedura Termine della procedura Termine della procedura Momento di emissione della nota di accredito Data di inizio della procedura Data di inizio della procedura 2017 (o successivi) Data di inizio della procedura Il momento di emissione della nota di accredito in ipotesi di procedura concorsuale Nota: la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica il presupposto per la variazione in diminuzione (risoluzione 89/E/2002)

02 LA FATTURA NON EMESSA Nel caso della prestazione di servizi, non essendo ancora GLI ESEMPI

intervenuto il pagamento, Alfa può legittimamente non aver emesso ancora la relativa fattura, per cui, al momento della dichiarazione di fallimento, non vi è alcun motivo per emettere la nota di variazioneLA
CESSIONE DI BENI

01 IL CASO La società Alfa Spa ha ceduto a Beta Srl alcuni beni negli ultimi mesi del 2015 e altri nel mese di gennaio 2016. Beta, alla scadenza stabilita, non paga le forniture

03 L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE Se Alfa emette fattura e Beta riesce a evitare il fallimento

02 IL FALLIMENTO NEL 2016 Se la dichiarazione di fallimento di Beta arriva entro il 31 dicembre 2016, Alfa dovrà attendere per l'emissione della nota di accredito (su tutte le cessioni effettuate) sino "alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla tramite un accordo di ristrutturazione omologato a fine luglio 2016, per l'importo del credito di Alfa corrispondente alle prestazioni non pagate da Beta che viene riconosciuto non dovuto a seguito dell'accordo, Alfa può emettere nota di accredito, che deve essere contabilizzata "a debito" nella liquidazione Iva di Beta Srl

scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso" (circolare 77/E/2000). La nota di accredito non viene registrata nella liquidazione Iva dal curatore di Beta.

03 IL FALLIMENTO NEL 2017 Se la sentenza dichiarativa di fallimento di Beta Srl interviene dopo il 1° gennaio 2017, a tale data potrà essere emessa la nota di variazione per tutte le cessioni effettuate tanto nel 2015 quanto nel 2016. Anche in questo caso, la nota di accredito non viene

registrata nella liquidazione Iva dal curatore di Beta **04 L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE** Se Beta riesce a evitare il fallimento tramite un accordo di ristrutturazione omologato a fine luglio 2016, per l'importo del credito di Alfa corrispondente alle cessioni non pagate da Beta che viene riconosciuto non dovuto a seguito dell'accordo, Alfa può emettere nota di accredito, che deve essere contabilizzata "a debito" nella liquidazione Iva di Beta Srl**LA PRESTAZIONE DI SERVIZI**

01 IL CASO La società Alfa Spa ha effettuato a favore di Beta delle prestazioni di servizio negli ultimi mesi del 2015 e altre nel mese di gennaio 2016. Beta, alla scadenza stabilita, non paga le prestazioni

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Telefisco 2016. Nelle risposte ufficiali del ministero la conferma che non cambia il saldo massimo per i libretti al portatore

No al favor rei sull'uso del contante

Restano sanzionabili i trasferimenti da mille euro in su effettuati prima del 2016
Nicola Forte

Il favor rei non si applica per chi ha violato la vecchia soglia per il trasferimento del contante. Lo chiarisce il dipartimento delle Finanze del Mef, in risposta alle domande del Sole 24 Ore in occasione di Telefisco 2016, che pubblichiamo in queste pagine. Di conseguenza, i trasferimenti di denaro contante oltre la soglia di 999,99 euro, effettuati entro il 31 dicembre del 2015, potranno essere sanzionati. Il nuovo limite di 2.999,99 previsto dalla legge di Stabilità del 2016 (articolo 1, comma 898, della legge 208/2015) vale solo per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2016, non trovando applicazione il principio del favor rei. Inoltre, come in passato, non è possibile detenere un libretto bancario o postale al portatore con un saldo superiore a 999,99 euro. Mentre è consentito effettuare un trasferimento di due o più libretti, anche contestualmente e nei confronti dello stesso soggetto, a condizione che l'importo complessivo non superi la nuova soglia di 2.999,99 euro. Il ministero dell'Economia e delle finanze prende così posizione su una modifica normativa non del tutto coincidente rispetto a quelle effettuate in passato, e che ha determinato la variazione del limite dei trasferimenti. La motivazione del primo problema affrontato riguarda il favor rei e la soluzione negativa è fondata sul richiamo ai prevalenti orientamenti della dottrina, ma soprattutto della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Si applica la previsione dell'articolo 1 della legge 689/1981, che dispone l'assoggettamento del comportamento tenuto (il trasferimento del denaro oltre la soglia massima) alla legge del tempo in cui è stato posto in essere. Per ciò che riguarda la fattispecie esaminata, le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2015 vietavano i trasferimenti di denaro contante per importi pari o superiori a mille euro. Pertanto se in passato l'ammontare trasferito ha raggiunto (o superato il predetto limite) è irrilevante che una legge successiva, in vigore dall'inizio del 2016, abbia elevato il limite massimo: il comportamento assunto deve comunque essere considerato quale violazione della legge. Il Mef osserva come l'articolo 1 sia stato "promosso" sotto il profilo costituzionale dalla Corte con l'ordinanza 501 del 28 novembre 2002. Secondo quanto precisato dalla Consulta, nella materia delle violazioni e delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la disciplina vigente al tempo in cui l'irregolarità è stata commessa con la conseguente irrilevanza dell'eventuale disciplina successiva più favorevole. Il legislatore ha ampia discrezionalità di valutazione circa l'adozione di criteri di maggiore o minore rigore avendo riguardo all'oggetto. Una presa di posizione, questa del Mef, che va dunque nella direzione opposta rispetto a quella seguita - sia pure su un'altra materia - dalle Entrate rispetto all'ambito applicativo delle nuove sanzioni amministrative tributarie contenute nel Dlgs 158/2015. Il trasferimento dei libretti. In merito al problema del saldo dei libretti al portatore, la soluzione del Mef è fondata su un'interpretazione letterale dell'articolo 49, comma 12 del Dlgs 231/2007 la cui formulazione è rimasta invariata. L'incremento del limite per i trasferimenti di denaro, titoli e libretti al portatore non determina automaticamente la possibilità di detenere un libretto con un saldo superiore a 999,99 euro. Tuttavia, è possibile effettuare un trasferimento di due o più libretti aventi saldo inferiore a mille euro a condizione di non superare l'importo complessivo di 2.999,99 euro. Il ministero ritiene che questo comportamento sia legittimo anche se l'indicazione non è del tutto chiara, dal momento che nella risposta si fa riferimento alla normativa antiriciclaggio, ma - a meno di indicazioni ulteriori di segno contrario - l'operazione deve ritenersi lecita anche ai fini delle norme sul contante.

LA PAROLA CHIAVE

Favor rei 7 Principio in base al quale nessun soggetto può essere sanzionato per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile. Se, invece, la legge in vigore al momento

in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. Il principio è previsto dall'articolo 2 del Codice penale. L'applicazione è stata estesa alla materia tributaria dal 1997.

Processo. Legge di Stabilità 2013

Contributo unificato, per le liti con il fisco il raddoppio non vale

Ro. Ac.

La norma che prevede il pagamento raddoppiato del contributo unificato in caso di soccombenza o di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità in relazione ai procedimenti avviati dal 31 gennaio 2013 non si applica al processo tributario. È questo l'importante chiarimento fornito dal dipartimento delle Finanze a Telefisco 2016. La legge di Stabilità per il 2013 (legge 228/2012) ha introdotto nel Dpr 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia) il comma 1-quater all'articolo 13, stabilendo che «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale». Un principio, peraltro, già applicato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 19432/2015. Il caso concerneva un ricorso avverso l'agenzia delle Entrate in relazione a un accertamento di maggiori imposte derivanti da ricavi omessi. La Corte, dichiarando inammissibili tutti i motivi sollevati dal contribuente, ha rigettato integralmente il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese e disponendo l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dando applicazione a questa norma. Nonostante questa isolata pronuncia, finora sussistevano fondati dubbi sull'applicazione anche ai processi avviati dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali. Pertanto, durante Telefisco è stato chiarito che il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza o di dichiarazione di improcedibilità o inammissibilità è applicabile esclusivamente ai giudizi resi nell'ambito del processo civile e non anche a quelli resi nell'ambito del processo tributario. Secondo il Mef, infatti, le disposizioni che regolano gli importi dovuti a titolo di contributo unificato nel processo tributario sono solo quelle stabilite dal comma 6-quater dell'articolo 13 del Dpr 115/2002, mentre la norma introdotta dalla legge di Stabilità per il 2013, attraverso una serie di rinvii, nello stabilire la penalità prevista in caso di soccombenza fa riferimento esclusivamente a quanto dovuto a titolo di contributo unificato nel processo civile. Inoltre, come evidenziato sempre dal Mef, da un punto di vista sistematico e temporale, il comma 1-quater dell'articolo 13 del Dpr 115/2002 è stato introdotto dall'articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, ovvero successivamente all'introduzione del contributo unificato nel processo tributario. Ne deriva la volontà del legislatore di escludere l'estensione dell'applicabilità del comma 1-quater al contenzioso tributario.

Le iniziative TELEFISCO 2016 CONTINUA ONLINE Le relazioni degli esperti e le risposte delle Entrate È ancora possibile vedere gratuitamente su internet Telefisco2016, il convegno annuale dell'Esperto risponde che si è svolto lo scorso 28 gennaio. Sul sito del Sole 24 Ore si possono visionare le relazioni degli esperti e le risposte dei funzionari delle Entrate. Inoltre, è possibile superare il test per ottenere crediti formativi www.ilsole24ore.com/telefisco Da oggi online le risposte degli esperti A partire da oggi, lunedì 1° febbraio, sono pubblicate online le prime risposte degli esperti del Sole 24 Ore ai quesiti del pubblico di Telefisco. La pubblicazione proseguirà su internet e sul quotidiano nei prossimi giorni www.ilsole24ore.com/forumtelefisco Lunedì 15 febbraio lo speciale dell'Esperto risponde In edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 15 febbraio ci sarà un numero speciale dell'Esperto risponde, con un fascicolo di quesiti interamente dedicato a Telefisco, in cui sarà raccolta una selezione delle domande del pubblico

Tributi locali. Pagamento dovuto nonostante l'autorizzazione scaduta per la semplice esposizione del messaggio alla visione del pubblico

Pubblicità, il cartellone abusivo versa l'imposta

Andrea Barison

¶ Anche l'impianto pubblicitario abusivo è soggetto all'imposta sulla pubblicità. E questo perché il presupposto impositivo è collegato alla semplice esposizione del messaggio promozionale. Infatti, se così non fosse, sarebbe sin troppo comodo installare un mezzo pubblicitario abusivo e usufruire dello stesso senza pagare la relativa imposta. Ad affermarlo è la sentenza 972/1/2015 della Ctp di Caltanissetta (presidente e relatore Monteleone). La vicenda scaturisce dal ricorso presentato da una società di capitali contro l'avviso di accertamento emesso dalla concessionaria del servizio di pubblicità di un Comune relativamente all'imposta dovuta per l'anno 2011. Nello specifico, il tributo si riferiva a impianti pubblicitari la cui autorizzazione all'installazione, a suo tempo rilasciata dal Comune, era scaduta. La ricorrente, considerato che l'ente locale, nonostante le richieste in sanatoria presentate, non aveva ancora provveduto al suo rinnovo, riteneva che l'imposta non fosse dovuta in quanto si trattava, conseguentemente, di impianti pubblicitari installati abusivamente. La concessionaria della riscossione resisteva e la Ctp respingeva il ricorso, condannando la società istante anche a pagare le spese processuali. I giudici, innanzitutto, osservano che, in base all'articolo 5 del Dlgs 507/1993 (Revisione e armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità), il presupposto impositivo è rappresentato dalla diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche. Soggetto passivo, inoltre, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio promozionale è diffuso. Appare quindi evidente, sostiene la commissione, che il pagamento dell'imposta è correlato alla semplice esposizione dell'impianto pubblicitario, indipendentemente dalla intervenuta o meno autorizzazione alla sua installazione. In caso contrario, evidenziano i giudici, sarebbe relativamente semplice installare abusivamente un mezzo pubblicitario e usufruire dello stesso senza corrispondere la relativa imposta con "l'aberrante risultato" che il tributo sarebbe dovuto soltanto da colui che abbia ottenuto l'apposita autorizzazione. A sostegno di quanto rilevato i giudici richiamano il principio enunciato dalla Cassazione con la sentenza 183/2004 per il quale, nei casi di omessa dichiarazione e, quindi, di pubblicità abusiva, il termine di decadenza per l'accertamento del tributo decorre dalla data in cui la dichiarazione stessa avrebbe dovuto essere presentata. Va anche rilevato, osserva l'organo giudicante, che l'articolo 24, comma 4, del Dlgs n. 507/1993, prevede che i mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati a garanzia del pagamento, oltre che delle spese di rimozione e di custodia, anche dell'imposta. In conclusione, per la Ctp di Caltanissetta, il presupposto impositivo va, quindi, ricercato nella semplice esposizione del messaggio pubblicitario indipendentemente dalla presenza, o meno, dell'autorizzazione alla sua diffusione.

Processo tributario. Anche in Ctp e e Ctr si applica il principio che esclude l'uso dei materiali raccolti violando le regole prescritte

Prove dall'estero a utilizzo limitato

Illegittimo l'impiego dei documenti acquisiti con una rogatoria avviata per altre finalità LA VICENDA La magistratura svizzera aveva risposto alle domande della Gdf diffidando le autorità italiane a servirsene in altri ambiti

Marco Nessi

Esiste, nell'ordinamento giuridico italiano, un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite dall'agenzia delle Entrate desumibile dall'articolo 191 del Codice di procedura penale. È quanto stabilito dalla Ctr di Milano, nella sentenza 9 ottobre 2015 n. 4801/67/15 (presidente e relatore Montanari). Nel caso esaminato, l'Agenzia emetteva un avviso di accertamento nei confronti di un custode giudiziario di quote di società facenti capo ad un imprenditore. In particolare, secondo l'ufficio, il contribuente, già indagato per malversazioni bancarie, aveva illegittimamente dedotto costi e Iva per fatture oggettivamente inesistenti. A fronte di queste contestazioni, nel ricorso depositato, il contribuente rilevava l'illegittimità dell'accertamento, in quanto basato su un processo verbale di constatazione irregolare in precedenza emesso dalla Guardia di finanza. Nello specifico l'illegittimità del Pvc (che, in quanto tale, era stato impugnato dal contribuente proprio per una presunta querela di falso) sarebbe stata causata dall'illegittima acquisizione di documenti da parte della Gdf sia presso lo studio e l'abitazione personale del contribuente (attraverso il sequestro di numerosi hardware) sia presso la sede svizzera di un importante studio legale statunitense a cui il contribuente si era rivolto per riuscire a recuperare i fondi che erano stati distratti dall'imprenditore. Peraltro, relativamente a questi documenti il ministero pubblico elvetico aveva esplicitamente diffidato l'autorità giudiziaria italiana dal farne uso per scopi di indagine e di procedura diversi da quelli precisati nella richiesta. Nonostante ciò, la Procura italiana aveva aperto un procedimento penale e, ignorando la diffida elvetica, ne aveva autorizzato l'utilizzo ai fini fiscali. La Ctp rigettava il ricorso, condannando il contribuente a rimborsare le spese giudiziali. In sede d'appello il contribuente ribadiva l'illegittimità dell'accertamento, e sottolineava ulteriormente che lo stesso era stato basato su documenti illegittimamente acquisiti e che, in quanto tali, non potevano essere utilizzati, stante anche il disposto dell'articolo 191 del Codice di procedura penale, secondo cui «le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. L'inutilizzabilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (in senso conforme: Cassazione 2002/16424 e 2013/2916). I giudici d'appello accoglievano la doglianza, ribaltando il giudizio di primo grado. In particolare, la Ctr, dopo aver ricordato che la giurisprudenza ha fin qui tendenzialmente limitato il principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite al solo ambito penale, ha tuttavia fatto presente che le stesse conclusioni possono essere affermate facendo riferimento ai principi generali previsti dall'articolo 111, comma 1, della Costituzione secondo cui «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge». Proprio in virtù di questo principio non può quindi essere considerato giusto un processo in cui, a fondamento della decisione assunta, vengano poste delle prove acquisite illegittimamente. Nel caso specifico, l'illegittimità risultava certificata dal fatto che il materiale istruttorio era stato acquisito a seguito di una rogatoria internazionale in cui, tuttavia, era stato specificatamente inibito l'utilizzo del materiale per altri scopi di indagine o di procedura «che non fossero quelli precisati nella richiesta» (tra cui risultava assente l'accertamento fiscale). IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI Le sentenze commentate in pagina www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

LA PAROLA CHIAVE

Rogatoria internazionale 7 Si tratta dell'atto con cui i giudici di un paese richiedono alle autorità giudiziarie straniere atti, documenti, comunicazioni o prove da utilizzare per indagini nel proprio paese. È regolata, oltre che dal nostro Codice di procedura penale, anche da atti e convenzioni internazionali o bilaterali. La

richiesta di assistenza giudiziaria può riguardare anche attività finalizzate non a un procedimento penale, ma a fatti che, in base al diritto nazionale sono sanzionati a livello amministrativo.

INTERVISTA PIANO DEL MINISTRO. BANCHE, ARRIVA IL DECRETO

Poletti: "Pronti 320 euro al mese per un milione di poveri"

ROBERTO MANIA

UN SOSTEGNO al reddito pari a circa 320 euro al mese per un milione di poveri accompagnato da un piano per la loro inclusione sociale. È la via italiana al reddito minimo che il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, illustra in questa intervista.

Nel 2017 la riforma dovrebbe partire, ma già da quest'anno potranno essere utilizzati i 600 milioni stanziati nella legge di Stabilità. L'obiettivo è fare crescere indennità e platea di beneficiari.

ALLE PAGINE 12 E 13 BENNEWITZ E CIRIACO A PAGINA 14 ROMA. Un sostegno al reddito pari a circa 320 euro al mese per un milione di poveri accompagnato da un piano per la loro inclusione sociale. È la via italiana al reddito minimo che il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, illustra in questa intervista. Il governo ha approvato la scorsa settimana il disegno di legge delega, entro sei mesi dal via libera del Parlamento arriveranno i decreti attuativi. Nel 2017 la riforma dovrebbe partire, ma già da quest'anno potranno essere utilizzati i 600 milioni stanziati nella legge di Stabilità. L'obiettivo è di fare crescere nel tempo sia l'indennità sia la platea di beneficiari (si comincerà dalla famiglie con minori) fino a coinvolgere tutti i quattro milioni di italiani in condizioni di povertà assoluta.

«È un cambiamento radicale - dice Poletti - perché nel nostro Paese non c'è mai stato un istituto unico nazionale a carattere universale per sostenere le persone in condizione di povertà. Vogliamo dare a tutti la possibilità di vivere dignitosamente.

È una riforma che vale almeno quanto il Jobs act».

Di fatto si tratta dell'introduzione anche in Italia, che insieme alla Grecia è l'unico in Europa a non averlo, del reddito minimo. È così? «Noi veniamo da una storia e da esperienze diverse in termini di politiche di contrasto alla povertà. Abbiamo sempre concentrato gli interventi sul versante dell'assistenza, sul trasferimento passivo. Ora facciamo di più: parallelamente al trasferimento monetario, le istituzioni prenderanno in carico ciascuna persona in condizioni di povertà per la sua inclusione sociale. Dietro questa misura c'è un'idea di società». È difficile pensare che possa funzionare con la pubblica amministrazione italiana e affidando all'Isee (l'indicatore della situazione economica) l'accertamento delle condizioni patrimoniali in un Paese come il nostro ad altissimo tasso di evasione fiscale. Insomma non c'è il rischio che il sostegno vada a chi non ne ha bisogno? «Guardi, spetta al governo e al Parlamento fare le riforme ma poi "a bordo" ci sono le persone, ciascuno deve prendersi una parte di responsabilità. Le faccio un esempio: chi riceverà l'assegno dovrà impegnarsi contestualmente, come già accade nelle città che stanno sperimentando il sostegno per l'inclusione attiva, a mandare i figli a scuola e ad accettare possibilità di lavoro. Pensiamo a un coinvolgimento anche delle associazioni del volontariato. Quanto all'Isee le ricordo che l'abbiamo cambiato e che oggi fotografa molto più efficacemente le situazioni: se prima il 78 per cento dichiarava di non avere conti correnti bancari o postali oggi questa percentuale è calata al 18».

Avete annunciato un riordino degli istituti assistenziali.

Non è che il nuovo sostegno sarà finanziato con i tagli ad altri trattamenti? Insomma una partita di giro.

«I trattamenti in essere non sono in discussione, non saranno toccati. Faremo un'analisi e puntiamo a una riorganizzazione anche delle prestazioni non per fare cassa ma per equità».

Passiamo alle pensioni. Conferma che questo sarà l'anno per un ritorno al pensionamento flessibile? «Il tema delle pensioni è molto delicato e sensibile. Il governo ha assunto l'impegno di verificare e ragionare sul capitolo delle flessibilità in uscita. Manteniamo questo impegno. Ma nel merito parleremo solo quando avremo proposte precise».

Il governo presenterà una legge sul salario minimo legale? Avevate dato un po' di mesi di tempo a sindacati e Confindustria che sono lontanissimi da un accordo. Il tempo è scaduto? «I contratti sono

materia prioritariamente di competenza delle parti sociali. La Confindustria ha avviato l'iter per il rinnovo del suo presidente, è ovvio che ci sarà un rallentamento, noi però ci auguriamo che trovino un'intesa. Intanto guardiamo con interesse quel che accade sui tavoli negoziali sia degli alimentaristi sia dei metalmeccanici».

Avete varato lo Statuto del lavoro autonomo e insieme il cosiddetto "lavoro agile". Ha una stima di quante persone saranno coinvolte nel lavoro svolto da casa? «Non abbiamo stime e non so se ce ne siano. So che i cambiamenti tecnologici sono molto più veloci dei cambiamenti sociali. E penso anche che le innovazioni tecnologiche possono da una parte bruciare posti di lavoro, ma dall'altra renderci più liberi nel lavoro. È un mix che il legislatore non può ignorare».

Pensate di introdurre anche sgravi fiscali per incentivare il lavoro da casa? «Non ora, anche se gli sgravi per il welfare aziendale previsti nella legge di Stabilità si muovono in quella direzione. Non mi pare di poco conto, tuttavia, che l'assicurazione Inail un tempo legata alla fabbrica o all'ufficio si estenderà alle attività svolte da casa con il tablet».

Si sente un ministro dimezzato dopo la nomina di Tommaso Nannicini a sottosegretario a Palazzo Chigi con un'attenzione particolare alle questioni del lavoro? «Assolutamente no. Con Tommaso ho un meraviglioso rapporto di collaborazione. Mi fa piacere lavorare con i giovani bocconiani "dal volto umano", come li ha definiti Tiziano Treu».

Famiglie in condizione di povertà assoluta In % della popolazione residente

8,6

4,8

4,2

FONTE ISTAT Nord Centro Mezzogiorno Italia

4,1 MILIONI

POVERTÀ ASSOLUTA Si ha quando non ci si può permettere la spesa minima per uno standard di vita minimamente accettabile. In Italia i poveri assoluti sono 4 milioni 102 mila

7,8 MILIONI

POVERTÀ RELATIVA Si ha quando si sta sotto la spesa media per persona, che nel 2014 era di 1.042 euro mensili per due componenti. I poveri relativi in Italia sono 7 milioni 815 mila

I FONDI

Già da subito potranno essere utilizzati 600 milioni stanziati dalla legge di Stabilità, dal 2017 si andrà a regime

GLI OBBLIGHI

Chi riceverà l'assegno avrà alcuni obblighi come mandare i figli a scuola o accettare un'occupazione

LE PENSIONI

Il governo si è impegnato sulla flessibilità in uscita.

Entreremo nel merito solo con proposte precise

POSTI AGILI

I cambiamenti tecnologici impongono nuove norme. E noi ci stiamo impegnando su questo

www.lavoro.gov.it PER SAPERNE DI PIÙ

Foto: AL GOVERNO Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti

LE CAPITALI BERNA

IL PARADISO DELLE TASSE CONCORDATE VIA SKYPE

Franco Zantonelli

Losanna si sono inventati lo slogan "Il fisco ha un volto". Nulla di intimidatorio perché quel volto non è lì a scrutarti, per capire se paghi le imposte. Ma magari per concordare. Losanna è la capitale del Canton Vaud dove il reddito medio mensile è il terzo più elevato della Svizzera, essendo di 6558 franchi, ovvero all'incirca 6000 euro. Con un tasso di evasione fiscale stimato intorno al 6,5%. Anche perché, da quelle parti, chi ha un reddito elevato, meglio ancora se è una multinazionale, si vede stendere il tappeto rosso del forfait fiscale. Il che significa che si accorda sulle tasse da pagare in base a un'aliquota che i comuni mortali si sognano. Quanto al volto del fisco altro non è se non una forma di e-government voluta dal ministro cantonale delle Finanze, Pascal Broulis, per aumentare l'empatia tra cittadini e amministrazione ed eventualmente approfittarne per stendere un velo pietoso sui privilegiati del forfait fiscale. «Basta avere una connessione Skype e si può stabilire un contatto visivo con chi cura la vostra dichiarazione dei redditi», spiega Monique Grin, direttrice della divisione amministrativa del fisco del Canton Vaud. Il quale ha investito parecchio in tablet, fornendoli a buona parte del proprio personale. Il ministro Broulis è convinto che l'iniziativa avrà successo. Oggi oltre metà dei contribuenti di Losanna compilano le imposte online, dimostrando dimestichezza con le nuove tecnologie. Dargli la possibilità di scrutare da casa il volto del fisco, e magari di concordare le tasse da pagare, rende più tranquillo la pillola delle tasse.

INTERVISTA

Fitoussi: "Più fiducia per far ripartire l'Europa"

L'ECONOMISTA FRANCESE RITIENE NON ANCORA FINITA L'ERA DELL'AUSTERITÀ CHE RENDE IL CLIMA NON ADATTO AGLI INVESTIMENTI. "EPPURE IL MOMENTO SAREBBE IDEALE FRA TASSI E PREZZI DELL'ENERGIA ENTRAMBI AI MINIMI STORICI"

Eugenio Occorsio

Roma Per Jean Paul Fitoussi, uno dei più prestigiosi economisti europei, il guru dell'università parigina SciencesPo che da qualche anno tiene anche dei corsi alla Luiss di Roma, «se guardassimo il pianeta da una lontana galassia il posto dove investire sarebbe l'Europa, perché è un'area fortemente sviluppata, dove i tassi d'interesse sono bassissimi, l'energia costa poco e il tasso di scolarizzazione è il più alto del mondo». E vista dal livello-Terra, invece? «Allora la situazione cambia parecchio. Ecco un continente lacerato, che non riesce a trovare un barlume di unità e anzi continua a dividersi praticamente su tutto, dalle banche ai migranti, e dove inevitabilmente la crescita è sì ripartita dopo quasi dieci anni di crisi ma è comunque su livelli bassissimi, li chiamerei sicuramente da stagnazione». Come è possibile? «Guardi, me lo chiedo anch'io, e non da oggi. Diciamo che grava sullo sviluppo del continente un doppio fattore: la mancanza di unità ha comportato il fatto che l'Europa non è riuscita a darsi istituzioni solide e affidabili in grado di prendere atto di una situazione difficile e condurre con mano sicura il continente stesso al superamento delle difficoltà, e dall'altro canto, proprio per questa debolezza strutturale, l'Europa è "vittima" del Paese più forte, la Germania, che per colmo di sventura è proprio il più deciso nemico delle iniziative di crescita». Insomma, soffriamo ancora del mantra dell'austerità? Ma non si diceva che la Germania ultimamente fosse diventata più malleabile? «Macché, in sostanza non è cambiato nulla. Per ogni passo avanti che si fa sulla via di una politica più espansionistica, per esempio le significative aperture dalla Bce, salta fuori qualche "falco" che ci avverte che siamo sulla strada sbagliata. E invece è sbagliata, sbagliatissima, la strada dell'austerità fin qui seguita, che ha mortificato la crescita, abbattuto il potere d'acquisto e tagliato sul nascere la possibilità che l'Europa facesse un salto di qualità. Lo stesso scontro sulla flessibilità fra il governo italiano e la commissione di Bruxelles dei giorni scorsi, solo parzialmente composto nell'incontro fra Renzi e la Merkel di venerdì, indica la difficoltà di superare quest'immobilismo, che si traduce in stagnazione economica». A questo proposito, cosa ne pensa della "linea dura" assunta dall'Italia verso l'Europa? «Penso che Renzi abbia ragione. È vero, è un dialogo-scontro condotto con inusuale assenza di riguardo. Ma nella sostanza è giusto che un governo chieda di avere i mezzi per governare. Proprio perché come dicevo senza flessibilità non si esce dallastagnazione e non si riesce neanche a ridurre il disavanzo sul lungo termine. È una battaglia vitale per l'Italia, e Renzi fa bene a condurla con grinta. Del resto, il suo "antagonista" Juncker, cosa ha concluso di positivo per l'Europa? Proprio a proposito di investimenti, il piano che porta il suo nome è scritto sulla sabbia. Per renderlo operativo serve l'affiancamento di capitali privati, che non si sono trovati. L'Europa non è mai stata così inefficiente». Ma dal punto di vista del singolo investitore, diciamo del risparmiatore, questo cosa comporta? «Una serie di grosse occasioni mancate. Le rispondo con un esempio. Il blocco delle spese pubbliche comporta un pesante ritardo infrastrutturale. Ebbene, ci sarebbe oggi la possibilità di varare importanti investimenti infrastrutturali finanziandoli con apposite emissioni obbligazionarie. I tassi ufficiali sono così bassi, praticamente a zero, che non sarebbe difficile proporre tassi interessanti che contemporaneamente non "svenino" l'emittente. Si potrebbe così da un lato soddisfare l'esigenza di collocare parte della massa di liquidità che circola per il continente offrendo un'opportunità di investimento interessante, e dall'altro contribuire a recuperare il gap infrastrutturale che è molto grave in tanti comparti. Guardate che un investimento infrastrutturale non è positivo solo per il rendimento finanziario o per il profitto economico, che magari è posticipato al medio termine, ma anche e soprattutto per gli effetti benefici che ha sullo stato di "salute" del Paese: pensate solo agli incrementi di produttività che comporta una rete di trasporti efficiente, o ai miglioramenti indotti da un miglior sistema

educativo. Ma soprattutto investimenti di questo tipo innalzano la domanda, che è quello che manca, e infine hanno effetti benefici sulla fiducia, che pure scarseggia». L'emergenza numero uno per l'Europa, quella dei migranti, poteva essere affrontata meglio in presenza di un solido piano di investimenti continentale già operativo? «Beh, certo. Vede, tutti i problemi sono connessi. Dijsselbloem, capo dell'Eurogruppo, ha detto esplicitamente che vuole vedere sulla base delle pezze d'appoggio quanto l'Italia ha speso per i migranti, e poi deciderà sulla flessibilità. Vede a che punto siamo? Continuiamo con la diffidenza reciproca, a litigare su tutto, sulle banche, sui salvataggi industriali, appunto su migranti, frontiere e controlli esterni, proprio quando sarebbe il momento di serrare le fila e diventare veramente un'Unione forte, coerente e granitica». Torniamo agli investimenti: se non in Europa dove vanno i capitali, e ce ne sono di ingenti in cerca di un'allocazione in giro per il mondo? «Tendenzialmente dovrebbero dirigersi in America, dove però c'è un caveat: i tassi d'interesse sono in salita. In salita lieve, è vero, e molto graduale, però con un'inflazione così bassa il rendimento reale fa presto a scendere. E non a caso negli Stati Uniti cominciano a temere una nuova recessione, indotta non solo dai tassi interni ma anche da un fattore, che ci riporta all'Europa: perché investire nella produzione quando i mercati di sbocco sono così deboli, quasi fermi (l'Europa) o in ritirata (la Cina). È per questo che una sana e vivace politica degli investimenti in Europa darebbe benefici al mondo intero».

Foto: L'economista Jean-Paul Fitoussi, docente a SciencesPo a Parigi e alla Luiss a Roma; nella foto piccola la sede della Bce a Francoforte

L'INTERVISTA

"L'Italia prova a risollevarsi servono riforme più coraggiose"

"NUOVE REGOLE SUGLI APPALTI E SULLE CAMERE DI COMMERCIO, OCCORRE DISCONTINUITÀ" DICE IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CNA SERGIO SILVESTRINI. "E POI FISCO E EUROPA: DUBBI SULLE MOSSE DI BRUXELLES"
(v.d.c.)

Milano «Non saranno gli eurodogmatici a sconfiggere gli euroscettici. Questo è certo. Qualsiasi persona di buon senso ha fondati motivi per essere a dir poco perplessa sulle risposte alla crisi arrivate da Bruxelles». Lo afferma Sergio Silvestrini, Segretario generale della Cna. Segretario Silvestrini, non crede che si sia andati un po' sopra le righe nelle polemiche con la Commissione europea? «Non è il momento del galateo e di monsignor Della Casa. L'Europa non è divisa dall'etichetta, che pure ha la sua importanza quando parliamo di rapporti fra Stati e fra Istituzioni, ma dalla politica. C'è il rischio che sfumi il sogno dei padri fondatori, riducendo la casa comune a una macchina burocratica complessa, costosa, orwelliana». Orwelliana? «Certo. Mi ricorda la "Fattoria degli animali" di George Orwell, dove tutti gli animali erano uguali ma qualcuno lo era più degli altri. Non riesco a spiegare altrimenti la vicenda dei salvataggi bancari e della sostanziale esenzione dalle regole concessa alle banche di altri Paesi. Negli ultimi quindici anni, l'Italia ha complessivamente versato all'Europa molte decine di miliardi in più di quanti ne abbia ricevuti. Eppure si avverte un'attenzione talvolta arcigna delle istituzioni europee rispetto ai reali problemi del Paese, che nessuno nega». Ma di sicuro non è solo Bruxelles la fonte dei problemi italiani. «Certamente no. L'Italia rimane alle prese con problemi seri e nodi strutturali tutti da sciogliere. Ma mi sembra che, nell'insieme, il nostro Governo stia svolgendo bene e che l'Italia stia, pur faticosamente, rialzando la testa. Le scelte dell'esecutivo che toccano le imprese, soprattutto le micro e le piccole, in più occasioni non sono, però, in reale discontinuità con il passato. Eppure, le piccole imprese sanno fare tesoro delle opportunità e sono capaci, di conseguenza, di contribuire in maniera formidabile alla ripresa, creando lavoro e reddito. Lo dimostrano i dati del nostro Osservatorio Mercato del lavoro, che monitora un campione di oltre 20.500 imprese con circa 125mila dipendenti: nel 2015 l'occupazione nelle microimprese e nell'artigianato sia cresciuta del 2,5%. Occupazione di qualità: le assunzioni a tempo indeterminato sono cresciute quasi del 27%. Questo incremento è influenzato positivamente anche dalle recenti riforme, ma il forte taglio alla decontribuzione per il 2016 relativo alle assunzioni a tempo indeterminato potrebbe spingere le imprese a instaurare rapporti di lavoro meno vincolanti». A che cosa si riferisce quando parla di scarsa discontinuità? «Tre esempi, ma potrebbero essere molti di più: appalti, Camere di commercio e fisco». La riforma degli appalti non piace? «Per ora, più che la riforma, abbiamo davanti la cornice. È stata solo approvata la legge delega. Adesso bisogna vigilare, perché i principi contenuti nella delega vengano declinati correttamente. Già la Legge di Stabilità non si è presentata bene: le manutenzioni ordinarie sono state assimilate ai servizi e trasferite alla Consip, che finora non possedeva competenze sui lavori». Per quanto riguarda le Camere di commercio non è arrivato il momento di modernizzare una struttura che risale a Napoleone Bonaparte? «Se ancora esistono in tutti i Paesi sviluppati, ci sarà un motivo. Comunque, noi chiediamo che la riforma renda più efficienti le Camere di commercio. In questi anni di crisi, hanno svolto un ruolo prezioso, accompagnando le imprese, soprattutto le piccole, nei processi di aggregazione, innovazione, internazionalizzazione, accesso al credito. Una riforma che dovesse sopprimere tutte queste funzioni senza indicare soluzioni alternative avrebbe un impatto molto grave sulla competitività». Infine, il fisco. L'eterno problema. «Purtroppo non si è voluta attuare per intero la delega fiscale. Mentre sopravvive quell'autentico obbrobrio dello "split payment". Quando sento parole inglesi inserite di punto in bianco in un discorso in italiano percepisco odore di trappola. Come in questo caso: fare anticipare l'Iva dalle imprese e poi restituirne l'importo con le modalità della compensazione fiscale». Che cos'ha di tanto devastante lo "split payment"? «Si è trasformato in un bancomat dell'erario a carico delle imprese, soprattutto le più piccole.

L'anno scorso ha drenato liquidità per circa sette miliardi ai quali quest'anno, secondo i nostri calcoli, se ne aggiungeranno altri 16». Ma l'Europa ha imposto il rimborso entro tre mesi, qualora la compensazione fiscale sia insufficiente. «Conosciamo i tempi della PA. La mia preoccupazione è che questo rimborso sia destinato a diluirsi nel tempo. Magari, nella sua vita, un'impresa non riuscirà a farsi rimborsare l'intero credito maturato. Addirittura, questa anticipazione coatta potrebbe mandarla in crisi di liquidità e costringerla a ricorrere al credito in attesa di riavere l'Iva già versata. Credito che, oltre ad avere i suoi costi, le banche continuano a erogare con il contagocce». La soluzione trovata in tema di cartolarizzazione dei prestiti bancari deteriorati può consentire agli istituti di riaprire i rubinetti del credito? «Prima di tutto dobbiamo ancora adesso comprendere meglio il funzionamento dell'intervento prima di poterci esprimere nel dettaglio. Per dispiegare in pieno i suoi effetti positivi sulle piccole imprese deve tenere conto anche della garanzia rilasciata dai Confidi alle banche per favorire l'accesso al credito. Quel che è certo, comunque, è che su circa 200 miliardi di sofferenze il mondo delle micro e piccole imprese italiane rappresenta una quota veramente marginale; viceversa, paradossalmente è quello più soffocato dalla stretta creditizia. Ecco, questo rimane uno dei nodi strutturali italiani, da cui dipende, ovviamente, l'irrobustimento della ripresa del nostro Paese». EUROSTAT / S DI MEO

Foto: Qui sopra Sergio Silvestrini , segretario generale della Cna

L'analisi

Italia in marcia con conti a posto e debiti in calo

Marco Fortis

Persino in una ipotetica combinazione di possibili shock negativi, il debito pubblico italiano nel 2020 sarà più basso rispetto al 2015. A pag. 3 ` Persino in una ipotetica combinazione di diversi possibili shock negativi (su crescita economica, tassi di interesse, bilancio primario), ci sono soltanto 11 probabilità su 100 che il debito pubblico italiano nel 2020 possa essere più alto del livello registrato nel 2015: il secondo miglior risultato nella UE dopo quello della Germania con appena il 3 per cento di probabilità. Mentre le probabilità salgono al 38 per cento per la Spagna, al 41 per cento per la Gran Bretagna e al 47 per cento per la Francia. Lo scrive la Commissione europea nel suo ultimo «Rapporto sulla sostenibilità fiscale 2015».

FALSE NOTIZIE Ma come? La Ue non ci aveva forse bacchettato sul debito pubblico qualche giorno fa? Assolutamente no. Si è trattato della ennesima «non notizia» rimbalzata sui media italiani. Come quella di inizio 2016 quando fu attribuito all'Eurostat l'intendimento di volerci bacchettare sul ritardo della nostra ripresa economica e occupazionale rispetto agli altri Paesi europei: cosa chiaramente impossibile visto che l'Eurostat in quei giorni era addirittura chiuso per le ferie natalizie. Si trattò di un equivoco forzato, giocato su una libera interpretazione di alcune elaborazioni statistiche di un rapporto interno del nostro Ministero dello sviluppo economico senza alcuna valenza specifica.

PESO LEGGERO Stavolta la «non notizia» è invece che il debito pubblico italiano sarebbe a rischio nel medio termine. In effetti, nel Rapporto della Commissione europea il nostro debito è inserito nella categoria «rischio alto», secondo le simulazioni degli economisti di Bruxelles che riguardano il periodo 2017-2026. Ma si tratta di una annotazione puramente «tecnica» e non politica, senza alcun particolare riferimento al nostro Paese. Tant'è che anche il debito pubblico di altre 10 nazioni europee, tra cui tutte le principali ad esclusione della Germania, è stato catalogato, per ciò che riguarda il medio termine, nella categoria ad «alto rischio».

LE DIVERSITA' E' il caso di Belgio, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia e Gran Bretagna. E, a riprova di questa ennesima «non notizia» italiana a cui ci troviamo di fronte, la stampa di tutti questi altri Paesi non ha scritto una sola riga su questo argomento. E' appena il caso di aggiungere che se questo esercizio di simulazione fosse stato eseguito dagli economisti della Ue con le medesime modalità statistiche anche per gli Stati Uniti e il Giappone, pure i debiti pubblici di questi due Paesi con ogni probabilità sarebbero stati catalogati ad «alto rischio» nel medio termine. **PORTO SICURO** Si consideri inoltre che nel breve termine, cioè nel 2016-2017, il debito pubblico italiano è giudicato a «basso rischio» dal Rapporto della Commissione europea; idem per ciò che riguarda il lungo termine, cioè le proiezioni fino al 2030. Anzi, se proprio si voleva scovare a tutti i costi una notizia, in questo caso positiva (ma forse proprio per questo non interessante), è quella che i tecnici della Commissione hanno addirittura attribuito al debito pubblico italiano il rango di debito meno pericoloso in assoluto nel lungo termine rispetto a tutti gli altri Paesi europei. **LE DINAMICHE** Più in dettaglio, senza entrare qui in complessità tecniche, il Rapporto di Bruxelles mette in evidenza alcune possibili dinamiche del debito dei Paesi europei (Grecia e Cipro escluse) che possiamo così sintetizzare. Breve termine (2016-17): nessun Paese europeo presenta rischi a breve sul debito pubblico. Tantomeno l'Italia, che ha un indice di rischiosità complessiva in linea con la Spagna, di poco superiore a Francia e Olanda e inferiore a Danimarca, Finlandia e Gran Bretagna. Medio termine (2017-2026): nel 2017 il rapporto debito/Pil dell'Italia sarà sceso dal 133 per cento del 2015 a quota 130 per cento. Da quel momento in poi, nello scenario di base che prevede politiche fiscali invariate, 15 Paesi aderenti alla Ue ridurranno il loro rapporto debito/Pil entro il 2026. Tra questi l'Italia, che farà registrare la riduzione più forte del debito tra tutte le nazioni

europee, meglio della stessa Germania. LA FLESSIONE Il nostro debito scenderà infatti di quasi 20 punti di PIL al 110,1 per cento nel 2026. Condizione essenziale per il raggiungimento di questo obiettivo è che l'Italia sappia mantenere un avanzo primario strutturale dello Stato pari al 2,5 per cento del Pil. La scorsa settimana, in occasione del question time alla Camera dei deputati, il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan ha fatto notare come questo «non sia un evento particolarmente sfidante», considerato che l'andamento medio del surplus strutturale primario italiano è stato ultimamente del 2,4 per cento. «Anche negli scenari più pessimistici» - ha spiegato il ministro Padoan - il rapporto debito/PIL è stimato in discesa, persino nel caso di uno shock sulla crescita del PIL che assuma come ipotesi una riduzione permanente del tasso di crescita di 0,5 punti percentuali all'anno». LA CERTEZZA Lungo termine (proiezioni al 2030). Mantenendo un avanzo statale primario strutturale costante pari al 2,5 per cento del PIL, nel lungo termine l'Italia presenta il debito pubblico più sostenibile in Europa. Ciò grazie alle riforme pensionistiche avviate e ai costi relativamente limitati per la salute e l'invecchiamento della popolazione. IL FISCO Infine, il Rapporto della Commissione europea, prendendo in esame vari fattori rilevanti di sostenibilità fiscale dei bilanci, sottolinea anche un ulteriore aspetto positivo, che va a tutto merito dell'Italia, su cui abbiamo più volte richiamato l'attenzione sulle colonne di questo giornale. E cioè la capacità da parte degli Stati di produrre costantemente nel tempo rilevanti avanzi primari. Per ciò che riguarda il bilancio primario strutturale, il Rapporto evidenzia che dal 1980 al 2015 l'Italia è stata una delle sole 6 nazioni dell'UE (con Danimarca, Svezia, Finlandia, Irlanda e Lussemburgo) capaci di generare un surplus superiore all'1 per cento del PIL per più di 20 anni. Ma l'Italia, in particolare, è stata l'unica nazione che sia stata in grado di farlo consecutivamente dal 2007 al 2015.

Probabilità che il debito pubblico del 2020 sia più alto di quello del 2015

3 11 14

25 28 28 28 29 30 35 35 38 39 40 41 42 45 46 47 53 55 64 64 74 74 80 ITALIA MALTA SVEZIA BELGIO SPAGNA IRLANDA AUSTRIA FRANCIA CROAZIA POLONIA ESTONIA LITUANIA ROMANIA SLOVENIA LETTONIA REP. CECA BULGARIA UNGHERIA GERMANIA FINLANDIA PAESI BASSI SLOVACCHIA DANIMARCA PORTOGALLO REGNO UNITO LUSSEMBURGO Probabilità in %

FONTE: Commissione UE

Foto: DALLE SIMULAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA EMERGE CHE NON ESISTONO RISCHI GRAZIE ALL'AVANZO PRIMARIO L'ULTIMA RIFORMA DELLE PENSIONI CONSENTE DI TENERE SOTTO CONTROLLO L'ANDAMENTO DEL MONTE SPESE La sede della Commissione europea

Il colloquio Pier Carlo Padoan

«Stop alla cultura dell'austerità adesso l'Europa cambi la rotta»

Indebitamento sotto controllo, ma servono meccanismi comuni sugli choc. Le banche? Sottovalutato l'impatto delle nuove regole
Andrea Bassi

Bisogna per un attimo riavvolgere il nastro. E tornare a una settimana fa, quando la Commissione europea ha diffuso il rapporto sulla sostenibilità delle finanze pubbliche dei Paesi del Vecchio Continente. Un documento finito sulle prime pagine dei giornali come l'ennesimo voto di insufficienza per l'Italia nella materia sulla quale Roma, almeno secondo i giudizi europei, arranca di più: il debito pubblico. La sintesi è che il passivo italiano sarebbe ancora troppo alto ed elevato il rischio per la sua sostenibilità. IL PERCORSO Una semplificazione che, per il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, non rende giustizia. «Ancora una volta», dice, «la Commissione europea ha ribadito che nel lungo termine il nostro debito pubblico è il più sostenibile di tutti. Quello che il rapporto ha voluto segnalare è che con un debito così alto siamo più esposti agli shock». E questa, nel pensiero di Padoan, «non è una novità», il governo ne è consapevole e per questo «ha collocato il debito su una traiettoria discendente e dopo otto anni di crescita, nel 2016 per la prima volta scenderà in proporzione al Pil». In realtà, il messaggio recapitato all'Italia con quel rapporto, sembrerebbe anche un altro. Proprio in virtù del debito alto, è stata avanzata la richiesta di una «forte determinazione» nel miglioramento della posizione di bilancio. Insomma, non è l'atteso giudizio sulle clausole di flessibilità usate dall'Italia nell'ultima manovra, ma sembrerebbe comunque una richiesta di riprendere il percorso, rinviato più volte dal governo, del pareggio strutturale dei conti. «La responsabilità di bilancio», per Padoan, «non è un concetto sbagliato, e l'Italia si sta dimostrando molto responsabile». Ma per il ministro dell'Economia, «in Europa la cultura dell'austerità è ancora forte». Il punto, secondo il ragionamento, «è che manca un meccanismo di aggiustamento simmetrico: a fronte di uno shock l'aggiustamento si scarica interamente sul lavoro, attraverso la disoccupazione che spinge in basso i salari». LA CRISI Insomma, perché l'Europa sia una vera unione «dobbiamo introdurre meccanismi che distribuiscono l'impatto degli shock». Uno di questi meccanismi, l'Unione bancaria, in realtà sta creando più problemi, almeno in Italia, di quanti ne abbia al momento risolti. In un Paese dove era dagli anni '20 del secolo scorso che il fallimento di una banca non bruciava i soldi dei suoi risparmiatori, le nuove norme europee hanno costretto a pagare il conto del default di quattro istituti a una platea di obbligazionisti, spesso ignari del rischio che correvano acquistando quegli strumenti. E qualche effetto si è fatto vedere, come il deflusso di 14 miliardi di depositi registrato a novembre dalla Banca d'Italia. Tanto è vero che persino il governatore Ignazio Visco ha chiesto di rivedere le regole sui salvataggi bancari introdotte dalle direttive europee e recepite nell'ordinamento italiano. Una richiesta sulla quale per ora il ministro preferisce astenersi. Ma, ragiona, «l'Unione bancaria è stata introdotta sottovalutando l'impatto di breve termine delle novità sulla fiducia nel sistema del credito. Adesso», è la linea, «siamo in una fase di transizione che deve essere graduale per tenere conto del processo di apprendimento e di adattamento a una diversa valutazione dei rischi». Inoltre, secondo Padoan, «bisogna procedere con più energia verso l'introduzione di un meccanismo europeo di garanzia dei depositi». Proprio quello su cui la Germania frena. Berlino chiede che, prima di compiere questo passo, i bilanci delle banche, soprattutto quelle italiane, vengano ripuliti. Il governo ha provato a farlo attraverso la garanzia di Stato sulla cartolarizzazione dei crediti in sofferenza che zavorrano i conti degli istituti. Eppure la soluzione di compromesso raggiunta dopo lunghissime trattative con la Commissione europea non sembra del tutto convincere, i mercati hanno punito i titoli delle banche italiane. I MERCATI «La reazione dei mercati finanziari non credo vada presa come un giudizio», sostiene il ministro, «perché sui mercati c'è molta speculazione che si incrocia con il nervosismo e la volatilità causati dall'andamento del petrolio e delle economie maggiori. La gestione delle sofferenze»,

aggiunge, «richiederà del tempo e sarà facilitata sia dalle misure introdotte dal governo con la garanzia sui crediti, sia dal ritorno alla crescita». Quest'ultima per Padoan è una sorta di mantra. Perché «per metterci alle spalle il peso del debito dobbiamo tornare non solo a crescere, ma a farlo a ritmo più intenso del passato», eliminando tutti i «fattori d'intralcio», come «le alte tasse e la burocrazia che hanno frenato le imprese».

Por togallo

81,63%

La crescita del debito pubblico durante la crisi

70,48%

63,32%

45,33%

44,49%

59,73% i Grecia 15,18% Svezia 29,32% 35,13% ITALIA Stati Uniti 40,42% Francia 37,88% Area Euro Danimarca Regno Unito Lussemburgo Germania Belgio Unione Europea Dall'inizio della crisi economica il debito pubblico italiano (calcolato in % del Pil) è cresciuto meno rispetto a molti altri Paesi dell'Unione Europea e agli Stati Uniti Fonte: Commissione Europea Aumento dal 2008 al 2014 15,39% 21,82% 22,94% 25,23% 28,44% Austria Paesi Bassi Giappone

Foto: Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan

Foto: «SUL BILANCIO L'ITALIA SI È DIMOSTRATA RESPONSABILE, ORA DOBBIAMO CRESCERE AD UN RITMO PIÙ INTENSO»

Foto: «LA GESTIONE DELLE SOFFERENZE RICHIEDERÀ TEMPO, LA REAZIONE DELLA BORSA NON VA PRESA COME UN GIUDIZIO»

Fisco, multinazionali sotto tiro

In poche settimane, con un paio di azioni mirate contro Google e Apple, recuperato oltre un miliardo di gettito. Mentre la procura di Milano prepara altri accertamenti
MARINO LONGONI

C'era una volta Vincenzo Visco, e la lotta all'evasione cominciava con la criminalizzazione dei lavoratori autonomi e delle piccole e medie imprese, e si niva con nuove imposte e nuovi adempimenti. Per vent'anni queste categorie hanno dovuto difendersi da una presunzione assoluta di evasione, praticamente invincibile. Ora si cominciano ad aprire gli occhi su una realtà completamente diversa, tenuta nascosta dalle teste d'uovo della sinistra governativa: nelle ultime settimane, con un paio di azioni mirate nei confronti di Google e Apple, le amministrazioni fi scali di Roma e Londra hanno recuperato più di un miliardo di evasione. Non c'è dubbio che nei prossimi mesi esploderanno in tutta Europa casi ancora più clamorosi: la procura della repubblica di Milano sta lavorando su diverse ipotesi di presunta elusione internazionale che porteranno alle casse dell'erario ben di più di quanto prodotto dalle campagne di odio contro le partite Iva. Le cose stanno cambiando molto velocemente. Le esigenze crescenti di gettito fi scale dei paesi produttori di ricchezza hanno portato in pochi anni alla fi ne del segreto bancario e stanno smantellando quelli che fi no a poco tempo fa erano i paradisi fi scali più ambiti. Anche nella fi scalità d'impresa l'Unione europea ha deciso di cambiare rotta, impegnandosi nel processo di implementazione delle proposte Ocse. L'Unione europea, che avverte in modo sempre più urgente la necessità di giustificare la propria esistenza, ha presentato nei giorni scorsi un pacchetto di norme che recepiscono in sostanza le indicazioni dell'Ocse su Cfc, interessi passivi, strumenti fi nanziari ibridi, transfer pricing. L'Ocse infatti è un organismo consultivo, non ha potere normativo. Saranno perciò le direttive europee ad accelerare il processo di recepimento nei diversi stati, processo non semplice, anche perché negli ultimi mesi molti stati, anche sulla base delle indicazioni che venivano da diversi organismi nazionali, hanno già introdotto alcuni istituti, come il patent box o il nuovo regime Cfc in Italia. Nonostante la complessità della materia le imprese multinazionali hanno capito benissimo che dov r a n n o rivedere in tempi brevi i propri strumenti di pianifi cazione fi scale, e si stanno già attrezzando: per esempio chi aveva tutti i redditi localizzati in Irlanda ora dovrà ridistribuirli e renderli tassabili nei paesi dove effettivamente sono stati prodotti. C'è forse il rischio che un terremoto di queste proporzioni, che ha naturalmente bisogno di tempo per essere metabolizzato, provochi non poca confusione ai piani alti delle imprese più grandi: anche perché le riforme attualmente in discussione sono elaborate su tavoli diversi e una impresa che lavora in 28 paesi deve tener conto di quello che fanno l'Ocse, la Commissione europea e ciascuno dei 28 stati nazionali. Non c'è dubbio però che gli strumenti messi in campo saranno decisivi nella lotta all'elusione internazionale, soprattutto il country by country reporting, che riduce la possibilità di una pianifi cazione fi scale aggressiva, anche se con qualche rischio legato alla tutela della privacy, intesa come dati sensibili nella gestione aziendale. Ci sarà quindi a breve l'occasione storica per pervenire a un mercato globale che non veda più nella variabile fiscale la questione decisiva per pianificare un investimento o un disinvestimento produttivo, ad una competizione economica a livello mondiale che non punti le sue carte solo sulla ricerca di paesi e territori con carico fiscale irrisorio. mlongoni@class.it

Foto: Jean Claude Junker

Via libera a misure raccordate con le raccomandazioni Beps e gli accordi Ecofin

Elusione, multinazionali messe spalle al muro da Ue e Ocse

VALERIO STROPPIA

Anche l'Unione europea scende in campo contro l'elusione perpetrata dalle multinazionali. Il 28 gennaio scorso la Commissione Ue ha presentato il più ampio e ambizioso piano di misure a livello comunitario. Un insieme di misure che tiene conto di diversi input, primo tra tutti quello fornito dall'Ocse con le raccomandazioni del progetto Beps (acronimo di Base erosion and profit shifting), rese note nel mese di ottobre 2015. Ma Bruxelles ha dovuto recepire anche gli accordi trovati dai ministri economici degli stati membri nelle ultime riunioni dell'Ecofin, nonché le indicazioni contenute nella risoluzione approvata dal parlamento Ue il 25 novembre 2015. L'obiettivo, insomma, è quello di mettere in pratica i suggerimenti pervenuti dai vari tavoli internazionali per contrastare le pratiche elusive delle grandi imprese, senza tuttavia ledere la libertà di stabilimento, uno dei principi fondamentali sanciti dai Trattati istitutivi dell'Ue. Tassazione effettiva dei redditi nel paese laddove l'attività che li produce si svolge, maggiore trasparenza da parte delle imprese (soprattutto sui prezzi di trasferimento), scambio automatico di informazioni sui ruling stipulati e strumenti giuridici vincolanti che impediscano alle aziende di beneficiare della doppia non tassazione (per esempio avvalendosi di transazioni finanziarie ibride, dedotte come interessi passivi nel paese di origine ed esentate da imposizione come dividendi nel paese di destinazione). Questi gli obiettivi chiave che la Commissione guidata da Jean-Claude Juncker intende perseguire. Per farlo, in primo luogo Bruxelles ha proposto una direttiva anti-elusione che contiene misure giuridicamente vincolanti per contrastare alcuni dei più diffusi sistemi di aggiramento fiscale: dal regime Cfc sulle controllate estere alla c.d. «switchover rule» per prevenire l'indebita duplicazione dei benefici tributari, da una più incisiva exit tax sul trasferimento di asset in paesi a fiscalità privilegiata alla limitazione nella deduzione degli interessi passivi, senza dimenticare norme sugli strumenti finanziari ibridi e una regola generale anti-abuso. A ciò si aggiunge la revisione della direttiva già esistente sulla cooperazione amministrativa, che abbraccerà anche gli accordi preventivi sottoscritti dalle imprese con le autorità fiscali, nonché una raccomandazione sui trattati fiscali che guidi gli stati membri nella protezione delle norme convenzionali dagli abusi, sempre compatibilmente con il diritto dell'Unione. Il pacchetto di misure contiene anche una comunicazione introduttiva e un documento di lavoro dei servizi della Commissione, che illustrano le motivazioni politiche ed economiche dietro i singoli interventi. Completa il quadro un nuovo studio sulla pianificazione fiscale aggressiva, che esamina i principali canali utilizzati dalle società per evitare le imposte.

Lotta all'elusione: le raccomandazioni Ocse e le relative azioni dell'Ue

Azione

Ambito

Raccomandazione Beps

Proposta della Ue

Tassazione dell'economia digitale

L'Ue non ritiene necessaria alcuna azione mirata esclusivamente all'economia digitale, ma monitorerà la situazione per vedere le misure "generali" sono sufficienti per garantire un'effettiva tassazione

Nuova definizione di stabile organizzazione, aggiornamento delle guidelines sui prezzi di trasferimento e rafforzamento della disciplina Cfc. Sul piano Iva, meccanismo di tassazione basato sul paese nel quale risiede il consumatore

Strumenti finanziari ibridi

Approccio comune per far convergere le normative nazionali verso regole uniformi. Eliminazione dei disallineamenti che consentivano finora arbitraggi fiscali volti a dedurre i pagamenti effettuati in uno stato e ad esentare gli stessi pagamenti ricevuti nell'altro stato (doppia non tassazione)

La proposta di direttiva antielusione prevede che nel caso di disallineamenti normativi lo Stato di destinazione del pagamento dovrà qualificare l'operazione nella stessa maniera dello Stato di origine, in modo da garantire la deduzione dell'onere finanziario una sola volta

Disciplina Cfc

Rafforzamento della disciplina delle società controllate estere, per evitare che le multinazionali spostino artificialmente i profitti alle subsidiaries domiciliate in paesi con fiscalità ridotta (soprattutto attraverso proprietà intellettuale, servizi online ed e-commerce). Standard non vincolanti

Deduzione di interessi passivi e altri pagamenti di natura finanziaria

La proposta di direttiva antielusione fissa un limite agli interessi deducibili pagati nei finanziamenti intercompany, proporzionale all'Ebitda (margine operativo lordo) della società

Approccio comune finalizzato ad assicurare che la deducibilità degli interessi passivi pagati da una società siano direttamente correlati ai redditi imponibili generati dalle attività economiche svolte in quel paese

Contrasto dei regimi fiscali dannosi

Scambio automatico obbligatorio delle informazioni in materia di ruling a partire dal 2017. Gli stati membri dovranno assicurare che i propri regimi di patent box siano in linea con il nexus approach (Codice di condotta 2014)

Utilizzo del c.d. "modified nexus approach" come standard comune per far sì che i regimi di patent box predisposti dai diversi paesi prevedano benefici allineati alle spese di ricerca e sviluppo sostenute.

Trasparenza attraverso lo scambio spontaneo di informazioni in materia di ruling

Prevenzione dell'abuso dei trattati

Introduzione di disposizioni anti-abuso nello strumento multilaterale di modifica delle convenzioni esistenti.

Stop all'uso di società conduit per canalizzare gli investimenti nei paesi con norme convenzionali più favorevoli

La raccomandazione proposta dalla Ue suggerisce agli stati membri come introdurre la clausola generale anti-abuso nelle proprie convenzioni con una modalità conforme al diritto europeo, senza ledere cioè la libertà di stabilimento

Stabile organizzazione

La proposta di direttiva invita le multinazionali a tenere in considerazione il nuovo modello di stabile organizzazione individuato dall'Ocse nel predisporre e mantenere le proprie strutture fiscali

La definizione di "permanent establishment" viene aggiornata alla luce delle tecniche elusive scoperte negli ultimi anni, come per esempio l'artificiosa frammentazione del business in più stati o l'utilizzo di finti commissionari (retribuiti con un margine esiguo), indipendenti solo sulla carta, al posto dei distributori

La proposta di direttiva antielusione prevede una disciplina Cfc che consentirà allo stato membro in cui la società madre risiede di tassare per trasparenza gli utili trasferiti in un paese a bassa o nulla fiscalità. Il regime Cfc scatterà quando il tax rate effettivo praticato dal paese terzo è inferiore al 40% di quello dello stato membro in questione. Previsto un credito d'imposta per le eventuali imposte pagate all'estero dalla società

Pagine a cura DI VALERIO STROPPIA

Transfer pricing senza segreti

Multinazionali senza segreti sul transfer pricing. Dal 2017 i gruppi dovranno dire al fisco ricavi, utili e tasse pagate per ogni paese nel quale l'impresa opera. Ma quello che è un passaggio obbligato ormai condiviso pressoché a livello mondiale rischia di diventare una corsa a ostacoli per le imprese, a causa del sovrapporsi dei diversi accordi e protocolli siglati sui differenti «tavoli» e delle scelte dei singoli stati. Nel pacchetto di misure presentato giovedì 28 gennaio, l'Ue ha proposto regole standard per l'adozione del «Country by country reporting» (CbCr). L'Italia, però, con la legge n. 208/2015 ha già inserito nell'ordinamento la reportistica stato per stato, con debutto dal 2017 relativamente ai dati del 2016 (il dm attuativo dovrà essere emanato entro il prossimo 31 marzo). Bruxelles ha ritenuto di dover aggiornare l'attuale direttiva sullo scambio di informazioni (direttiva 2011/16/ Ue) prevedendo regole comuni per l'implementazione del CbCr, già fornite dall'Ocse nella Action 13 del progetto Beps. Poiché le indicazioni Ocse non hanno forza di legge né sono vincolanti per i legislatori «c'è un rischio che gli stati membri possano attuare le previsioni con modalità differenti, oppure che alcuni paesi membri non le attuino affatto, soprattutto quelli che non fanno parte dell'Ocse (per esempio Bulgaria, Lettonia, Malta, Cipro, ndr)», ha spiegato la Commissione. Nei principali paesi già esiste da anni la documentazione sul transfer pricing, costituita da un «master file», che raccoglie informazioni relative al gruppo, e da un «country file» che riporta le informazioni relative alla impresa residente. La predisposizione di tali oneri documentali permette la disapplicazione delle sanzioni in caso di rettifiche dei prezzi praticati da parte del fisco. Tuttavia, se la visuale consentita dalla TP documentation può essere paragonata a quella di un binocolo nelle mani degli uffici, la visuale della CbCr è stata definita «elicotteristica», in quanto in un solo documento è possibile leggere gli indicatori economici chiave del gruppo per ciascun paese. Ciò, hanno evidenziato i rappresentanti delle imprese già dal 2013, comporta da un lato un rischio di verifiche più incisive e dall'altro l'aumento dei casi di doppia imposizione. Tematica che, a differenza di altri aspetti che hanno visto negli ultimi mesi un significativo sviluppo, resta ancora priva di un meccanismo di risoluzione efficiente, dato che pure in sede Beps gli stati non hanno raggiunto il consenso in merito all'introduzione dell'obbligo di risultato nelle procedure amichevoli. Ciò che forse più di tutto spaventa le aziende riguarda però la confidenzialità dei dati inseriti nel CbCr. La rendicontazione paese per paese dovrà essere presentata dalla società capogruppo all'autorità fiscale del proprio stato. La quale, a partire dal 2017, una volta all'anno la invierà alle tax authorities dei paesi nei quali il gruppo è presente. Dietro ai numeri si celano scelte imprenditoriali, piani di sviluppo, investimenti, spese di ricerca e sviluppo, marketing, vale a dire il cuore gestionale delle imprese. La Commissione Ue ha assicurato che la collaborazione sarà effettuata solo per fini fiscali, senza quindi pericolo che i dati finiscano in altre mani. In realtà è in cantiere un progetto volto alla pubblicazione di alcuni dati basati sul CbCr, come già avviene per esempio nel settore bancario o delle estrazioni minerarie, ma di questo Bruxelles inizierà a discutere nella prossima primavera. Senza dimenticare i potenziali effetti della circolazione tra tutte le amministrazioni fiscali dei dati economici ai fini del patent box: in quest'ultimo caso, infatti, avere royalties più elevate consente di ottenere benefici fiscali maggiori. Se in ambito transfer pricing l'impresa ha dichiarato royalties (infragruppo o di mercato) basse o assenti, la richiesta dell'agevolazione in un paese potrebbe costituire un autogol, aprendo a contestazioni sul maggiore reddito in un altro.

Lotta all'elusione: le raccomandazioni Ocse e le relative azioni dell'Ue

Azione

8-10

11

12
13
14
15

Ambito

Raccomandazione Beps

Proposta della Ue

Transfer pricing

Il Joint transfer pricing forum, il gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento istituito dalla Ue nel 2002, lavorerà a nuovi modelli di analisi economica e proporrà miglioramenti sia per i sistemi interni delle multinazionali sia per le amministrazioni finanziarie

Misurazione e monitoraggio dell'erosione fiscale e del profit shifting

Nuovo modello di analisi sull'impatto dell'erosione fiscale e del profit shifting, basato su sei indicatori.

Pubblicazione di statistiche per monitorare gli effetti concreti delle raccomandazioni Beps nel corso del tempo

Pubblicazione di uno studio sulla pianificazione fiscale aggressiva, recante schede di sintesi dei principali risultati ottenuti da ciascuno stato membro ed esempi illustrativi di tattiche utilizzate dalle multinazionali per ridurre la base imponibile

Disclosure delle operazioni più aggressive dal punto di vista fiscale

Per il momento nessuna proposta. La Commissione terrà la questione nella propria agenda, come parte del suo lavoro sulla trasparenza fiscale

Raccomandazione agli stati (non vincolante) per introdurre il regime di «mandatory disclosure», bilanciando le esigenze di trasparenza con quelle di non gravare troppo le imprese di adempimenti aggiuntivi

Nuova documentazione sul transfer pricing

Previsione di regole uniformi per tutti gli stati membri sul CbCr. La società capogruppo dovrà trasmettere i dati paese per paese alla tax authority del paese in cui risiede, che provvederà poi a diffonderli automaticamente ai "colleghi" degli altri paesi interessati

Introduzione dal 2016 del "country by country reporting" (CbCr), attraverso il quale le multinazionali con fatturato superiore a 750 milioni di euro dovranno comunicare al fisco i dati principali del proprio business per ciascun paese nel quale il gruppo opera (fatturato, utile, imposte pagate, numero di dipendenti, etc.)

Risoluzione delle controversie internazionali

Nel corso del 2016 la Commissione proporrà misure per migliorare gli strumenti di composizione amichevole delle controversie tra stati all'interno della Ue

Gli stati hanno assunto l'impegno politico di migliorare e rendere più rapide le procedure amichevoli (Map), per risolvere le controversie internazionali in caso di doppia imposizione. Un ampio gruppo di paesi si è inoltre impegnato a introdurre rapidamente la clausola arbitrare sul transfer pricing nelle proprie convenzioni

Strumento multilaterale per l'attuazione del pacchetto Beps

Strumento giuridico multilaterale per la modifica dei circa 3.500 trattati bilaterali esistenti, con lo scopo di semplificare il recepimento delle raccomandazioni Beps senza ricorrere a negoziazioni one-to-one

La raccomandazione antielusione evidenzia il punto di vista di Bruxelles sulle materie connesse ai trattati, che gli stati dovrebbero tenere in considerazione in fase di negoziazione del nuovo strumento multilaterale di modifica
Nuove regole per la quantificazione degli "intangibles" (Action 8). Adozione di norme specifiche sulle modalità di trasferimento dei rischi e sull'allocazione del capitale tra le diverse società di un gruppo multinazionale, al fine di assicurare la corretta attribuzione di profitti agli effettivi beneficiari (Action 9). Stretta sulle transazioni «ad alto rischio», tra le quali per esempio le management fees e le head office expenses (Action 10)

Chi paga il conto, da Google a Apple

TANCREDI CERNE

Il fi schio d'inizio della partita giocata dall'Europa contro l'evasione internazionale è stato appena dato. E in poco meno di un mese ha consentito di mettere le mani su ben più di un miliardo di euro tra tasse e sanzioni non pagate. A farne le spese, i big della new economy del calibro di Google e Apple, prime vittime sacrifici cali sull'altare della giustizia tributaria europea. Dall'Italia alla Gran Bretagna, i due colossi sono fi niti nel mirino della procura di Milano e di Londra, che hanno contestato alle società almeno 7 miliardi di imponibile, andando a reclamare il versamento di 650 milioni di euro circa di tasse non pagate a cui vanno ad aggiungersi altri 700 milioni richiesti dall'Europa al Belgio per aver favorito la conclusione di accordi fi scali privilegiati con alcune società. Una crociata sfociata nella defi nizione di un pacchetto di interventi messo a punto dalla Commissione europea per contrastare le imprese che cercano di evitare di pagare la giusta quota di tasse attraverso l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (si vedano i servizi nelle pagine precedenti). «Abbiamo mosso un altro passo avanti per rafforzare la fi ducia nell'intero sistema fiscale, rendendolo più equo e più effi ciente», ha spiegato il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, al termine della votazione che ha dato il disco verde all'applicazione del pacchetto di riforme. «I cittadini devono confi dare nel fatto che le norme fi scali si applicano egualmente a tutte le persone e a tutte le imprese. Le società devono pagare la loro giusta quota di tasse nel luogo in cui si svolge la loro attività economica effettiva». Secondo Dombrovskis, l'Europa può essere un leader mondiale nella lotta all'elusione fi scale. Ma il raggiungimento di questo obiettivo richiede un'azione coordinata a livello comunitario per evitare che i 28 Stati membri adottino ciascuno un diverso approccio. E proprio qui sta il punto dolente. Nei giorni scorsi, infatti, a Londra è montata una dura polemica frutto dell'accordo concluso dall'Hmrc (l'Agenzia delle entrate britannica) con Google Uk, la consociata inglese del colosso di Mountain View. Al centro del contendere, i diversi pesi e le diverse misure che hanno mosso l'azione degli agenti del Fisco di sua Maestà rispetto a quanto fatto dai colleghi di altri Paesi Ue. Nello specifi co, l'Italia. I numeri parlano chiaro. La sanatoria fi scale inglese prevede infatti che Google restituisca al Fisco 170 milioni di euro su un totale di 6 miliardi di euro di fatturato generato nel Paese tra il 2005 e il 2015. Questo si traduce in un'aliquota versata di appena il 3%. Una cifra irrisoria se confrontata con quanto riscosso dal Fisco italiano per un caso analogo. Nei giorni scorsi, il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano ha chiuso un'attività di verifica fiscale su Google Ireland Ltd, una delle società del gruppo di Mountain View. Gli investigatori stanno adesso per trasmettere al procuratore aggiunto Francesco Greco e al pm Isidoro Palma, titolari di un'inchiesta per frode fi scale su Google, e all'Agenzia delle entrate un processo verbale di costatazione nel quale la Gdf delinea due rilievi di presunta evasione fi scale: un'omessa dichiarazione lres su redditi per circa 100 milioni di euro con una presunta imposta evasa di 27 milioni di euro (l'Ires è del 27%) tra il 2009 e il 2013; e un'omessa applicazione e versamento di ritenute per circa 200 milioni tra il 2009 e il 2013 con una presunta imposta evasa per gli stessi 200 milioni. Totale, 227 milioni di euro di tasse non pagate su un imponibile di 300 milioni di euro. A questa cifra vanno poi aggiunti gli interessi, e con ogni probabilità la richiesta arriverà al mezzo miliardo di euro (si veda ItaliaOggi del 29/1/2016). La parola passa adesso all'Agenzia delle entrate che sarà chiamata a emanare un avviso di accertamento fi scale nei confronti di Google, primo passaggio per un eventuale accordo tra il gruppo e il Fisco italiano per chiudere il contenzioso tributario con un eventuale risarcimento. Voci accreditate parlano di una possibile chiusura dell'accorso con il versamento di 150 milioni di euro. Se così fosse, il colosso americano restituirebbe all'Italia il 200% dell'imponibile, aliquota nemmeno paragonabile (in termini relativi) a quella versata al Fisco di Londra. Sulla scia di questo successo anche il governo di Parigi sembra determinato a mantenere il pugno duro nei confronti di Google. L'inchiesta aperta nel 2011 dagli ispettori

francesi potrebbe infatti concludersi con il pagamento di almeno 500 milioni di euro su un fatturato di 1,5 miliardi. Risultato, l'accordo fiscale tra Google e la Gran Bretagna, che è valso al colosso del web un maxi-sconto sulla cartella esattoriale, è finito sul tavolo dell'antitrust europeo. La Commissione ha ricevuto una lettera di un membro del National Scottish Party e sarà chiamata adesso a esaminare il tipo di questioni sollevate per valutare il da farsi. «È troppo presto per dire quale sarà il prossimo passo», ha dichiarato il portavoce della commissaria alla concorrenza, Margrethe Vestager. Le questioni che riguardano il fisco, spiegano gli esperti, sono strettamente nazionali, e questo vale ancora di più per gli accordi stretti tra autorità e aziende. A meno che non vi sia un tax ruling specifico, cioè un accordo a monte che rischia di essere discriminatorio per gli altri, così come avvenuto nel caso del Belgio. Nel mirino del Fisco europeo è finito anche il colosso di Cupertino che, primo in Europa, ha deciso di siglare un accordo con l'Italia acconsentendo di pagare di 318 milioni di euro per sanare la propria posizione con l'Agenzia delle entrate dello Stivale. Ma il rischio di nuovi guai con il Fisco europeo per il colosso di Cupertino sembra tutt'altro che un'ipotesi. A conferma di ciò, il viaggio improvviso organizzato dal numero uno di Apple, Tim Cook, volato in fretta e furia in Europa per incontrare a Bruxelles il commissario Antitrust dell'Unione europea, Margrethe Vestager. Al centro dei colloqui, gli 8 miliardi di euro di multa che potrebbero essere comminati a Apple da parte dell'Ue per violazione delle regole sugli aiuti di Stato. La vicenda riguarda lo spostamento verso Dublino degli utili generati dalla società in Europa ottenendo così risparmi miliardari sulle tasse dovute. Al termine dell'incontro, Cook ha inviato un tweet in cui veniva annunciata l'apertura a Napoli del centro di formazione per sviluppatori iOS, aggiungendo che la società dava lavoro a 1,4 milioni di persone nel Vecchio continente. E proprio questo potrebbe essere il fattore su cui Apple sembra intenzionata a far leva per scongiurare la sanzione europea.

Contrasto fra giudici di merito e di legittimità sui controlli in loco oltre i termini

Maxi-verifiche, effetti divergenti

Cassazione: documenti acquisiti utilizzabili. Ct contrarie
ANDREA BONGI E SILVIA BARTOLOZZI

Sulle verifiche che si scagliano «extralarge» contrasto di opinioni fra giudici di legittimità e Corti di merito. Secondo i primi quando la permanenza dei verificatori in azienda si protrae oltre i termini fissati dall'articolo 12 dello Statuto dei contribuenti la documentazione e gli elementi acquisiti sono comunque utilizzabili. Secondo le Corti tributarie di merito, quella lombarda in particolare, lo sfioramento dei termini massimi fissati dalla legge per la durata delle verifiche in loco può travolgere l'intera attività rendendo illegittimo il successivo avviso di accertamento. Sulla base delle più recenti sentenze la Corte di legittimità e i giudici di merito si confrontano, con argomentazioni assolutamente divergenti, su un tema caldo per gli agenti accertatori ed i contribuenti, ovvero sulle conseguenze della violazione, in sede di verifiche fiscali, delle garanzie stabilite dall'articolo 12 dello Statuto del contribuente. La legge 212/2000, all'articolo 12, sancisce i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, stabilendo, al comma 5, un termine massimo di 30 giorni, prorogabili di altri 30 in caso di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio, per la durata della verifica tributaria. La norma in esame, tuttavia, non prevede alcuna specifica sanzione per l'ipotesi di violazione del predetto termine, rendendo perciò necessario l'intervento della giurisprudenza sul punto con i conseguenti diversi punti di vista. Il parere della Corte di cassazione. Proprio la Cassazione ha recentemente stabilito che la permanenza del personale impegnato in una verifica fiscale nei locali del contribuente oltre il termine indicato nello Statuto, non preclude l'utilizzo dei documenti e delle informazioni acquisiti oltre la suddetta scadenza. Questo è il principio sancito con le due sentenze in commento, che hanno cassato altrettante decisioni della commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva ritenuto nullo l'avviso di accertamento emesso a seguito di verifiche fiscali protrattasi oltre il termine previsto dalla predetta norma. Il giudice di appello aveva infatti annullato l'atto impositivo sul presupposto della mera protrazione della verifica fiscale oltre il termine predetto, prescindendo dall'accertamento se a detta violazione corrispondesse nel caso concreto l'effettiva permanenza dei verificatori nei locali dell'impresa, o se piuttosto il maggior termine dovesse invece essere riferito alla complessiva attività d'indagine svolta anche fuori sede. La Suprema corte confermando il principio già espresso con la sentenza 8344/2001 ha ribadito che non esiste nell'ordinamento tributario un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, né di invalidità derivata dell'atto impositivo né, ancora, di sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo dell'Amministrazione finanziaria; con la conseguenza che l'acquisizione irrituale di informazioni non comporta l'inutilizzabilità delle stesse. Nell'enunciare tale principio gli Ermellini hanno altresì evidenziato che la norma in esame consente comunque al contribuente di reagire di fronte a eventuali irregolarità commesse dai verificatori durante l'ispezione. Il contribuente leso, infatti, oltre a formulare verbali osservazioni e rilievi, può inviare un'apposita segnalazione al Garante del contribuente, il quale a sua volta può formulare specifici richiami agli uffici per il rispetto delle garanzie e, ove rilevi comportamenti pregiudizievoli per i contribuenti, può trasmettere alle varie amministrazioni specifiche segnalazioni per l'avvio del procedimento disciplinare. I giudici di legittimità non ritengono rilevante neppure il confronto tra la formulazione lessicale del divieto di cui al comma 5 («la permanenza... non può superare i 30 giorni...») e quella del termine dilatorio stabilito dal successivo comma 7 per l'emanazione dell'atto impositivo («l'avviso non può essere emanato prima della scadenza...») la cui violazione determinerebbe l'invalidità dell'atto emesso prima dei 60 giorni (cfr. Cassazione 18184/2013) Ad avviso della Corte, infatti le fattispecie disciplinate dai due commi sopra ricordati hanno ad oggetto fattispecie diverse (nel caso del comma 5 il provvedimento tributario mentre nel caso del comma 7 l'esercizio della potestà impositiva). Insomma, secondo i giudici delle leggi la

permanenza degli accertatori nei locali oltre il termine di legge non incide sui diritti del contribuente costituzionalmente tutelati e, pertanto «non preclude l'utilizzo dei documenti, delle informazioni e degli altri elementi probatori, acquisiti oltre la scadenza dei predetti termini, che possono essere bene posti a fondamento della pretesa fi scale». Il parere delle Corti di merito. Di diverso avviso è invece la Commissione regionale della Lombardia che dapprima ha dichiarato illegittimo un avviso di accertamento adottato in violazione delle garanzie poste dallo Statuto a garanzia del contribuente e, successivamente, con altra recente pronuncia, ha addirittura sanzionato con la sanzione della nullità, l'atto impositivo adottato in violazione dell'articolo 12 legge 212/2000 per «carezza di potere in concreto» da parte dell'amministrazione finanziaria per essere stato lo stesso «esercitato in difetto dei particolari presupposti e circostanze previsti dalla norma». I giudici di merito hanno infatti ritenuto che la mancata previsione di una espressa sanzione per la violazione dell'articolo 12 non implica che detta violazione non sia produttiva di conseguenze negative sull'atto di accertamento; l'amministrazione non potrebbe dunque «farla franca», ma dovrebbe in qualche modo subire le conseguenze negative del proprio operato, vedendo vanifi care gli effetti dell'atto di accertamento emesso contra jus. Decisivo per l'annullamento dell'avviso di accertamento per violazione della normativa in tema di ispezioni e verifiche, si legge nella sentenza n. 803/2014, è la natura della norma violata che appare posta a tutela dei principi generali del diritto e dell'azione amministrativa e orientata in senso garantistico nella prospettiva costituzionale del diritto tributario. Ancora più incisiva la decisione della regionale Lombardia nella sentenza n. 1520/2014. Con la stessa i giudici dichiarano infatti che dalla nullità del processo verbale di verifica dei militari della guardia di finanza per violazione delle garanzie stabilite dall'articolo 12 dello Statuto, discende la nullità di tutti gli avvisi di accertamento emessi dall'ufficio e delle conseguenti cartelle di pagamento.

Durata verifica: corti di merito contro Cassazione

Corte di Cassazione Sentenza n. 7584 del 15 aprile 2015

La permanenza degli addetti alla verifica fiscale nei locali oltre i termini indicati nell'articolo 12, comma 5, dello statuto, non preclude l'utilizzo dei documenti, delle informazioni e degli altri elementi probatori, acquisiti oltre la scadenza dei predetti termini, che possono essere bene posti a fondamento della pretesa fiscale.

Corte di Cassazione Sentenza n. 7870 del 17 aprile 2015

Il legislatore, in ipotesi del superamento del termine di durata delle operazioni di verifica, non ha previsto alcuna norma sanzionatoria che renda invalidi gli atti compiuti né un'invalidità dell'atto impositivo che ne consegue.

Comm. Trib. Regionale Lombardia Sentenza n. 1520 del 24 marzo 2014

La violazione delle tutele accordate al contribuente in sede di verifica, ex art. 12 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, determina la nullità del successivo avviso di accertamento emesso dall'Ufficio, sebbene la citata norma non preveda espressamente tale sanzione.

Comm. Trib. Regionale Lombardia Sentenza n. 803 del 14 febbraio 2014

Se la durata della verifica si protrae oltre i termini previsti in seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18184 del 29.07.2013, l'atto impositivo emesso in violazione delle garanzie del contribuente poste dall'art. 12 della l.212/2000, deve essere dichiarato illegittimo.

Il principio ai raggi X dopo l'intervento contenuto nella circolare n. 37/15 dell'Agenzia

Iva, manutenzioni agevolate

Aliquota del 10% anche se il committente è un'impresa
FRANCO RICCA

L'Iva agevolata del 10% per gli interventi di manutenzione delle abitazioni è applicabile anche se il committente è un'impresa, in quanto la legge non richiede che debba trattarsi di un privato consumatore. Il principio, sinora pacifico, lo è però un po' meno dopo la recente circolare n. 37/2015 dell'Agenzia delle entrate, che ha suscitato dubbi tra gli operatori. Il quadro normativo. L'art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488/99, assoggetta all'aliquota del 10% le prestazioni di servizi aventi a oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge n. 457/78, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. In concreto, l'agevolazione riguarda essenzialmente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria indicati alle lettere a) e b), ossia le manutenzioni ordinarie e straordinarie; quelli di grado superiore già fruivano (e tuttora fruiscono) dell'aliquota del 10% in forza delle disposizioni del n. 127-quaterdecies della tabella A, parte terza, allegata al dpr n. 633/72, la cui portata è peraltro più ampia (la stessa legge n. 488/99 fa espressamente salve le previsioni di maggior favore contenute nel dpr n. 633/72). Diversamente dall'agevolazione contemplata dalla tabella A, infatti, quella speciale introdotta per le manutenzioni ordinarie e straordinarie non riguarda tutti gli edifici, ma si applica soltanto ai lavori eseguiti su «fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata». Secondo i chiarimenti dell'amministrazione finanziaria, rientrano nell'agevolazione: - le singole unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie da A1 ad A11, esclusa la A10 (uffici e studi privati), indipendentemente dall'utilizzo di fatto; - gli edifici di edilizia residenziale pubblica, adibiti a dimora di soggetti privati; - gli edifici destinati a residenza stabile di collettività, quali orfanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi; - le parti comuni di fabbricati destinati prevalentemente ad abitazione privata, intendendo tali gli edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra è destinata per oltre il 50% ad uso abitativo privato; - le pertinenze immobiliari (autorimesse, soffitte, cantine ecc.) delle unità abitative, anche se ubicate in edifici destinati prevalentemente ad usi diversi. Sono esclusi dall'agevolazione le unità immobiliari non abitative (negozi, uffici ecc.), ovunque situate. Sotto altro profilo, sempre dal punto di vista oggettivo, l'aliquota agevolata si applica soltanto alle «prestazioni di servizi», per cui ne sono escluse le operazioni che concretizzano, agli effetti dell'Iva, «cessioni di beni». A questo riguardo, tuttavia, l'amministrazione finanziaria ha adottato un'interpretazione estensiva, sostenendo che «in considerazione della ratio dell'agevolazione deve ritenersi che l'aliquota Iva ridotta compete anche nell'ipotesi in cui l'intervento di recupero si realizzi mediante cessione con posa in opera di un bene, poiché l'apporto della manodopera assume un particolare rilievo ai fini della qualificazione dell'operazione. L'oggetto della norma agevolativa è infatti costituito dalla realizzazione dell'intervento di recupero, a prescindere dalle modalità utilizzate per raggiungere tale risultato». Questa posizione, manifestata con la circolare n. 71/2000, sembrava essere stata rimeditata con la circolare n. 36/2007, ma è stata recentemente confermata nella nota n. 22 maggio 2014, n. 954-31/2014, riguardante il trattamento Iva applicabile alla cessione con posa in opera di stufe a pellet. La limitazione per i beni significativi. In sede UE, l'agevolazione è stata concepita come misura per sostenere l'occupazione attraverso l'attenuazione del carico d'imposta sulle prestazioni ad alta intensità di lavoro, sicché ne sono stati esclusi i beni che costituiscono il problema dei subappalti e la soluzione specifica. Nella circolare 71/2000 è stata presa in considerazione «una parte significativa della fornitura» (allegato III alla direttiva 2006/112/Ce). Nell'ordinamento interno, tuttavia, è stata prevista una (meno penalizzante) limitazione dell'agevolazione relativamente ai cosiddetti «beni significativi» tassativamente individuati con dm del 29 dicembre 1999, ossia: - ascensori e montacarichi, - infissi esterni e interni, - caldaie, - videocitofoni, - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, - sanitari e rubinetterie da bagno, - impianti di

sicurezza. Secondo la norma nazionale, se nell'intervento di recupero vengono impiegati i suddetti beni, il corrispondente valore può fruire dell'agevolazione soltanto se non a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero al netto del valore dei beni significativi. Il valore del «bene significativo», in sostanza, è agevolabile entro la soglia monetaria costituita dal corrispettivo riferibile alla mano d'opera e alla fornitura di materiali diversi dai beni significativi, mentre l'eccedenza va sottoposta all'aliquota ordinaria. In considerazione della questione dell'applicabilità dell'aliquota agevolata alle prestazioni di servizi rese in dipendenza di rapporti di subappalto. Dopo avere ricordato che l'amministrazione ha riconosciuto applicabile ai subappalti lo stesso trattamento tributario previsto per gli appalti, in quanto concorrono alla realizzazione dell'opera finale (circolare n. 20/1973), è stato osservato che questo orientamento non può essere seguito in relazione all'agevolazione prevista dalla legge n. 448/1999, poiché la norma «considera la prestazione avente a oggetto l'intervento di recupero nella sua unitarietà. Ciò si evince in particolare dall'espresso riferimento, contenuto nell'ultima parte della disposizione, al valore complessivo della prestazione, valore con il quale deve essere raffrontato quello dei beni significativi forniti per l'esecuzione dell'intervento, al fine di determinare il limite entro cui a tali beni può essere applicata l'aliquota del 10%. Nel rapporto tra l'impresa appaltatrice e il subappaltatore, non è evidentemente possibile realizzare il raffronto tra il valore dei beni forniti nell'ambito del complessivo intervento di recupero e il valore di quest'ultimo». Pertanto, conclude la circolare, «in considerazione dei meccanismi applicativi previsti dalla norma...» l'agevolazione deve ritenersi «diretta ai soggetti beneficiari dell'intervento di recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali della prestazione. Conseguentemente, alle operazioni che configurano fasi intermedie nella realizzazione dell'intervento, e cioè alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti dell'appaltatore o del prestatore d'opera, l'Iva resta applicabile con l'aliquota per esse prevista». Per risolvere le difficoltà di applicazione del meccanismo previsto per i «beni significativi», l'amministrazione ha in sostanza ritenuto di dover derogare al principio secondo cui l'aliquota prevista per i contratti d'appalto si estende ai subappalti; non ha però affatto affermato che la disposizione dell'art. 7 della legge 448/99 non si applichi nei rapporti «b2b» (ovviamente al di fuori dei contratti di subappalto): la manutenzione di un'abitazione resa alla società immobiliare che ne è proprietaria non è certo una fase intermedia nella realizzazione dell'intervento.

Il principio

L'aliquota ridotta del 10%, prevista dalla legge n. 448/1999 per le prestazioni di servizi sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, non si applica solo a favore dei consumatori finali, ma anche nei rapporti "b2b", non essendovi nella norma alcuna limitazione soggettiva.

I GUAI DI PALAZZO CHIGI Il decreto salva banche

Arriva una mina sul bail-in «Misura incostituzionale»

Il presidente onorario della Corte dei conti De Rose avverte: «Il prelievo forzoso sui conti sopra i 100mila euro è in contrasto con la Carta e i salvataggi violano la concorrenza tra banche» CONSUMATORI PRONTI In arrivo ricorsi e class action per far saltare la contestata direttiva Ue Antonio Signorini

Roma Il bail-in , cioè le regole europee che prevedono il salvataggio interno delle banche è anti-giuridico e anticostituzionale. Le direttive europee che concentrano il peso dei salvataggi su obbligazionisti e correntisti con depositi sopra i 100 mila euro, rappresenta uno «stridente e violento vulnus alla nostra» Costituzione e per questo i nostri governanti dovrebbero «esigere una revisione del meccanismo» da parte delle istituzioni europee. A sostenerlo è Claudio De Rose, presidente onorario e procuratore generale emerito della Corte dei conti. La sua analisi, pubblicata ieri sul sito Formiche.net , è precedente all'appello di Ignazio Visco per introdurre modifiche alle norme europee, ma dà basi giuridiche alle tesi del governatore di Bankitalia e anche argomenti utili a chi volesse fare ricorso. In generale, vale il rilievo fatto da più parti anche prima del recepimento della direttiva. Il bail-in è «del tutto incostituzionale, per contrasto con l'articolo 47 della Costituzione, secondo il quale "la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme"». La conversione forzata delle azioni e delle obbligazioni in titoli di minor valore e il prelievo forzoso dei conti correnti sopra i 100 mila euro, senza contropartite «né incoraggia né tutela il risparmio». Poi è «palese» anche una illegittimità alla luce dell'articolo 3 della Costituzione. Perché c'è una disparità di trattamento tra i depositanti e gli azionisti e obbligazionisti. Questi ultimi hanno una contropartita. I primi no. Il prelievo sui conti correnti è «un vero e proprio esproprio senza indennizzo, non motivato da un interesse generale, ma al dichiarato fine di soccorrere specifici soggetti privati». In questo caso il contrasto è con l'articolo 42 della Costituzione, quello che tutela la proprietà privata. La Costituzione prevede una «funzione sociale» delle banche che il bail-in riconosce solo a metà. Il «bizzarro e cinico marchingegno» della direttiva, secondo l'ex procuratore generale della Corte dei conti, fa sì che nelle premesse la direttiva dica da una parte che le banche offrono servizi pubblici essenziali e per questo «vanno comunque salvate dai pubblici poteri», ma dall'altro vieta che gli aiuti arrivino da «finanziamenti che graverebbero sui contribuenti». Non paga lo Stato, ma «quegli sfortunati privati» che si sono ritrovati loro malgrado ad essere correntisti. Non paga nemmeno il sistema bancario nel suo complesso. Ma «quello spicchio di esso che gravita intorno alla specifica banca in difficoltà». Un sistema «errato e ingiusto» perché solleva il sistema bancario nel suo complesso da oneri «nei riguardi di chi, come ad esempio i depositanti, non hanno alcuna colpa». Altri rilievi dell'ex giudice togato: i salvataggi fatti in Italia non hanno pesato sui conti pubblici. Poi, il fatto che «un gran numero di banche degli stati membri e anche un certo numero di banche italiane, ha usufruito di aiuti pubblici» che ora vengono negati ad altre. Questo «significa violare il principio della par condicio nella concorrenza». La normativa europea e italiana, non dà la possibilità alle banche di tentare il recupero delle sofferenze, l'utilizzo delle riserve, la verifica di «illecite coperture» a favore di alcuni debitori, prima di avviare le procedure che coinvolgono obbligazionisti e correntisti. Tutti argomenti giuridici che l'Italia potrebbe fare valere in Europa. Utili anche a chi prepara «ricorsi individuali e class action contro» le leggi che fanno riferimento alla direttiva europea.

COME FUNZIONA Depositi di importo fino a 100mila euro Passività garantite come covered bonds e altri strumenti garantiti Passività da detenzione di beni (cassette di sicurezza) o relazione fiduciaria Passività interbancarie con durata originaria inferiore a 7 giorni Passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni Debiti verso dipendenti, debiti commerciali e fiscali purché privilegiati In caso di crisi non sanabile di una banca, la Banca d'Italia potrà operare il cosiddetto "bail-in" Conversione di azioni e crediti per ricapitalizzare la banca secondo la gerarchia AZIONI E STRUMENTI DI CAPITALE TITOLI SUBORDINATI OBBLIGAZIONI E ALTRE PASSIVITÀ AMMISSIBILI

DEPOSITI MAGGIORI DI 100.000 EURO DI PERSONE FISICHE E PICCOLE E MEDIE IMPRESE La direttiva europea per gestire le crisi bancarie

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE

1 articolo

ROMA

LA MANOVRA

Ex depositi in vendita per salvare Atac

Sul mercato le vecchie rimesse da piazza Ragusa a San Paolo Dall'operazione 150 milioni di entrate per l'azienda di trasporti Entro questa settimana il Campidoglio varerà il bilancio 2016: per effetto del piano di rientro tagli a scuola, cultura e personale

Tagli alla spesa per altri 180 milioni, come richiesto dal piano triennale di riequilibrio dei conti capitolini, e sacrifici in vista per i dipartimenti dell'amministrazione comunale, a partire da scuola e cultura. Il subcommissario Pasqualino Castaldi è da settimane al lavoro sul bilancio di previsione 2016 del Campidoglio, che sarà definitivamente chiuso in questa settimana. La manovra sarà, neanche a dirlo, nel segno dei risparmi. Che non riguarderanno solo la macchina comunale, ma anche le aziende del gruppo Roma Capitale. A partire dai contratti di servizio con le aziende partecipate - Ama e Atac su tutte - che, secondo la delibera stilata due anni fa dall'ex assessore capitolino al bilancio Silvia Scozzese, dovranno subire una decurtazione media del 20 per cento. I SETTORI A pagare le conseguenze della nuova riduzione della spesa corrente, che nel 2015 si è attestata complessivamente sui 7,1 miliardi di euro, saranno innanzitutto i dipartimenti. Il commissario straordinario Francesco Paolo Tronca pensa a un'azione di spending review, che riduca all'osso tutte le spese ancora comprimibili. Ma i tagli veri e propri saranno inevitabili, e verranno eseguiti secondo una scala di priorità: alcuni settori, dalle politiche sociali ai trasporti, saranno quasi completamente preservati, mentre sacrifici potrebbero essere chiesti soprattutto a scuola e cultura, con riduzioni di budget comprese tra il 3 e il 7 per cento rispetto all'anno passato. Nelle delibere collegate al bilancio si capirà quali potrebbero essere le ripercussioni pratiche per i romani e, in particolare, se ci sarà un ulteriore incremento delle tariffe degli asili nidi. I DIPENDENTI A portare nuovi risparmi saranno così due dipartimenti già toccati dalle ultime manovre: patrimonio e personale. Indipendentemente dagli esiti della trattativa sul salario accessorio, il Campidoglio punta a ottenere importanti risparmi tra i 20 e i 30 milioni di euro - sul fronte del costo del lavoro. Buona parte di questo obiettivo sarà ottenuto dalla diminuzione dei dipendenti, dovuta al parziale blocco del turnover. Ulteriori riduzioni della spesa saranno ricavate dalla riforma degli extra salariali, ma anche da un taglio dei dirigenti, con il piano di rientro che prevede una riduzione di costi del 10 per cento per questa voce. Tronca ha intanto avviato anche un inventario degli immobili di proprietà, per valutare «dove si può intervenire». Il piano di cessioni approvato dall'assemblea capitolina prevede un incasso di 15 milioni annui, fino al 2018. Ma Palazzo Senatorio sta pensando a nuove operazioni di vendita sul mercato, che coinvolgeranno anche gli immobili delle municipalizzate, a partire dagli ex depositi dell'Atac di piazza Ragusa, piazza Bainsizza e San Paolo: un affare da 150 milioni, che servirebbe a dare ossigeno alle casse dell'azienda di via Prenestina. LE AZIENDE Nel 2016 bisognerà accelerare decisamente anche con il piano di dismissioni e liquidazioni delle aziende partecipate, previsto nel piano approvato dall'amministrazione di Ignazio Marino ma in gran parte rimasto lettera morta. Le quote detenute dal Campidoglio in aziende che non erogano servizi pubblici, in particolare, dovranno essere cedute in tempi brevi. L'Ama, per esempio, dovrà dismettere le partecipazioni in Roma Multiservizi, Fondazione Insieme per Roma, Cisterna ambiente, Centro sviluppo materiali, Polo tecnologico industriale romano e Assicurazioni di Roma. L'Atac dovrà cedere i suoi pacchetti azionari di Trambus open, Bravobus, Sms Sicurezza mobilità, Consel Scarl, Banca Etica, Bcc Roma, Polo tecnologico industriale romano, Officina grandi riparazioni, Atac Patrimonio e Assicurazioni di Roma. Fabio Rossi

Foto: ACCELERAZIONE SULLA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO: ANCHE L'AMA DOVRÀ CEDERE LE SUE PARTECIPAZIONI

Foto: LA SPENDING REVIEW NON TOCCHERÀ SETTORI CHIAVE COME IL SOCIALE: RIDUZIONE DEI COSTI PER I DIRIGENTI

La manovra in cifre

7.188 mln

180 mln

-20%

-15%

-3%

-7% scuola cultura salario accessorio contratti di ser vizio il bilancio complessivo del 2015 la riduzione della spesa per il 2016

Le sforbiciate

Gli istituti Il settore della manutenzione delle scuole vedrà una contrazione di risorse del 3%

La cultura Il dipartimento subirà una riduzione di risorse a disposizione pari al 7%

Il personale Tra gli interventi in programma anche un taglio del 10% sui dirigenti capitolini